

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 982

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo,
fatto a Madrid il 21 gennaio 2008

28/04/2024 - 06:26

Indice

1. DDL S. 982 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 982.	4
1.2.2. Testo approvato 982 (Bozza provvisoria)	69
1.3. Trattazione in Commissione	70
1.3.1. Sedute	71
1.3.2. Resoconti sommari	72
1.3.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa)	73
1.3.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 69 (ant.) del 14/02/2024	74
1.3.2.1.2. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 71 (pom.) del 27/02/2024	77
1.4. Trattazione in consultiva	82
1.4.1. Sedute	83
1.4.2. Resoconti sommari	84
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	85
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 48 (pom., Sottocomm. pareri) del 27/02/2024	86
1.4.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	89
1.4.2.2.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 135 (ant.) del 15/02/2024	90
1.4.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	93
1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 205 (pom.) del 20/02/2024	94
1.4.2.4. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	101
1.4.2.4.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 108 (pom.) del 27/02/2024	102
1.5. Trattazione in Assemblea	107
1.5.1. Sedute	108
1.5.2. Resoconti stenografici	109
1.5.2.1. Seduta n. 173 del 26/03/2024	110

1. DDL S. 982 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 982

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 982

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esterie della cooperazione internazionale** (TAJANI) di concerto con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (SALVINI) con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI) con il **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** (URSO) con il **Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste** (LOLLOBRIGIDA) con il **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica** (PICHETTO FRATIN) con il **Ministro della cultura** (SANGIULIANO) e con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** (CALDEROLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 2024

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008

Onorevoli Senatori. - Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere di autorizzare la ratifica del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008.

Il presente schema di disegno di legge reca la ratifica e l'esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere nel Mediterraneo alla Convenzione di Barcellona, fatto a Madrid, Spagna, il 21 gennaio 2008, ed entrato in vigore il 21 marzo 2011.

Il Protocollo sulla gestione integrata della zona costiera (d'ora innanzi denominato Protocollo ICZM) è stato elaborato allo scopo di creare un quadro comune per favorire ed effettivamente implementare la gestione integrata delle coste, tenendo in considerazione la salvaguardia delle aree di interesse ecologico e paesaggistico e l'uso razionale delle risorse naturali, in ottemperanza all'Art.4.3(e) della Convenzione stessa.

Si illustrano di seguito gli articoli dello schema di disegno di legge:

- l'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere nel Mediterraneo alla Convenzione di Barcellona, fatto a Madrid, Spagna, il 21 gennaio 2008, ed entrato in vigore il 21 marzo 2011;

- l'articolo 2 prevede l'ordine di esecuzione del Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 39 del Protocollo stesso;

- l'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie: stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Conseguentemente, l'amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal Protocollo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dispone, inoltre, che eventuali oneri derivanti dall'articolo 21 del Protocollo saranno coperti con appositi provvedimenti legislativi

- l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica.

Le Parti contraenti della Convenzione per la Protezione dell'Ambiente Marino e della Regione Costiera del Mediterraneo hanno adottato il Protocollo sulla gestione integrata della zona costiera nell'ambito della Conferenza delle Parti tenutasi a Madrid nei giorni 20 e 21 gennaio 2008. La Convenzione di Barcellona, di cui l'Italia è parte, costituisce l'accordo quadro per la protezione del Mediterraneo a cui si ricollegano i Protocolli aggiuntivi (ad oggi sette), i quali completano la Convenzione, assicurandone l'applicazione concreta nei vari settori, con la specificazione di quei principi in essa enunciati e in riferimento ai diversi tipi di inquinamento e sistemi di gestione. Conformemente a quanto previsto all'art. 4 della Convenzione di Barcellona che obbliga le Parti contraenti a promuovere la gestione integrata della zona costiera, in occasione della 13ma riunione delle Parti Contraenti della Convenzione di Barcellona (Catania, 2003), è stato deciso di predisporre un nuovo Protocollo volto alla creazione di un sistema di gestione integrata delle aree costiere.



In occasione della COP14 tenutasi a Portoroz nel 2005, le Parti contraenti hanno quindi preso atto della bozza di progetto di Protocollo GIZC predisposta dal Segretariato, affermando l'urgente necessità di arrestare ed invertire il continuo processo di degradazione della zona costiera mediterranea. A seguito dei cinque successivi incontri del Gruppo di lavoro, composto da esperti tecnico-giuridici nominati dalle Parti contraenti, il Protocollo è stato approvato in occasione della 15ma riunione delle Parti Contraenti (Almeria - Spagna, 15-18 gennaio 2008) e quindi trasmesso, per la sua adozione, alla Conferenza diplomatica plenipotenziaria (Madrid, 20-21 gennaio 2008), nel cui ambito il Protocollo è stato aperto alla firma delle Parti.

Ad oggi, delle 22 Parti della Convenzione di Barcellona, 11 sono le Parti che hanno ratificato il Protocollo, tra cui l'Unione Europea con decisione 2010/631/UE¹. L'Italia ha firmato il Protocollo il 21 gennaio 2008. Si ritiene opportuno ricordare che il contenuto del Protocollo, anche se non ancora ratificato dall'Italia, si pone alla stregua delle regole di diritto unionale recepite nella decisione dell'Unione Europea di adesione al Protocollo e, come tale, lo Stato italiano è tenuto al rispetto delle previsioni del Protocollo in quanto ormai facenti parte dell'acquis communautaire.

Si ritiene altresì opportuno evidenziare che la firma del Protocollo, da parte dell'Italia, ha ricevuto il previo parere favorevole della Conferenza Unificata.

Contenuto del Protocollo ICZM

Il Protocollo ICZM della Convenzione di Barcellona risulta di particolare importanza per il previsto coordinamento a livello internazionale, comunitario, nazionale e locale delle preesistenti normative e politiche di competenza, al fine della predisposizione di una coerente strategia che riguardi la zona costiera (con una particolare attenzione per le zone umide e gli estuari, i boschi e le foreste costiere, le dune, le isole). Si riconosce che la pianificazione e la gestione delle zone costiere sia lo strumento indispensabile per la conservazione e lo sviluppo sostenibile di tale risorsa ecologica, economica e sociale, nell'ottica di un approccio integrato a livello dell'intero bacino Mediterraneo e dei suoi Stati costieri, tenuto conto della loro diversità ed in particolare delle specifiche necessità delle isole in relazione alle loro caratteristiche geomorfologiche.

Per Gestione Integrata delle Zone Costiere si intende un processo adattativo di gestione delle risorse ai fini di uno sviluppo sostenibile delle zone costiere, che ha come obiettivo quello di approntare un raccordo trasversale fra le varie politiche che hanno un'incidenza sulle regioni costiere e che si attua attraverso la pianificazione e la gestione delle risorse e dello spazio costieri. A tal fine, si rende necessario il coinvolgimento e il raccordo di tutti i responsabili delle politiche locali, regionali, nazionali e sopranazionali e più in generale di tutti i soggetti che con le proprie attività influenzano le regioni costiere, quindi non solo i funzionari statali ed i responsabili delle politiche nazionali, ma anche, tra gli altri, le popolazioni locali, le organizzazioni non governative e le imprese.

La gestione integrata delle zone costiere non è solo una politica ambientale. La tutela degli ecosistemi naturali è indubbiamente uno degli obiettivi principali della strategia, ma la gestione integrata si prefigge anche di promuovere il benessere economico e sociale delle zone costiere e metterle in condizione di ospitare comunità moderne e dinamiche. Nelle zone costiere, questi obiettivi ambientali e socioeconomici sono strettamente e indissolubilmente legati.

¹ Decisione del Consiglio del 13 settembre 2010 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo della convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo.



Il Protocollo ICZM, quale accordo internazionale di carattere regionale, contiene la prima definizione comune giuridicamente vincolante dell'espressione "area costiera" (articolo 3 del Protocollo). Inoltre, di particolare importanza risultano essere le previsioni relative a:

- il principio giuridicamente vincolante di stabilire una zona di rispetto, dove non è permesso edificare, applicabile a tutta la zona costiera, prevedendo al contempo un meccanismo di adeguamento a tale principio;
- i rischi che interessano la zona costiera, compresi i rischi derivanti dai probabili effetti dei cambiamenti climatici in atto e futuri (quali il rischio di esondazione per risalita del livello del mare; erosione; desertificazione, etc.), al fine di sviluppare politiche per la prevenzione dei pericoli naturali;
- l'adozione di adeguati strumenti e misure di politica del territorio, inclusi i processi di pianificazione.

Come già affermato nell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995 e ratificata con legge 27 maggio 1999, n. 175, "le strategie di gestione delle regioni costiere mediterranee devono vigilare affinché le risorse fragili e limitate siano utilizzate in modo durevole grazie ad una pianificazione e ad una regolamentazione che garantiscano la preservazione del loro valore ecologico, nonché lo sviluppo di attività e la qualità di vita delle popolazioni costiere".

L'obiettivo che pertanto si vuole raggiungere con l'adozione del nuovo Protocollo è di far sì che la "gestione integrata delle zone costiere" diventi gradualmente l'approccio normale per trattare i problemi di gestione del litorale mediterraneo, anche attraverso l'elaborazione, a livello nazionale e se del caso sub-nazionale, delle legislazioni pertinenti, creando o rafforzando al contempo le capacità istituzionali. Legislazioni che, al fine di proteggere una parte importante della zona costiera, dovranno farne evitare una continua urbanizzazione ed industrializzazione, anche stabilendo regole relative all'identificazione degli spazi naturali da proteggere e organizzando la compatibilità degli usi della frangia litoranea. Inoltre, a livello di regione del Mediterraneo è prevista l'organizzazione di attività di cooperazione per l'elaborazione di metodologie di pianificazione più adatte; per svolgere attività di formazione, di scambio d'informazioni e di trasferimento di conoscenze; per incoraggiare e facilitare la cooperazione con le istituzioni internazionali suscettibili di sostenere le politiche di gestione delle regioni costiere.

Il Protocollo si pone, pertanto, quale fondamentale strumento giuridico per garantire un futuro ambientalmente sostenibile dell'area costiera mediterranea, attraverso una razionale pianificazione, un razionale uso delle risorse naturali compresa la risorsa idrica, la riconciliazione dello sviluppo economico con il rispetto dell'ambiente. Costituisce, perciò, un importante precedente per le Parti Contraenti, fornendo una definizione di zona costiera e di gestione integrata di zona costiera; introducendo aspetti di governance con l'obiettivo di garantire coerenza tra le iniziative pubbliche e quelle private e tra i processi decisionali delle autorità centrali, regionali e locali.



E' inoltre importante rilevare che Il Protocollo GIZC, oltre ad essere strettamente connesso con gli altri Protocolli della Convenzione di Barcellona (soprattutto con i Protocolli LBS2, Dumping³ e SPA/BD4), concerne le stesse tematiche trattate nella Raccomandazione europea GIZC5 e presenta ulteriori interconnessioni con altri strumenti comunitari, in particolare con la Direttiva quadro sulle acque (2000/60/EC)⁶, la Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino 2008/56/CE⁷, nonché la Direttiva per la pianificazione spaziale marittima 2014/89/UE.

Si fa, quindi, presente che il testo del Protocollo contiene norme di principio e di indirizzo ed è compatibile con i principi generali dell'ordinamento e con la legislazione statale, con specifico riferimento agli aspetti più direttamente attinenti alla protezione ambientale e alla salvaguardia delle coste, sia coerente con il quadro di iniziative previste e predisposte dall'Unione Europea, in particolare con la citata Raccomandazione UE del 2002 sulla gestione integrata delle zone costiere in Europa (2002/413/CE) e con la Direttiva per la pianificazione spaziale marittima 2014/89/UE recentemente recepita dall'Italia con Decreto Legislativo 17 ottobre 2016, n. 201.

Infine, si evidenzia come il Protocollo si caratterizzi per essere uno strumento che stabilisce un quadro di principi per il raccordo di politiche e strumenti normativi esistenti al fine di garantire una gestione integrata e sostenibile delle zone costiere.

Dall'attuazione del provvedimento, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né l'istituzione di nuovi uffici e pertanto non si rende necessaria la Relazione tecnico-finanziaria, né l'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) (secondo quanto previsto dall'art. 8 DPCM 11 settembre 2008, n. 170).

Il Protocollo, quindi, deve essere inteso come un atto di portata generale e di indirizzo strategico. Le attività in esso previste sono da considerarsi quale principi ispiratori delle politiche da applicarsi nel quadro già esistente da parte degli amministratori competenti per materia. Per tale motivo, in questa fase non si prevedono oneri aggiuntivi direttamente discendenti dalla sua applicazione.

Segue una sintetica disamina dell'articolato del Protocollo, con alcune note specifiche che confermano l'assenza di oneri aggiuntivi e l'applicazione delle disposizioni nel quadro già esistente.

² Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution from Land-Based Sources

³ Protocol for the Prevention and Elimination of Pollution of the Mediterranean Sea by Dumping from Ships and Aircraft or Incineration at Sea.

⁴ Protocol Concerning Specially Protected Areas and Biological Diversity in the Mediterranean.

⁵ Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2002 relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa (2002/413/CE) – *Gazzetta ufficiale n. L 148 del 6/6/2002*, pag. 24.

⁶ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque - *Gazzetta ufficiale n. L 327 del 22/12/2000*

⁷ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) – *GU UE L 164 del 25/6/2008*.



Protocollo sulla gestione integrata della zona costiera nel Mediterraneo		
ARTICOLI	SINTESI	NOTE
<p>PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>Articolo 1 <i>(Obblighi generali)</i></p>	<p>La Parte I delinea gli obblighi principali e l'ambito di applicazione del Protocollo.</p> <p>L'art. 1 contiene l'obbligo generale per le Parti contraenti di predisporre un quadro comune per la gestione integrata della zona costiera Mediterranea</p>	<p>Non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.</p>
<p>Articolo 2 <i>(Definizioni)</i></p>	<p>L'art. 2 contiene le definizioni, tra cui quelle di "Zona costiera" e "Gestione integrata della zona costiera".</p>	<p>Non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.</p>
<p>Articolo 3 <i>(Ambito di applicazione geografico)</i></p>	<p>L'art. 3 individua l'ambito geografico di applicazione del Protocollo nell'area del Mare Mediterraneo.</p>	<p>Non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.</p>
<p>Articolo 4 <i>(Riserva di diritti)</i></p>	<p>L'art. 4 sulla riserva di diritti riporta una clausola di stile, volta a salvaguardare i diritti delle parti relative al diritto del mare, le sovranità e giurisdizioni nazionali e le eventuali disposizioni più rigorose contenute in altri strumenti e programmi nazionali. E' altresì previsto che quanto disposto dal Protocollo non pregiudicherà le attività e le strutture destinate alla sicurezza e alla difesa nazionale, le quali però dovranno, nei limiti di quanto sia ragionevole e attuabile, essere realizzate o stabilite conformemente al Protocollo.</p>	<p>Tale previsione non presuppone alcun obbligatorio adeguamento dell'ordinamento interno, nei limiti summenzionati, al fine di recepire i principi GIZC a cui uniformare la normativa riguardante le attività e le strutture destinate alla sicurezza e alla difesa nazionale e non prevede alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo a carico dello Stato.</p>
<p>Articolo 5 <i>(Obiettivi della gestione integrata delle zone costiere)</i></p>	<p>L'art. 5 individua obiettivi di portata generale e di indirizzo della gestione integrata delle zone costiere, quali: agevolare lo sviluppo sostenibile, preservare le zone costiere, garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse nazionali.</p>	<p>Non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.</p>
<p>Articolo 6 <i>(Principi generali della gestione)</i></p>	<p>L'art. 6 individua i principi generali ai quali si deve attenere la gestione integrata della zone costiere: prendere in considerazione il patrimonio biologico e naturale e l'interdipendenza marino-terrestre, tener conto di tutti gli elementi (idrologici, climatici, socio-economici.), applicare</p>	<p>Non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.</p>



<p><i>integrata delle zone costiere)</i></p>	<p>l'approccio eco-sistemico, garantire una governance appropriata e partecipata, garantire un coordinamento istituzionale intersettoriale, elaborare strategie, piani e programmi territoriali che tengano conto dello sviluppo urbano, tener conto delle diverse attività presenti, garantire una distribuzione bilanciata degli usi, effettuare valutazioni dei rischi associati alle varie attività umane e infrastrutture, prevenire i danni all'ambiente costiero.</p>	
<p>Articolo 7 <i>(Coordinamento)</i></p>	<p>L'art 7 prevede che le parti di assicurino il necessario coordinamento istituzionale e organizzino un adeguato coordinamento tra le varie autorità competenti per la parti marine e terrestri, nonché tra autorità nazionali, regionali e locali.</p>	<p>Non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.</p>
<p>PARTE II ELEMENTI DELLA GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE</p> <p>Articolo 8 <i>(Protezione e uso sostenibile delle zone costiere)</i></p>	<p>La Parte II, nell'enunciare gli elementi della gestione integrata della zona costiera prevede che le Parti includano nelle loro misure nazionali criteri per l'uso sostenibile della zona costiera.</p> <p>L'articolo 8 contiene una serie di elementi e principi della GIZC a cui le parti si attengono; tra queste l'istituzione, nelle aree costiere, di una zona dove non è permesso edificare (zona di rispetto), che non può essere inferiore a 100 metri.</p> <p>Inoltre le Parti sono invitate ad adoprarsi affinché nei loro strumenti giuridici siano integrati criteri per l'utilizzo sostenibile delle zone costiere.</p>	<p>Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, la fascia di rispetto sottoposta a vincolo paesaggistico è prevista dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42. - "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, come corretto e integrato dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 157. La larghezza di tale fascia di rispetto è di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare. Alcune Regioni hanno adottato delle fasce di rispetto ancora più estese.</p> <p>Ai sensi dell'art. 142 dello stesso "Codice dei beni culturali e del paesaggio", tale zona di rispetto riguarda tutta la costa, ad eccezione di determinate aree espressamente indicate.</p>



<p>Articolo 9 <i>(Attività economiche)</i></p>	<p>L'art. 9 è sostanzialmente un provvedimento di portata generale e di orientamento che include criteri e principi da applicare nella determinazione delle politiche pubbliche relative ai rispettivi settori. Il primo comma prevede tra l'altro (<i>lett. e</i>) che le parti definiscano indicatori dello sviluppo delle attività economiche al fine di garantire l'uso sostenibile delle zone costiere e ridurre le pressioni eccedenti la capacità di carico; (<i>lett. f</i>) promuovere codici di buone pratiche a livello di autorità pubbliche, operatori economici e organizzazioni non governative.</p> <p>Al secondo comma si prendono in considerazione una serie di attività economiche per le quali le parti convengono sulla necessità di dover garantire determinati aspetti. In particolare per <i>a) l'agricoltura e l'industria</i>, garantire una tutela ambientale nella localizzazione e svolgimento delle pertinenti attività, in modo da salvaguardare gli ecosistemi ed i paesaggi costieri e prevenire l'inquinamento; per <i>b) la pesca</i>, di tener conto della necessità di proteggere le zone di pesca e garantire che le pratiche di pesca siano compatibili con un uso sostenibile delle risorse naturali marine; <i>c) per l'acquacoltura</i>, <i>i)</i> di tener conto della necessità di proteggere le zone di acquacoltura e molluschicoltura/crostacei coltura nella realizzazione di progetti di sviluppo e <i>ii)</i> disciplinare l'acquacoltura controllando l'utilizzo dei fattori produttivi e il trattamento dei rifiuti ; <i>d)</i> per il <i>turismo e attività sportive e ricreative</i>, incoraggiare promuovere e disciplinare la loro sostenibilità; <i>e)</i> per l'<i>utilizzo di specifiche risorse naturali</i>, <i>i)</i> subordinare ad autorizzazione preventiva l'escavazione e l'estrazione di minerali, l'utilizzo di acqua di mare negli impianti di desalinizzazione, lo sfruttamento di materiale inerte, <i>ii)</i> prevedendo la regolamentazione ovvero il divieto dell'estrazione di sabbia, nonché <i>iii)</i> il monitoraggio delle falde acquifere costiere e delle zone dinamiche di contatto o di interfaccia fra l'acqua dolce e salata; <i>f)</i> le <i>infrastrutture, gli impianti energetici, i porti e le opere e strutture marittime</i>, da sottoporre ad autorizzazione in modo da minimizzare o compensare, con misure non finanziarie, il loro impatto negativo sugli ecosistemi, sui paesaggi e sulla geomorfologia costiera; per <i>g)</i> le <i>attività marittime</i> si prevede che esse debbano svolgersi in modo da garantire la conservazione degli ecosistemi</p>	<p>L'insieme delle attività richiamate nella norma in questione sono da considerarsi nel complesso indicazioni di indirizzo in capo alle amministrazioni competenti per materia rispetto alle politiche settoriali riportate.</p> <p>La norma non comporta pertanto alcun onere ulteriore a carico dello Stato.</p>
--	--	---



	<p>costieri.</p> <p>L'insieme delle attività richiamate nella norma in questione sono da considerarsi nel complesso indicazioni di indirizzo in capo alle amministrazioni competenti per materia rispetto alle politiche settoriali riportate.</p>	
<p>Articolo 10 (<i>Ecosistemi costieri particolari</i>)</p>	<p>Con l'art. 10 si intendono preservare le caratteristiche di quegli ecosistemi costieri che si considerano particolari in quanto fragili e che come tali richiedono l'adozione di misure specifiche. In particolare, per 1. le <i>Zone umide e gli estuari</i>, si richiede che le parti <i>b</i>) adottino opportune misure volte a disciplinare o, se necessario, a vietare l'esercizio di attività che possono avere effetti negativi sulle zone umide e sugli estuari; <i>c</i>) procedano, per quanto possibile, al ripristino delle zone umide costiere degradate, al fine di ripristinare il loro ruolo positivo nei processi ambientali costieri; 2. gli <i>habitat marini</i>, si richiede di <i>a</i>) adottare misure volte a garantire, mediante interventi legislativi, pianificazione e gestione, la protezione e la conservazione delle aree marine e costiere, con particolare riguardo a quelle che ospitano habitat e specie di elevato valore conservazionistico; <i>b</i>) si impegnano a promuovere la cooperazione regionale e internazionale per l'attuazione di programmi comuni di protezione degli habitat marini; 3. le <i>foreste e i boschi costieri</i>, si richiede l'adozione di misure che mirano a preservarli o a svilupparli, in particolare quelli ubicati all'esterno delle aree specialmente protette.</p>	<p>Anche per quanto attiene al complesso delle attività previste nel presente articolo è da ritenersi che esse siano tutte attività da inquadrare nel complesso di quelle già esistenti in capo alle amministrazioni competenti per materia nonché già previste da esistenti normative nazionali, in particolare di recepimento di Direttive Comunitarie in materia, che come tali non richiedono specifici, ulteriori, oneri finanziari.</p> <p>La norma non comporta pertanto alcun onere ulteriore a carico dello Stato.</p>
<p>Articolo 11 (<i>Paesaggi costieri</i>)</p>	<p>Con l'art. 11 si prevede la protezione dei paesaggi costieri attraverso la legislazione, la pianificazione e la gestione, nonché attraverso la promozione della cooperazione regionale ed internazionale, in particolare con l'implementazione di azioni comuni per i paesaggi costieri transfrontalieri.</p>	<p>Per quanto riguarda l'Italia, si ricorda che con Legge 9 gennaio 2006 n. 14, si è provveduto alla ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000. Pertanto, già con tale Convenzione l'Italia, insieme agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ha inteso promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del</p>



		<p>paesaggio, inteso come parte del territorio.</p> <p>Si tratta pertanto di una norma di principio per la quale non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.</p>
<p>Articolo 12 (<i>Isole</i>)</p>	<p>All'art. 12 si prevede l'impegno di accordare una particolare protezione alle isole, incluse le piccole isole, attraverso la promozione di attività eco-sostenibili; assicurando la partecipazione degli abitanti alla protezione degli ecosistemi costieri, basata sulle loro conoscenze e tradizioni locali; garantendo l'interazione tra le isole nelle strategie nazionali costiere, nei piani, nei programmi e negli strumenti di gestione, in particolare nei settori del trasporto, del turismo, della pesca, dei rifiuti e delle risorse idriche.</p>	<p>Si tratta di una norma di principio per la quale non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.</p>
<p>Articolo 13 (<i>Patrimonio culturale</i>)</p>	<p>All'art. 13 si prevede l'adozione di misure idonee alla conservazione e tutela del patrimonio culturale delle zone costiere, incluso il patrimonio culturale subacqueo. In particolare, al comma 3 che gli elementi del patrimonio culturale subacqueo delle zone costiere rimossi dall'ambiente marino siano conservati e gestiti in modo da salvaguardare la loro preservazione nel lungo termine e non siano commercializzati, venduti, comprati o scambiati come beni commerciali.</p>	<p>Si evidenzia la Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale subacqueo, approvata dalla 31ma Conferenza Generale UNESCO il 2 novembre 2001, anche grazie al rilevante contributo dell'Italia, che l'ha ratificata con Legge n. 157 del 23 ottobre 2009. Tale Convenzione ha come obiettivo la salvaguardia del patrimonio culturale delle antiche civiltà del Mediterraneo, affinché, tra l'altro, non sia depredato il ricco patrimonio culturale sottomarino presente nei nostri mari. La Convenzione, inoltre, è richiamata in due leggi statali e precisamente all'art. 94 del codice dei beni culturali e del paesaggio e all'art. 2 della legge n. 61/2006 sulla istituzione di zone di</p>



		protezione ecologica. Per tutto ciò non è previsto alcuno specifico, ulteriore, onere finanziario aggiuntivo.
<p>Articolo 14 <i>(Partecipazione)</i></p>	<p>Con l'art. 14, relativo alla partecipazione (con tale termine includendo, inter alia, organi consultivi, indagini e dibattiti pubblici, partenariato), si prevede l'adozione delle misure necessarie per assicurare il coinvolgimento dei portatori di interessi nelle fasi di formulazione e implementazione delle strategie, piani, programmi o progetti costieri e marini, nonché nei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni.</p>	<p>Si tratta di una norma di principio per la quale non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.</p>
<p>Articolo 15 <i>(Sensibilizzazione, formazione, istruzione e ricerca)</i></p>	<p>L'art. 15, prevede l'impegno a realizzare, a livello nazionale, regionale o locale, attività di sensibilizzazione sulla gestione integrata della zona costiera e a sviluppare programmi educativi e attività di formazione e istruzione.</p> <p>Al comma 2 è previsto che le Parti organizzino, direttamente, nell'ambito di una cooperazione multilaterale o bilaterale o con l'aiuto dell'organizzazione, del centro o delle organizzazioni internazionali interessate, programmi educativi e attività di formazione e pubblica istruzione sulla gestione integrata delle zone costiere intesi a garantire lo sviluppo sostenibile.</p> <p>Al comma 3 è previsto che sia promossa l'attività di ricerca scientifica interdisciplinare, anche attraverso l'istituzione od il sostegno di centri di ricerca specializzati.</p>	<p>Anche per quanto attiene al complesso delle attività previste nel presente articolo è da ritenersi che esse siano tutte attività da inquadrare nel complesso delle attività già esistenti in capo alle amministrazioni competenti per materia e che pertanto la disposizione dell'art. 15 configuri una indicazione di indirizzo politico per la quale non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.</p>
<p>PARTE III</p> <p>STRUMENTI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE</p> <p>Articolo 16</p>	<p>La Parte III riguarda in particolare la predisposizione della strategia mediterranea per la Gestione Integrata della Zona Costiera.</p> <p>L'art. 16 invita a utilizzare, integrare e rafforzare gli opportuni meccanismi di monitoraggio ed osservazione esistenti o, se necessario, a istituirne di nuovi, nonché a predisporre e mantenere aggiornati inventari nazionali sulle zone costiere, che comprendano le pertinenti informazioni sulle risorse e le attività, le istituzioni, la normativa e gli strumenti di</p>	<p>Tale articolo tratta di indicazioni tecnico-operative da applicarsi da parte degli amministratori competenti nel quadro già esistente. Per tali attività di monitoraggio, pertanto,</p>



<i>(Meccanismi e reti di monitoraggio e osservazione)</i>	pianificazione. Il comma 3 prevede la predisposizione concordata di apposito formato e procedura di riferimento per la raccolta dei dati in inventari nazionali.	non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.
Articolo 17 <i>(Strategia mediterranea per la gestione integrata delle zone costiere)</i>	L'art. 17 prevede che le Parti debbano definire, un quadro di riferimento regionale comune per l'GIZC, da implementarsi sia con piani d'azione regionali e altri strumenti operativi, sia con le singole strategie nazionali, tenendo altresì in considerazione la Strategia Mediterranea per lo Sviluppo Sostenibile.	Si tratta di una norma di indirizzo per la quale non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.
Articolo 18 <i>(Strategie, piani e programmi nazionali per le zone costiere)</i>	L'art. 18 reca le previsioni relative ad una Strategie nazionali per la gestione integrata delle zone costiere e dei piani e programmi di attuazione costieri, che devono essere implementati o predisposti. Ai sensi del comma 2, la strategia nazionale deve essere basata sull'analisi della situazione esistente. Al comma 4 si prevede inoltre la definizione di indicatori appropriati per valutare sia l'efficacia delle strategie, dei piani e dei programmi di gestione integrata della zona costiera, sia lo stato di attuazione del Protocollo.	Si tratta di una norma di indirizzo per la quale non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.
Articolo 19 <i>(Valutazione ambientale)</i>	L'art 19 riguarda la VIA e la VAS che interessano le zone costiere	L'articolo non introduce alcuna ulteriore competenza rispetto a quanto già previsto nel contesto italiano, con D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Testo Unico in materia ambientale), si è provveduto a recepire ed attuare la Direttiva 2001/42/CE (c.d. Direttiva VAS), la Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 2003/35/CE. Pertanto non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.
Articolo 20 <i>(Politica fondiaria)</i>	L'art 20 stabilisce che devono essere adottati adeguati strumenti e misure di politica fondiaria, compresa la pianificazione. Al comma 2 si elencano,	Si tratta di una norma di indirizzo per la quale non è previsto alcun tipo di



	in maniera esemplificativa ma non esaustiva, le azioni che le parti potrebbero porre in atto.	onere finanziario aggiuntivo.
<p>Articolo 21 <i>(Strumenti economici, finanziari e fiscali)</i></p>	L' articolo 21 lascia alla discrezionalità delle Parti la decisione di adottare pertinenti strumenti economici, finanziari e/o fiscali destinati al supporto delle iniziative locali, regionali e nazionali per la gestione integrata delle zone costiere.	Tale disposizione, rinviando ogni decisione alla discrezionalità delle Parti, non introduce, pertanto, alcun ulteriore onere finanziario a carico dello Stato
<p>PARTE IV RISCHI CHE INTERESSANO LE ZONE COSTIERE</p> <p>Articolo 22 <i>(Rischi naturali)</i></p> <p>Articolo 23 <i>(Erosione costiera)</i></p> <p>Articolo 24 <i>(Risposta ai disastri naturali)</i></p>	La Parte IV con gli artt. 22, 23 e 24 si riferisce a particolari rischi che interessano le zone costiere, e alle politiche di prevenzione dei pericoli naturali che le parti potrebbero mettere in atto. In particolare si prevede che: <i>“le parti elaborano politiche di prevenzione dei rischi naturali”(art. 22); “al fine di prevenire e mitigare più efficacemente l'impatto negativo dell'erosione costiera, si impegnano ad adottare le misure necessarie per preservare o ripristinare la capacità naturale della costa” (art. 23); promuovere la cooperazione internazionale per far fronte ai disastri naturali, ... coordinare l'utilizzo dei mezzi di rilevamento, allarme e comunicazione...condividere i dati scientifici...” (art24).</i>	Anche per quanto attiene al complesso delle attività previste negli articoli in questione è da ritenersi che esse siano tutte attività da inquadrare nella fattispecie di indirizzi per lo sviluppo di politiche già esistenti in capo alle amministrazioni competenti per materia che, pertanto, non implicano alcun onere finanziario aggiuntivo.



<p>PARTE V</p> <p>COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</p> <p>Articolo 25 <i>(Formazione e ricerca)</i></p> <p>Articolo 26 <i>(Assistenza scientifica e tecnica)</i></p> <p>Articolo 27 <i>(Scambio di informazioni e attività di interesse comune)</i></p> <p>Articolo 28 <i>(Cooperazione transfrontaliera)</i></p> <p>Articolo 29 <i>(Valutazione ambientale transfrontaliera)</i></p>	<p>La Parte V è dedicata alla cooperazione internazionale.</p> <p>Gli artt. da 25 a 29 prevedono la cooperazione, direttamente o con l'aiuto dell'organizzazione o delle organizzazioni internazionali competenti, nella formazione di personale specializzato nella gestione integrata delle zone costiere, supportata, a livello internazionale, dallo scambio di informazioni e dati, nonché dal coordinamento dei programmi di ricerca nazionali (art.25); di fornire assistenza tecnica e scientifica e altre possibili forme di assistenza alle Parti che lo richiedano, anche per quanto riguarda l'accesso a tecnologie ecocompatibili e il trasferimento di tali tecnologie (art. 26); lo scambio di informazioni sull'uso delle migliori pratiche ambientali (art. 27); a coordinare a livello bilaterale o multilaterale, ove del caso, le strategie, i piani e i programmi nazionali riguardanti zone costiere contigue (art. 28).</p>	<p>Trattasi, di previsioni che, concretandosi in indicazioni di principio per lo sviluppo delle pertinenti politiche settoriali degli Stati membri, non richiedono nessuna modifica al quadro istituzionale vigente, le modalità di attuazione sono lasciate alla discrezionalità degli organismi competenti per materia dello Stato membro, esse verranno dunque realizzate mediante la rimodulazione di programmi e meccanismi già esistenti.</p> <p>Anche per quanto attiene al complesso delle attività previste negli articoli in questione è da ritenersi che esse siano tutte attività da inquadrare nella fattispecie di indirizzi per lo sviluppo di politiche già esistenti in capo alle amministrazioni competenti per materia che, pertanto, non implicano alcun onere finanziario aggiuntivo.</p>
--	--	--



<p>PARTE VI</p> <p>Disposizioni istituzionali</p> <p>Articolo 30 <i>(Punti di contatto)</i></p> <p>Articolo 31 <i>(Relazioni)</i></p>	<p>La Parte VI è dedicata alle c.d. disposizioni istituzionali.</p> <p>L'art 30 prevede la designazione di un Focal Point, con il compito di interfacciarsi con il PAP/RAC (Priority Actions Programme Regional Activity Centre) sugli aspetti tecnici e scientifici relativi all'attuazione del Protocollo, nonché di veicolare le pertinenti informazioni a livello nazionale, regionale e locale. L'art 31 prevede che dovranno essere predisposte delle relazioni sull'attuazione del Protocollo e sulle misure adottate, la loro efficacia ed i problemi riscontrati nella loro attuazione, nonché sulla sua implementazione, relazioni queste da sottoporre alle riunioni ordinarie delle Parti Contraenti nella forma ed entro le scadenze stabilite durante gli incontri.</p>	<p>Le attività previste dai due articoli sono già svolte nell'ambito delle correnti attività istituzionali del Ministero della transizione ecologica. Le norme non comportano, pertanto, alcun onere ulteriore a carico dello Stato.</p>
<p>Articolo 32 <i>(Coordinamento istituzionale)</i></p>	<p>L'art 32 attribuisce il coordinamento istituzionale di quanto previsto nel Protocollo all'Organizzazione, con il supporto del PAP/RAC (Priority Actions Programme Regional Activity Centre).</p> <p>L'articolo non riguarda aspetti di competenza degli Stati Parte.</p>	
<p>Articolo 33 <i>(Riunioni delle parti)</i></p>	<p>L'art 33 stabilisce che le riunioni ordinarie delle Parti si svolgono in occasione delle riunioni ordinarie delle Parti Contraenti della Convenzione, fatta salva la possibilità di tenere riunioni straordinarie.</p>	<p>Le attività previste sono già svolte nell'ambito delle correnti attività istituzionali del Ministero della transizione ecologica. La norma non comporta, pertanto, alcun onere ulteriore a carico dello Stato.</p>
<p>PARTE VII</p> <p>DISPOSIZIONI FINALI</p> <p>Articolo 34 <i>(Relazioni con la convenzione)</i></p>	<p>La Parte VII con gli artt. da 34 a 40 prevede le disposizioni finali, concerne le clausole c.d. di stile.</p> <p>In particolare, l'art 34 riporta la clausola secondo la quale le norme della Convenzione riguardanti gli altri Protocolli, devono essere applicate nel rispetto di quanto disposto nel Protocollo GIZC. Nell'art 35 è previsto che le Parti coinvolgeranno, qualora se ne verifichi la necessità, gli Stati e le Organizzazioni internazionali che non sono Parti Contraenti del Protocollo</p>	<p>Le disposizioni previste dagli articoli della Parte VII, per la loro natura eminentemente procedimentale e formale, non contengono elementi suscettibili di produrre alcuna spesa aggiuntiva.</p>



<p>Articolo 35 <i>(Relazioni con i terzi)</i></p> <p>Articolo 36 <i>(Firma)</i></p> <p>Articolo 37 <i>(Ratifica, accettazione o approvazione)</i></p> <p>Articolo 38 <i>(Adesione)</i></p> <p>Articolo 39 <i>(Entrata in vigore)</i></p> <p>Articolo 40 <i>(Testi facenti fede)</i></p>	<p>nelle attività di implementazione dello stesso. Inoltre, è previsto che le Parti non intraprenderanno azioni in contrasto con i principi e gli obiettivi del Protocollo. L'art 36 riporta la clausola di stile sulla firma del Protocollo, aperto alla firma a Madrid, Spagna, dal 21 gennaio 2008 fino al 20 gennaio 2009. L'art 37 riporta la clausola sulla ratifica, accettazione o approvazione del Protocollo, individuando nel Governo della Spagna il depositario del Protocollo. L'art 38 riporta la clausola di stile per l'adesione al Protocollo, a decorrere dal 21 gennaio 2009. L'art 39 prevede che il Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al giorno in cui verranno depositati almeno sei strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. L'art 40 riporta la clausola di stile sui testi facenti fede del Protocollo che sono i testi in arabo, inglese, francese e spagnolo.</p>	
---	---	--



Relazione tecnica

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

La **Parte I** delinea gli obblighi principali e l'ambito di applicazione del Protocollo.

Articolo 1 (*Obblighi generali*)

L'**art. 1** contiene l'obbligo generale per le Parti contraenti di predisporre un quadro comune per la gestione integrata della zona costiera Mediterranea

L'articolo 1 costituisce una disposizione di natura strategica e stabilisce la necessità di promuovere la sincronizzazione e omogeneizzazione tra le Parti contraenti attraverso lo sviluppo di un quadro comune per la GIZC.

Questa attività è portata avanti, in particolare, attraverso lo sviluppo del Common Regional Framework ICZM, il cui sviluppo è realizzato all'interno del capitolo di bilancio dello stato di previsione del MASE riferito alla Convenzione di Barcellona (cap. 1628, PG 1 e 2)

Non è previsto quindi alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo

Articolo 2 (*Definizioni*)

L'**art. 2** contiene le definizioni, tra cui quelle di "Zona costiera" e "Gestione integrata della zona costiera".

Non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.

Articolo 3 (*Ambito di applicazione geografico*)

L'**art. 3** individua l'ambito geografico di applicazione del Protocollo nell'area del Mare Mediterraneo. Non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.

Articolo 4 (*Riserva di diritti*)

L'**art. 4** sulla riserva di diritti riporta una clausola di stile, volta a salvaguardare i diritti delle parti relative al diritto del mare, le sovranità e giurisdizioni nazionali e le eventuali disposizioni più rigorose contenute in altri strumenti e programmi nazionali. E' altresì previsto che quanto disposto dal Protocollo non pregiudicherà le attività e le strutture destinate alla sicurezza e alla difesa nazionale, le quali però dovranno, nei limiti di quanto sia ragionevole e attuabile, essere realizzate o stabilite conformemente al Protocollo.

Tale previsione non presuppone alcun obbligatorio adeguamento dell'ordinamento interno, nei limiti summenzionati, al fine di recepire i principi GIZC a cui uniformare la normativa riguardante le attività e le strutture destinate alla sicurezza e alla difesa nazionale e non prevede quindi per esplicita conformazione dell'articolo, alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo a carico dello Stato.

Articolo 5 (*Obiettivi della gestione integrata delle zone costiere*)



L'**art. 5** individua obiettivi di portata generale e di indirizzo della gestione integrata delle zone costiere, quali: agevolare lo sviluppo sostenibile, preservare le zone costiere, garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse nazionali.

Non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.

Articolo 6 (*Principi generali della gestione integrata delle zone costiere*)

L' **art. 6** individua i principi generali ai quali si deve attenere la gestione integrata della zone costiere: prendere in considerazione il patrimonio biologico e naturale e l'interdipendenza marino-terrestre, tener conto di tutti gli elementi (idrologici, climatici, socio-economici..), applicare l'approccio ecosistemico, garantire una governance appropriata e partecipata, garantire un coordinamento istituzionale intersettoriale, elaborare strategie, piani e programmi territoriali che tengano conto dello sviluppo urbano, tener conto delle diverse attività presenti, garantire una distribuzione bilanciata degli usi, effettuare valutazioni dei rischi associati alle varie attività umane e infrastrutture, prevenire i danni all'ambiente costiero.

Non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.

La pianificazione e gestione delle zone costiere è già improntata ai criteri elencati nell'art 6, in base a quanto previsto dalle Direttive UE applicabili (es Strategia marina, Pianificazione Spaziale Marittima) e dalla Convenzione di Barcellona.

L'approccio eco sistemico applicato alle attività marittime, peraltro, non comporta di per sé un onere finanziario, ma solo un approccio metodologico.

Articolo 7 (*Coordinamento*)

L'**art 7** prevede che le parti assicurino il necessario coordinamento istituzionale e organizzino un adeguato coordinamento tra la varie autorità competenti per le parti marine e terrestri delle zone costiere, nonché tra autorità nazionali, regionali e locali.

Non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.

Le attività di coordinamento sono svolte nel quadro di quelle istituzionali già esistenti, in linea con le pertinenti direttive dell'Unione europea e con la Convenzione di Barcellona.

La copertura finanziaria delle attività suddette è assicurata pertanto attraverso le risorse già stanziare sui capitoli di bilancio previsti per il coordinamento tra le Autorità Competenti a livello nazionale, regionale e locale nell'ambito della Direttiva Quadro sulla Strategia Marina, recepita con D.lgs. 13 ottobre 2010, n. 190, artt. 4, 5 e 6), della Direttiva Quadro Acque recepita con D.lgs. 152/2006 (Parte Terza, Sezione I, Capo II), della Direttiva sulla Pianificazione Spaziale Marittima (D.lgs. 17 ottobre 2016, n. 201, artt. 6 e 7 e relative Linee Guida di cui al D.P.C.M. 1° dicembre 2017) e della Convenzione di Barcellona. Si tratta dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: capitolo 1644 piano gestionale 04 e 06 e capitolo 1628 piano gestionale 01 e piano gestionale 02.

PARTE II

ELEMENTI DELLA GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE

La **Parte II**, nell'enunciare gli elementi della gestione integrata della zona costiera prevede che le Parti includano nelle loro misure nazionali criteri per l'uso sostenibile della zona costiera.



Articolo 8 (*Protezione e uso sostenibile delle zone costiere*)

L'**articolo 8** contiene una serie di elementi e principi della GIZC a cui le parti si attengono; tra queste l'istituzione, nelle aree costiere, di una zona dove non è permesso edificare (zona di rispetto), che non può essere inferiore a 100 metri.

Inoltre le Parti sono invitate ad adoprarsi affinché nei loro strumenti giuridici siano integrati criteri per l'utilizzo sostenibile delle zone costiere.

Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, la fascia di rispetto sottoposta a vincolo paesaggistico è prevista dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42. – “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, come corretto e integrato dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 157. La larghezza di tale fascia di rispetto è di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare. Alcune Regioni hanno adottato fasce di rispetto ancora più estese.

Ai sensi dell'art. 142 dello stesso “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, tale zona di rispetto riguarda tutta la costa, ad eccezione di determinate aree espressamente indicate.

Come si evince da queste e altre disposizioni, le esigenze ambientali sono già integrate nella gestione e nell'utilizzo del demanio marittimo.

In particolare con riferimento al paragrafo 3, lettera c, che prevede “l'integrazione delle esigenze di tutela ambientale nelle regole di gestione e di utilizzo del demanio marittimo pubblico”, si evidenzia che questo particolare aspetto è già disciplinato nell'ambito delle attività nazionali previste dalla Direttiva Quadro sulla Pianificazione Spaziale Marittima, attuata con D.lgs. 17 ottobre 2016, n. 201, art. 1 e relative Linee Guida di cui al D.p.c.m. 1° dicembre 2017. In particolare, il Capitolo 3 delle Linee Guida PSM stabilisce che:

“i piani di gestione dello spazio marittimo, nell'indicazione degli obiettivi sopra richiamati, mireranno a sviluppare proposte, direttive e raccomandazioni per un processo operativo e transfrontaliero di pianificazione marittima che:

- a) permetta lo sviluppo di diverse attività marittime, prevenendo conflitti per l'uso dello spazio e assicurando allo stesso tempo un buono stato degli ecosistemi marini e la fornitura dei Servizi Ecosistemici;
- b) accresca il coordinamento tra le amministrazioni attraverso l'uso di un unico strumento per conciliare lo sviluppo di una serie di attività marittime, garantendo maggiore semplicità e costi più contenuti.
- q) persegua l'obiettivo di valorizzazione della redditività degli asset pubblici e delle concessioni demaniali marittime e minerarie in linea con gli indirizzi formulati dal Governo nel Documento di economia e finanza e con gli interventi di riordino della materia, assicurando il coinvolgimento delle Amministrazioni impegnate nell'attuazione di detti indirizzi”.

Inoltre si evidenzia che il D.lgs. 59/2010, all'art. 16 relativo alla “Selezione tra diversi candidati”, al comma 2, per quanto attiene anche alle concessioni demaniali marittime, prevede che “Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.

Per quanto illustrato, dall'attuazione della suddetta disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente agli elementi contenuti in tale articolo, tali previsioni sono allo stato attuale in vigore e cogenti nell'ordinamento giuridico italiano. Nello specifico, come evidenziato nella relazione finanziaria, la fascia di rispetto sottoposta a vincolo paesaggistico è prevista dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42. — “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi dell'articolo 10 della



legge 6 luglio 2002, n. 137, come corretto e integrato dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 157. La larghezza di tale fascia di rispetto è di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare. Alcune Regioni hanno adottato delle fasce di rispetto ancora più estese. Ai sensi dell'art. 142 dello stesso "Codice dei beni culturali e del paesaggio", tale zona di rispetto riguarda tutta la costa, ad eccezione di determinate aree espressamente indicate.

Articolo 9 (*Attività economiche*)

L'**art. 9** è sostanzialmente una disposizione di portata generale che include criteri e principi da applicare nella determinazione delle politiche pubbliche relative ai rispettivi settori. Il primo comma prevede tra l'altro (*lett. e*) che le parti definiscano indicatori dello sviluppo delle attività economiche al fine di garantire l'uso sostenibile delle zone costiere e ridurre le pressioni eccedenti la capacità di carico; (*lett. f*) promuovere codici di buone pratiche a livello di autorità pubbliche, operatori economici e organizzazioni non governative.

Al secondo comma si prendono in considerazione una serie di attività economiche per le quali le parti convengono sulla necessità di dover garantire determinati aspetti. In particolare per *a) l'agricoltura e l'industria*, garantire una tutela ambientale nella localizzazione e svolgimento delle pertinenti attività, in modo da salvaguardare gli ecosistemi ed i paesaggi costieri e prevenire l'inquinamento; per *b) la pesca*, di tener conto della necessità di proteggere le zone di pesca e garantire che le pratiche di pesca siano compatibili con un uso sostenibile delle risorse naturali marine; *c) per l'acquacoltura*, *i)* di tener conto della necessità di proteggere le zone di acquacoltura e molluschicoltura/crostacei coltura nella realizzazione di progetti di sviluppo e *ii)* disciplinare l'acquacoltura controllando l'utilizzo dei fattori produttivi e il trattamento dei rifiuti ; *d) per il turismo e attività sportive e ricreative*, incoraggiare promuovere e disciplinare la loro sostenibilità; *e) per l'utilizzo di specifiche risorse naturali*, *i)* subordinare ad autorizzazione preventiva l'escavazione e l'estrazione di minerali, l'utilizzo di acqua di mare negli impianti di desalinizzazione, lo sfruttamento di materiale inerte, *ii)* prevedendo la regolamentazione ovvero il divieto dell'estrazione di sabbia, nonché *iii)* il monitoraggio delle falde acquifere costiere e delle zone dinamiche di contatto o di interfaccia fra l'acqua dolce e salata; *f) le infrastrutture, gli impianti energetici, i porti e le opere e strutture marittime*, da sottoporre ad autorizzazione in modo da minimizzare o compensare, con misure non finanziarie, il loro impatto negativo sugli ecosistemi, sui paesaggi e sulla geomorfologia costiera; per *g) le attività marittime* si prevede che esse debbano svolgersi in modo da garantire la conservazione degli ecosistemi costieri.

L'insieme delle attività richiamate nella norma in questione sono da considerarsi nel complesso indicazioni di indirizzo in capo alle amministrazioni competenti per materia rispetto alle politiche settoriali riportate.

L'insieme delle attività richiamate nella norma in questione sono da considerarsi nel complesso indicazioni di indirizzo in capo alle amministrazioni competenti per materia rispetto alle politiche settoriali riportate, ad esempio nel quadro delle procedure VIA e IPPC, che garantiscono la sostenibilità ed il mantenimento dei servizi eco sistemici.

La norma non comporta pertanto alcun onere ulteriore a carico dello Stato.

Per quanto attiene alla *lett. e ed f*, si rappresenta che nell'ambito della Regione Mediterranea, sono già finanziate dall'Italia attività nell'ambito della Convenzione di Barcellona (capitolo 1628 P.G. 01 e P.G.02 dello stato di previsione del MASE). Dal punto di vista comunitario e di implementazione nazionale, si fa riferimento alle attività in essere e quindi già finanziate attraverso le risorse stanziare sui capitoli di bilancio previsti nell'ambito della Direttiva Quadro sulla Strategia Marina (D.lgs. 13 ottobre 2010, n. 190), capitolo 1644 P.G. 04 e 06 dello stato di previsione del MASE. Si precisa, inoltre, che l'insieme delle attività richiamate nella norma in questione sono allo stato attuale già oggetto di disposizioni in vigore e cogenti nell'ordinamento giuridico italiano, strutturate attraverso



l'integrazione di molteplici strumenti di pianificazione quali la Direttiva sulla Pianificazione Spaziale Marittima (D.lgs. 17 ottobre 2016, n. 201), gli strumenti di pianificazione ambientale adottati dalle regioni e la Comunicazione della Commissione sulla valutazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa. Nello specifico, le competenze inerenti la difesa e la gestione integrata delle coste sono state affidate alle regioni con la L.

59/97, il D.Lgs. 112/98 e il D.Lgs. 86/99, che conferiscono e disciplinano le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali. Le regioni, secondo le disposizioni del D.Lgs. 112/98 (art. 89 comma 1 lett. h), e le Autorità di Bacino, secondo quelle della L 183/89 e il successivo DL 180/98, e il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., hanno promulgato norme ed elaborato piani e programmi di tutela e di difesa delle coste. Il D.Lgs. 49/2010 per l'attuazione della Direttiva Alluvioni ha previsto entro il 2015 la definizione da parte delle Regioni di Piani di Gestione del rischio da inondazione con azioni di mitigazione anche per le zone costiere. Tali piani vengono predisposti a livello di distretto idrografico e aggiornati ogni 6 anni al fine di adeguare la gestione del rischio di alluvioni alle mutate condizioni del territorio, anche tenendo conto del probabile impatto dei cambiamenti climatici sul verificarsi di alluvioni.

Altra attività incentrata sulle tematiche previste alle *lett. e ed f*, è il progetto "CAMP Italia", avente l'obiettivo principale di sviluppare e attuare strategie e procedure per lo sviluppo sostenibile delle aree costiere, in particolare identificando e testando metodologie e strumenti ad hoc per la gestione integrata della fascia costiera (ICZM), ai fini dell'implementazione di quanto previsto dal Protocollo. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con UNEP/MAP, e si è incentrato in particolare su tre aree tematiche:

- la pianificazione delle aree costiere terrestri e marine;
- protezione, salvaguardia e recupero degli habitat costieri e marini;
- sostenibilità della pressione sociale ed economica sulle aree costiere.

In riferimento alla *lett. c*, si fa riferimento alle azioni già effettuate nell'ambito del D.lgs. 152/2006 (Art. 111) e nell'ambito dei progetti nazionali (Progetto GIACOMED), nell'ambito dei progetti regionali in ambito di implementazione dell'acquacoltura in coerenza con i principi previsti dall'ICZM. Inoltre in capo al MIPAAF, ai sensi dell'articolo 34 "Promozione dell'acquacoltura sostenibile", del Regolamento 1380/2013/UE sulla Politica Comune della Pesca, gli Stati membri definiscono un Piano Strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura sul loro territorio.

Più in generale, al fine di garantire l'uso sostenibile delle attività economiche incidenti sulle zone costiere, e ridurre le pressioni eccedenti la capacità di carico promuovendo lo sviluppo di buone pratiche si fa riferimento alla Pianificazione Spaziale Marittima, D.lgs. 17 ottobre 2016, n. 201, art. 1 e relative Linee Guida di cui al D.P.C.M. 1° dicembre 2017.

Nell'ambito del punto i e ii della *lett. e*, si fa riferimento a quanto già regolamentato nell'ambito della Direttiva Quadro Acque, recepita con D.lgs. 152/2006, (Art. 109). Per quanto riguarda le autorizzazioni di competenza Regionale si fa riferimento al D.lgs. 15 luglio 2016, n. 173. Inoltre in relazione al divieto di estrazione di sabbie, si rimanda all'art 1162 del codice della navigazione, nonché alle ordinanze delle Capitanerie di Porto laddove siano riconosciute esigenze di tutela della sicurezza della navigazione e della balneazione ed ai fini del sicuro ed ordinato svolgimento delle attività marittimo-portuali e dell'esercizio dei relativi poteri di polizia.

Le attività di cui alla *lett. e, iii*, risultano già contenute all'interno delle attività previste dalla Direttiva Quadro Sulla Strategia Marina, recepita con D.lgs. 13 ottobre 2010, n. 190, Art. 7) e dalla Direttiva Quadro Acque recepita con D.lgs. 152/2006.

Nell'ambito del procedimento autorizzativo di cui alle lettere f e g, si fa riferimento a quanto disposto, in materia di valutazioni ambientali, dalla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e a quanto già previsto,



in materia di Pianificazione Spaziale Marittima, dal D.lgs. 17 ottobre 2016, n. 201, all'art. 1 e alle relative Linee Guida di cui al D.P.C.M. 1° dicembre 2017.

Dall'attuazione della disposizione, pertanto, non derivano oneri a carico dello Stato.

Articolo 10 (*Ecosistemi costieri particolari*)

Con l'**art. 10** si intendono preservare le caratteristiche di quegli ecosistemi costieri che si considerano particolari in quanto fragili e che come tali richiedono l'adozione di misure specifiche. In particolare, per 1. le *Zone umide e gli estuari*, si richiede che le parti *b)* adottino opportune misure volte a disciplinare o, se necessario, a vietare l'esercizio di attività che possono avere effetti negativi sulle zone umide e sugli estuari; *c)* procedano, per quanto possibile, al ripristino delle zone umide costiere degradate, al fine di ripristinare il loro ruolo positivo nei processi ambientali costieri; 2. gli *habitat marini*, si richiede di *a)* adottare misure volte a garantire, mediante interventi legislativi, pianificazione e gestione, la protezione e la conservazione delle aree marine e costiere, con particolare riguardo a quelle che ospitano habitat e specie di elevato valore conservazionistico; *b)* si impegnano a promuovere la cooperazione regionale e internazionale per l'attuazione di programmi comuni di protezione degli habitat marini; 3. le *foreste e i boschi costieri*, si richiede l'adozione di misure che mirano a preservarli o a svilupparli, in particolare quelli ubicati all'esterno delle aree specialmente protette.

Anche per quanto attiene al complesso delle attività previste nel presente articolo è da ritenersi che esse siano tutte attività da inquadrare nel complesso di quelle già esistenti in capo alle amministrazioni competenti per materia nonché già previste da esistenti normative nazionali, in particolare di recepimento di Direttive Comunitarie in materia, che come tali non richiedono specifici, ulteriori, oneri finanziari.

La norma non comporta pertanto alcun onere ulteriore a carico dello Stato.

Articolo 11 (*Paesaggi costieri*)

Con l'**art. 11** si prevede la protezione dei paesaggi costieri attraverso la legislazione, la pianificazione e la gestione, nonché attraverso la promozione della cooperazione regionale ed internazionale, in particolare con l'implementazione di azioni comuni per i paesaggi costieri transfrontalieri.

Per quanto riguarda l'Italia, si ricorda che con Legge 9 gennaio 2006 n. 14, si è provveduto alla ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000. Pertanto, già con tale Convenzione l'Italia, insieme agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ha inteso promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio, inteso come parte del territorio.

Si tratta pertanto di una norma di principio per la quale non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.

Articolo 12 (*Isole*)

All'**art. 12** si prevede l'impegno di accordare una particolare protezione alle isole, incluse le piccole isole, attraverso la promozione di attività eco-sostenibili; assicurando la partecipazione degli abitanti alla protezione degli ecosistemi costieri, basata sulle loro conoscenze e tradizioni locali; garantendo l'interazione tra le isole nelle strategie nazionali costiere, nei piani, nei programmi e negli strumenti



di gestione, in particolare nei settori del trasporto, del turismo, della pesca, dei rifiuti e delle risorse idriche.

Le attività relative all'articolo 12, sono attualmente in sviluppo attraverso progetti finanziati nell'ambito Comunitario (Fondi INTERREG) e fondi di sviluppo regionale.

Articolo 13 (*Patrimonio culturale*)

All'**art. 13** si prevede l'adozione di misure idonee alla conservazione e tutela del patrimonio culturale delle zone costiere, incluso il patrimonio culturale subacqueo. In particolare, al comma 3 che gli elementi del patrimonio culturale subacqueo delle zone costiere rimossi dall'ambiente marino siano conservati e gestiti in modo da salvaguardare la loro preservazione nel lungo termine e non siano commercializzati, venduti, comprati o scambiati come beni commerciali.

Le attività sono ricomprese all'interno di quanto previsto in materia dalla Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale subacqueo, approvata dalla 31ma Conferenza Generale UNESCO il 2 novembre 2001, ratificata con Legge n. 157 del 23 ottobre 2009. Tale Convenzione ha come obiettivo la salvaguardia del patrimonio culturale delle antiche civiltà del Mediterraneo, affinché, tra l'altro, non sia depredato il ricco patrimonio culturale sottomarino presente nei nostri mari. La Convenzione, inoltre, è richiamata in due leggi statali e precisamente all'art. 94 del codice dei beni culturali e del paesaggio e all'art. 2 della legge n. 61/2006 sulla istituzione di zone di protezione ecologica.

L'attività di conservazione e tutela del patrimonio culturale delle zone costiere, incluso il patrimonio culturale subacqueo risulta ricompresa inoltre nell'ambito della Pianificazione Spaziale Marittima, di cui al D.lgs. 17 ottobre 2016, n. 201, all'art. 1 e relative Linee Guida di cui al D.p.c.m. 1° dicembre 2017, la cui attuazione ed implementazione rientra nelle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 14 (*Partecipazione*)

Con l'**art. 14**, relativo alla partecipazione (con tale termine includendo, inter alia, organi consultivi, indagini e dibattiti pubblici, partenariato), si prevede l'adozione delle misure necessarie per assicurare il coinvolgimento dei portatori di interessi nelle fasi di formulazione e implementazione delle strategie, piani, programmi o progetti costieri e marini, nonché nei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni.

Si tratta di una norma di principio per la quale non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.

Articolo 15 (*Sensibilizzazione, formazione, istruzione e ricerca*)

L'**art. 15**, prevede l'impegno a realizzare, a livello nazionale, regionale o locale, attività di sensibilizzazione sulla gestione integrata della zona costiera e a sviluppare programmi educativi e attività di formazione e istruzione.

Al comma 2 è previsto che le Parti organizzino, direttamente, nell'ambito di una cooperazione multilaterale o bilaterale o con l'aiuto dell'organizzazione, del centro o delle organizzazioni internazionali interessate, programmi educativi e attività di formazione e pubblica istruzione sulla gestione integrata delle zone costiere intesi a garantirne lo sviluppo sostenibile.

Al comma 3 è previsto che sia promossa l'attività di ricerca scientifica interdisciplinare, anche



attraverso l'istituzione od il sostegno di centri di ricerca specializzati.

La disposizione dell'art. 15 configura una indicazione di indirizzo politico per la quale non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo. Nello specifico, il MASE sostiene l'ISPRA in virtù di una Convenzione Triennale 2019-2021 che designa tale ente pubblico di ricerca quale Istituto tecnico scientifico di riferimento di cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale nell'esercizio delle funzioni in materia di protezione, controllo e ricerca ambientale. Tra le attività enucleate nella convenzione, sono previsti servizi di supporto tecnico-scientifico al MASE per l'attuazione della normativa e di convenzioni internazionali, direttive e regolamenti comunitari in tema di biodiversità ed ecosistemi marini e terrestri, tra i quali anche la Convenzione di Barcellona e quindi il protocollo in oggetto. Inoltre la Convenzione triennale 2019-2021 ISPRA — MASE prevede tra le Attività nell'ambito del Piano Triennale 2019-2021 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) un particolare tema che si riferisce all' Educazione ambientale e alla sostenibilità con l'obiettivo di definire ed accrescere il ruolo e il contributo dell'SNPA nel quadro nazionale dell'educazione ambientale. Le attività di ISPRA, previste nella Convenzione triennale, sono state ulteriormente ribadite ed inserite nelle Linee prioritarie di azione di supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nella recente Direttiva Generale, firmata dal Ministro il 21/12/2021, concernente lo svolgimento delle funzioni e dei compiti facenti capo all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per il triennio 2021- 2023. Inoltre, le attività di sensibilizzazione ed i programmi educativi rientrano nella competenza dello stesso MASE, nel limite dei fondi disponibili per le stesse. L'Italia già provvede a sostenere centri specializzati in ricerca e sensibilizzazione in tema ICZM, sia a livello nazionale che regionale (ISPRA, già menzionato, Gruppo Nazionale per la Ricerca sull'Ambiente Costiero, CNR IBIMET, ENEA S.TERESA).

Le attività risultano ricomprese all'interno del Programma di lavoro e Budget della Convenzione di Barcellona e nell'ambito dell'Accordo bilaterale stipulato tra il MASE e l'UNEP/MAP, che prevede il finanziamento di specifiche ed ulteriori attività ICZM da parte del MASE.

Le attività in argomento risultano inoltre sviluppate nell'ambito del Progetto "CAMP Italia", avente l'obiettivo principale di sviluppare e attuare strategie e procedure per lo sviluppo sostenibile delle aree costiere, in particolare identificando e testando metodologie e strumenti ad hoc per la gestione integrata della fascia costiera (ICZM), ai fini dell'implementazione di quanto previsto dal Protocollo. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con UNEP/MAP, e si è incentrato in particolare su tre aree tematiche:

- la pianificazione delle aree costiere terrestri e marine;
- la protezione, la salvaguardia e il recupero degli habitat costieri e marini;
- la sostenibilità della pressione sociale ed economica sulle aree costiere.

Per le attività in argomento, l'Italia è inoltre impegnata nell'ambito dell'accordo RAMOGE tra Francia e Principato di Monaco, per la promozione della ricerca scientifica interdisciplinare sull'ICZM, attraverso diversi progetti di ricerca finanziati dalla Commissione RAMOGE.

PARTE III

STRUMENTI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE

La **Parte III** riguarda in particolare la predisposizione della strategia mediterranea per la Gestione Integrata della Zona Costiera.

Articolo 16 (*Meccanismi e reti di monitoraggio e osservazione*)



L'art. 16 invita a utilizzare, integrare e rafforzare gli opportuni meccanismi di monitoraggio ed osservazione esistenti o, se necessario, a istituirne di nuovi, nonché a predisporre e mantenere aggiornati inventari nazionali sulle zone costiere, che comprendano le pertinenti informazioni sulle risorse e le attività, le istituzioni, la normativa e gli strumenti di pianificazione.

Il comma 3 prevede la predisposizione concordata di apposito formato e procedura di riferimento per la raccolta dei dati in inventari nazionali.

Tale articolo reca indicazioni tecnico-operative da applicarsi da parte delle amministrazioni competenti nell'ambito del quadro normativo vigente. Le attività di monitoraggio e tenuta degli inventari dei dati sono previste nell'ambito della Direttiva Quadro sulla Strategia Marina (D.lgs. 13 ottobre 2010, n. 190) e della Direttiva sulla Pianificazione Spaziale Marittima (D.lgs. 17 ottobre 2016, n. 201).

Le attività risultano inoltre ricomprese all'interno del Programma di lavoro e Budget della Convenzione di Barcellona, che prevede lo sviluppo di una roadmap finalizzata all'implementazione del Common Regional Framework for ICZM.

L'attività di monitoraggio e inventariato è già svolta nel quadro dell'attuazione della Direttiva Strategia Marina (capitolo 1644 piano gestionale 04 e 06 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica).

Articolo 17 (*Strategia mediterranea per la gestione integrata delle zone costiere*)

L'art. 17 prevede che le Parti debbano definire, un quadro di riferimento regionale comune per l'GIZC, da implementarsi sia con piani d'azione regionali e altri strumenti operativi, sia con le singole strategie nazionali, tenendo altresì in considerazione la Strategia Mediterranea per lo Sviluppo Sostenibile.

Si tratta di una norma di indirizzo per la quale non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.

Articolo 18 (*Strategie, piani e programmi nazionali per le zone costiere*)

L'art. 18 reca le previsioni relative ad una Strategie nazionali per la gestione integrata delle zone costiere e dei piani e programmi di attuazione costieri, che devono essere implementati o predisposti. Ai sensi del comma 2, la strategia nazionale deve essere basata sull'analisi della situazione esistente. Al comma 4 si prevede inoltre la definizione di indicatori appropriati per valutare sia l'efficacia delle strategie, dei piani e dei programmi di gestione integrata della zona costiera, sia lo stato di attuazione del Protocollo.

Si tratta di una norma di indirizzo per la quale non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.

Articolo 19 (*Valutazione ambientale*)

L'art 19 riguarda la VIA e la VAS che interessano le zone costiere

L'articolo non introduce alcuna ulteriore competenza rispetto a quanto già previsto nel contesto italiano, con D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Testo Unico in materia ambientale), si è provveduto a recepire ed attuare la Direttiva 2001/42/CE (c.d. Direttiva VAS), la Direttiva 85/337/CEE, come



modificata dalle Direttive 97/11/CE e 2003/35/CE. Pertanto non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.

Articolo 20 (*Politica fondiaria*)

L'**art 20** stabilisce che devono essere adottati adeguati strumenti e misure di politica fondiaria, compresa la pianificazione. Al comma 2 si elencano, in maniera esemplificativa ma non esaustiva, le azioni che le parti potrebbero porre in atto.

Si tratta di una norma di indirizzo per la quale non è previsto alcun tipo di onere finanziario aggiuntivo.

Articolo 21 (*Strumenti economici, finanziari e fiscali*)

L'**articolo 21** lascia alla discrezionalità delle Parti la decisione di adottare pertinenti strumenti economici, finanziari e/o fiscali destinati al supporto delle iniziative locali, regionali e nazionali per la gestione integrata delle zone costiere.

Tale disposizione, rinviando ogni decisione alla discrezionalità delle Parti, non prevede al momento obblighi finanziari aggiuntivi a livello nazionale. Eventuali oneri, connessi ad esigenze di finanziamento o coperture aggiuntive, potrebbero verificarsi a seguito di successive ed ulteriori valutazioni conseguenti alla definizione di un piano nazionale ICZM, in coordinamento con gli esistenti piani regionali ICZM, già finanziati. Si tratta quindi di attività discrezionali, che allo stato non sono previste né prevedibili e pertanto non comportano costi necessariamente connessi con la ratifica del protocollo ICZM. Nell'eventualità che a seguito di successive iniziative derivino ulteriori oneri, ad essi si provvederà con appositi provvedimenti legislativi.

PARTE IV

RISCHI CHE INTERESSANO LE ZONE COSTIERE

Articolo 22 (*Rischi naturali*), Articolo 23 (*Erosione costiera*), Articolo 24 (*Risposta ai disastri naturali*)

La **Parte IV** con gli **artt. 22, 23 e 24** si riferisce a particolari rischi che interessano le zone costiere, e alle politiche di prevenzione dei pericoli naturali che le parti potrebbero mettere in atto. In particolare si prevede che: "*le parti elaborano politiche di prevenzione dei rischi naturali*" (art. 22); "*al fine di prevenire e mitigare più efficacemente l'impatto negativo dell'erosione costiera, si impegnano ad adottare le misure necessarie per preservare o ripristinare la capacità naturale della costa*" (art. 23); "*promuovere la cooperazione internazionale per far fronte ai disastri naturali, ... coordinare l'utilizzo dei mezzi di rilevamento, allarme e comunicazione...condividere i dati scientifici...*" (art.24).

Anche per quanto attiene al complesso delle attività previste negli articoli in questione è da ritenersi che esse siano tutte attività da inquadrare nella fattispecie di indirizzi per lo sviluppo di politiche già esistenti in capo alle amministrazioni competenti per materia che, pertanto, non implicano alcun onere finanziario aggiuntivo.

PARTE V

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE



Articolo 25 (*Formazione e ricerca*), Articolo 26 (*Assistenza scientifica e tecnica*), Articolo 27 (*Scambio di informazioni e attività di interesse comune*), Articolo 28 (*Cooperazione transfrontaliera*), Articolo 29 (*Valutazione ambientale transfrontaliera*)

La **Parte V** è dedicata alla cooperazione internazionale.

Gli artt. da **25 a 29** prevedono la cooperazione, direttamente o con l'aiuto dell'organizzazione o delle organizzazioni internazionali competenti, nella formazione di personale specializzato nella gestione integrata delle zone costiere, supportata, a livello internazionale, dallo scambio di informazioni e dati, nonché dal coordinamento dei programmi di ricerca nazionali (*art. 25*); di fornire assistenza tecnica e scientifica e altre possibili forme di assistenza alle Parti che lo richiedano, anche per quanto riguarda l'accesso a tecnologie ecocompatibili e il trasferimento di tali tecnologie (*art. 26*); lo scambio di informazioni sull'uso delle migliori pratiche ambientali (*art. 27*); a coordinare a livello bilaterale o multilaterale, ove del caso, le strategie, i piani e i programmi nazionali riguardanti zone costiere contigue (*art. 28*).

Le attività risultano ricomprese all'interno del Programma di lavoro e Budget della Convenzione di Barcellona, con particolare riferimento alle attività in corso da parte del PAP/RAC, relative all'implementazione di uno strumento online finalizzato a facilitare gli scambi tra i progetti CAMP Nazionali e potenziare la loro rete.

Inoltre nell'ambito dell'Accordo bilaterale stipulato tra il MASE e l'UNEP/MAP, è previsto il finanziamento di specifiche ed ulteriori attività ICZM.

Per le attività in argomento, L'Italia è inoltre impegnata nell'ambito dell'accordo RAMOGE tra Francia e Principato di Monaco, per la promozione della ricerca scientifica interdisciplinare sull'ICZM, attraverso diversi progetti di ricerca finanziati dalla Commissione RAMOGE. Le attività relative all'articolo 29 risultano disciplinate nell'ambito della Convenzione di Barcellona, nell'ambito dell'implementazione del Common Regional Framework for ICZM.

Le attività di formazione di personale specializzato nella gestione integrata delle zone costiere non implicano alcun onere finanziario aggiuntivo in quanto, essendo le modalità di attuazione lasciate alla discrezionalità degli organismi competenti per materia dello Stato membro, verranno realizzate mediante la rimodulazione di programmi e meccanismi già esistenti.

PARTE VI

Disposizioni istituzionali

La **Parte VI** è dedicata alle c.d. disposizioni istituzionali.

Articolo 30 (*Punti di contatto*) e Articolo 31 (*Relazioni*)

L'**art 30** prevede la designazione di un Focal Point, con il compito di interfacciarsi con il PAP/RAC (Priority Actions Programme Regional Activity Centre) sugli aspetti tecnici e scientifici relativi all'attuazione del Protocollo, nonché di veicolare le pertinenti informazioni a livello nazionale, regionale e locale. L'**art 31** prevede che dovranno essere predisposte delle relazioni sull'attuazione del Protocollo e sulle misure adottate, la loro efficacia ed i problemi riscontrati nella loro attuazione, nonché sulla sua implementazione, relazioni queste da sottoporre alle riunioni ordinarie delle Parti Contraenti nella forma ed entro le scadenze stabilite durante gli incontri.

Le attività previste dai due articoli sono già svolte nell'ambito delle correnti attività istituzionali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che assicura la partecipazione dall'Italia, in



qualità di Stato Membro ai lavori della Convenzione di Barcellona e dei suoi Protocolli. E' stata infatti prevista la designazione di un Rappresentante (National Focal Point) della Direzione Generale per la protezione della natura e del mare, che già svolge queste attività di raccordo ed interfaccia con il PAP/RAC (capitolo 1628 P.G. 01 E P.G. 02 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica).

Le norme non comportano, pertanto, alcun onere ulteriore a carico dello Stato.

Articolo 32 (*Coordinamento istituzionale*)

L'**art 32** attribuisce il coordinamento istituzionale di quanto previsto nel Protocollo all'Organizzazione, con il supporto del PAP/RAC (Priority Actions Programme Regional Activity Centre).

L'articolo non riguarda aspetti di competenza degli Stati Parte.

Articolo 33 (*Riunioni delle parti*)

L'**art 33** stabilisce che le riunioni ordinarie delle Parti si svolgono in occasione delle riunioni ordinarie delle Parti Contraenti della Convenzione, fatta salva la possibilità di tenere riunioni straordinarie.

Le attività previste sono già svolte nell'ambito delle correnti attività istituzionali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che assicura la partecipazione dall'Italia, in qualità di Stato Membro ai lavori della Convenzione di Barcellona e dei suoi Protocolli. L'Italia provvede già a fornire l'ordinaria quota di finanziamento previsto per lo svolgimento delle attività della Convenzione di Barcellona, tra cui rientrano gli incontri periodici tra le Parti contraenti.

La norma non comporta, pertanto, alcun onere ulteriore a carico dello Stato.

PARTE VII

DISPOSIZIONI FINALI

La **Parte VII** con gli **artt. da 34 a 40** prevede le disposizioni finali, concerne le clausole c.d. di stile.

Articolo 34 (*Relazioni con la convenzione*), Articolo 35 (*Relazioni con i terzi*), Articolo 36 (*Firma*), Articolo 37 (*Ratifica, accettazione o approvazione*), Articolo 38 (*Adesione*), Articolo 39 (*Entrata in vigore*), Articolo 40 (*Testi facenti fede*)

In particolare, l'**art 34** riporta la clausola secondo la quale le norme della Convenzione riguardanti gli altri Protocolli, devono essere applicate nel rispetto di quanto disposto nel Protocollo GIZC. Nell'**art 35** è previsto che le Parti coinvolgeranno, qualora se ne verifichi la necessità, gli Stati e le Organizzazioni internazionali che non sono Parti Contraenti del Protocollo nelle attività di implementazione dello stesso. Inoltre, è previsto che le Parti non intraprenderanno azioni in contrasto con i principi e gli obiettivi del Protocollo. L'**art 36** riporta la clausola di stile sulla firma del Protocollo, aperto alla firma a Madrid, Spagna, dal 21 gennaio 2008 fino al 20 gennaio 2009. L'**art 37** riporta la clausola sulla **ratifica**, accettazione o approvazione del Protocollo, individuando nel Governo della Spagna il depositario del Protocollo. L'**art 38** riporta la clausola di stile per l'adesione al Protocollo, a decorrere dal 21 gennaio 2009. L'**art 39** prevede che il Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al giorno in cui verranno depositati almeno sei strumenti di ratifica,



accettazione, approvazione o adesione. L'art 40 riporta la clausola di stile sui testi facenti fede del Protocollo che sono i testi in Arabo, Inglese, Francese e Spagnolo.

Le disposizioni previste dagli articoli della Parte VII, per la loro natura eminentemente procedimentale e formale, non contengono elementi suscettibili di produrre alcuna spesa aggiuntiva.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. Pisanotta



Analisi tecnico-normativa

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo.

Il disegno di legge, predisposto ai sensi dell'art. 80 della Costituzione, è diretto alla ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo (ICZM), firmato a Madrid il 21 gennaio 2008.

In particolare, ai sensi dell'art. 5, il Protocollo mira a:

- agevolare lo sviluppo sostenibile delle zone costiere attraverso una pianificazione razionale delle attività, in modo da conciliare lo sviluppo economico, sociale e culturale con il rispetto dell'ambiente e dei paesaggi;
- preservare le zone costiere a vantaggio delle generazioni presenti e future; garantire l'uso sostenibile delle risorse naturali, in particolare delle risorse idriche;
- assicurare la conservazione dell'integrità degli ecosistemi, dei paesaggi e della geomorfologia costiera;
- prevenire e/o ridurre gli effetti dei rischi naturali e in particolare dei cambiamenti climatici, che possono essere provocati dagli eventi naturali o dalle attività antropiche;
- conseguire la coerenza fra le iniziative pubbliche e private e tra tutte le decisioni adottate da pubbliche autorità, a livello nazionale, regionale e locale, inerenti l'uso delle zone costiere.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'Italia è parte della Convenzione madre del Protocollo ICZM, ossia la Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, ratificata con legge 27 maggio 1999, n.175 "Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995". Inoltre, con il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, l'Italia ha predisposto il quadro istituzionale e normativo per l'attuazione della Direttiva per la pianificazione dello spazio marittimo (2014/89/UE), che si pone in connessione con gli obiettivi e i principi contenuti nel Protocollo ICZM.

Vengono a rilievo, ai fini del presente protocollo, le funzioni del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera assolve in regime di dipendenza funzionale dal Ministero della transizione ecologica, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in base al vigente ordinamento, e in particolare al Codice della navigazione e al relativo regolamento, al d.lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii. "Testo Unico in materia ambientale", alla legge 979/82 "Disposizioni per la difesa del mare", al DM del 13/12/2013 n. 000368 "Direttiva per lo svolgimento delle attività di tutela ambientale da parte del Corpo delle Capitanerie di Porto", al D.lgs. 4/2012 e ss.mm. e ii. "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96" e al D.lgs. 196/2005 "Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale".

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Fermo restando quanto stabilito ai sensi dell'art. 4 del Protocollo, sulla riserva di diritti, non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento vigente né si rilevano aspetti di incidenza sulle leggi e i regolamenti vigenti, se non il contributo a migliorare l'efficacia dei parametri di tutela ambientale che può derivare da una gestione integrata dell'area costiera del Mediterraneo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non risultano profili di incompatibilità con i principi costituzionali. Il provvedimento è in linea con il principio costituzionale della tutela ambientale ai sensi dell'art. 117, comma 1, lettera s).

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie od a statuto speciale, né con quelle degli Enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il provvedimento in esame risulta in linea con i principi sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. L'articolo 7 del Protocollo, infatti, prevede che le Autorità competenti ai diversi livelli debbano, per quanto possibile, operare congiuntamente per migliorare la coerenza e l'efficacia delle strategie, dei piani e dei programmi costieri.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione, né risulta possibile il ricorso a strumenti di semplificazione normativa, in quanto si tratta di materia assistita da riserva di legge.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano esistere progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero del conto della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

La ratifica del Protocollo ICZM si pone in linea con l'ordinamento comunitario in quanto l'entrata in vigore del suddetto Protocollo consentirà ai Paesi firmatari di garantire una omogenea applicazione del regime di tutela dell'area costiera del Mediterraneo, dando così attuazione ai principi di diritto comunitario di tutela ambientale. L'Unione europea, infatti, ha adottato la Decisione del Consiglio del 13 settembre 2010 con la quale ha approvato, ai sensi dell'art. 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'art. articolo 218, paragrafo 6, lettera a) del TFUE, il Protocollo ICZM.

Infine, le disposizioni del Protocollo si inseriscono nel quadro legislativo delineato dalla Direttiva Quadro sulle acque (2000/60/CE) e dalla Direttiva Quadro sulla strategia per l'ambiente marino

(2008/56/CE), nonché con quanto previsto dalla Direttiva per la pianificazione dello spazio marino (2014/89/UE)

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano avviate procedure d'infrazione nelle materie oggetto del provvedimento in esame né in materie analoghe.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni del provvedimento risultano allineati con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indirizzi giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Allo stato attuale, 15 delle 22 Parti Contraenti della Convenzione di Barcellona (Algeria, Croazia, Francia, Grecia, Israele, Italia, Malta, Monaco, Montenegro, Marocco, Slovenia, Spagna, Siria, Tunisia e Unione europea) hanno firmato il Protocollo ICZM, mentre 11 Parti (Albania, Croazia, Francia, Israele, Libano, Montenegro, Marocco, Slovenia, Spagna, Siria, 'Unione europea) lo hanno ratificato.

A livello Ue, sono 7 i Paesi (Croazia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Slovenia, Spagna) e l'Unione Europea che hanno firmato il Protocollo ICZM e 4 (Croazia, Francia, Slovenia, Spagna) e l'Unione europea lo hanno ratificato.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Con l'entrata in vigore del Protocollo ICZM, saranno introdotte due nuove definizioni: l'una relativa al termine "Zona costiera" e l'altra concernente la "Gestione integrata della zona costiera". Tali definizioni risultano necessarie per individuare le zone in cui si applicherà la relativa disciplina e per specificare la tipologia di interventi che si intende attuare ai fini di una gestione integrata delle suddette zone costiere.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento non determina effetti abrogativi impliciti, non sussistendo allo stato attuale alcuna normativa in materia.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le norme del provvedimento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate, né producono effetti di interpretazione autentica o introducono norme derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte nelle materie oggetto delle disposizioni del DDL, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono necessari eventuali atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.


Non è stato necessario utilizzare dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento. Per la sua predisposizione sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del MITE, ritenuti congrui e sufficienti.

Dichiarazione di esclusione dall'AIR

Si comunica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 22 settembre 2023

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Min. Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua

entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 39 del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 21 del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge **fa fronte** con appositi provvedimenti legislativi.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROTOCOL ON INTEGRATED COASTAL ZONE MANAGEMENT IN THE MEDITERRANEAN

The Contracting Parties to the present Protocol,

Being Parties to the Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean, adopted at Barcelona on 16 February 1976, and amended on 10 June 1995,

Desirous of implementing the obligations set out in Article 4, paragraphs 3(e) and 5, of the said Convention,

Considering that the coastal zones of the Mediterranean Sea are the common natural and cultural heritage of the peoples of the Mediterranean and that they should be preserved and used judiciously for the benefit of present and future generations,

Concerned at the increase in anthropic pressure on the coastal zones of the Mediterranean Sea which is threatening their fragile nature and *desirous* of halting and reversing the process of coastal zone degradation and of significantly reducing the loss of biodiversity of coastal ecosystems,

Worried by the risks threatening coastal zones due to climate change, which is likely to result, *inter alia*, in a rise in sea level, and *aware* of the need to adopt sustainable measures to reduce the negative impact of natural phenomena,

Convinced that, as an irreplaceable ecological, economic and social resource, the planning and management of coastal zones with a view to their preservation and sustainable development requires a specific integrated approach at the level of the Mediterranean basin as a whole and of its coastal States, taking into account their diversity and in particular the specific needs of islands related to geomorphological characteristics.

Taking into account the United Nations Convention on the Law of the Sea, done at Montego Bay on 10 December 1982, the Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat, done at Ramsar on 2 February 1971, and the Convention on Biological Diversity, done at Rio de Janeiro on 5 June 1992, to which many Mediterranean coastal States and the European Community are Parties,

Concerned in particular to act in cooperation for the development of appropriate and integrated plans for coastal zone management pursuant to Article 4, paragraph 1(e), of the United Nations Framework Convention on Climate Change, done at New York on 9 May 1992,

Drawing on existing experience with integrated coastal zone management and the work of various organizations, including the European institutions,

Based upon the recommendations and work of the Mediterranean Commission on Sustainable Development and the recommendations of the Meetings of the Contracting Parties held in Tunis in 1997, Monaco in 2001, Catania in 2003, and Portoroz in 2005, and the Mediterranean Strategy for Sustainable Development adopted in Portoroz in 2005,

Resolved to strengthen at the Mediterranean level the efforts made by coastal States to ensure integrated coastal zone management,

Determined to stimulate national, regional and local initiatives through coordinated promotional action, cooperation and partnership with the various actors concerned with a view to promoting efficient governance for the purpose of integrated coastal zone management,

Desirous of ensuring that coherence is achieved with regard to integrated coastal zone management in the application of the Convention and its Protocols,

Have agreed as follows:

PART I GENERAL PROVISIONS

Article 1 **GENERAL OBLIGATIONS**

In conformity with the Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean and its Protocols, the Parties shall establish a common framework for the integrated management of the Mediterranean coastal zone and shall take the necessary measures to strengthen regional co-operation for this purpose.

Article 2 **DEFINITIONS**

For the purposes of this Protocol:

- (a) "Parties" means the Contracting Parties to this Protocol.
- (b) "Convention" means the Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean, done at Barcelona on 16 February 1976, as amended on 10 June 1995.
- (c) "Organization" means the body referred to in Article 17 of the Convention.
- (d) "Centre" means the Priority Actions Programme Regional Activity Centre.

- (e) "Coastal zone" means the geomorphologic area either side of the seashore in which the interaction between the marine and land parts occurs in the form of complex ecological and resource systems made up of biotic and abiotic components coexisting and interacting with human communities and relevant socio-economic activities.
- (f) "Integrated coastal zone management" means a dynamic process for the sustainable management and use of coastal zones, taking into account at the same time the fragility of coastal ecosystems and landscapes, the diversity of activities and uses, their interactions, the maritime orientation of certain activities and uses and their impact on both the marine and land parts.

Article 3
GEOGRAPHICAL COVERAGE

1. The area to which the Protocol applies shall be the Mediterranean Sea area as defined in Article 1 of the Convention. The area is also defined by:

- (a) the seaward limit of the coastal zone, which shall be the external limit of the territorial sea of Parties; and
- (b) the landward limit of the coastal zone, which shall be the limit of the competent coastal units as defined by the Parties.

2. If, within the limits of its sovereignty, a Party establishes limits different from those envisaged in paragraph 1 of this Article, it shall communicate a declaration to the Depositary at the time of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, or at any other subsequent time, in so far as:

- (a) the seaward limit is less than the external limit of the territorial sea;
- (b) the landward limit is different, either more or less, from the limits of the territory of coastal units as defined above, in order to apply, *inter alia*, the ecosystem approach and economic and social criteria and to consider the specific needs of islands related to geomorphological characteristics and to take into account the negative effects of climate change.

3. Each Party shall adopt or promote at the appropriate institutional level adequate actions to inform populations and any relevant actor of the geographical coverage of the present Protocol.

Article 4
PRESERVATION OF RIGHTS

1. Nothing in this Protocol nor any act adopted on the basis of this Protocol shall prejudice the rights, the present and future claims or legal views of any Party relating to the Law of the Sea, in particular the nature and the extent of marine areas, the delimitation of marine areas between States with opposite or adjacent coasts, the right and modalities of passage through straits used for international navigation and the right of innocent passage in territorial seas, as well as the nature and extent of the jurisdiction of the coastal State, the flag State or the port State.
2. No act or activity undertaken on the basis of this Protocol shall constitute grounds for claiming, contending or disputing any claim to national sovereignty or jurisdiction.
3. The provisions of this Protocol shall be without prejudice to stricter provisions respecting the protection and management of the coastal zone contained in other existing or future national or international instruments or programmes.
4. Nothing in this Protocol shall prejudice national security and defence activities and facilities; however, each Party agrees that such activities and facilities should be operated or established, so far as is reasonable and practicable, in a manner consistent with this Protocol.

Article 5
OBJECTIVES OF INTEGRATED COASTAL ZONE MANAGEMENT

The objectives of integrated coastal zone management are to:

- (a) facilitate, through the rational planning of activities, the sustainable development of coastal zones by ensuring that the environment and landscapes are taken into account in harmony with economic, social and cultural development;
- (b) preserve coastal zones for the benefit of current and future generations;
- (c) ensure the sustainable use of natural resources, particularly with regard to water use;
- (d) ensure preservation of the integrity of coastal ecosystems, landscapes and geomorphology;
- (e) prevent and/or reduce the effects of natural hazards and in particular of climate change, which can be induced by natural or human activities;
- (f) achieve coherence between public and private initiatives and between all decisions by the public authorities, at the national, regional and local levels, which affect the use of the coastal zone.

Article 6

GENERAL PRINCIPLES OF INTEGRATED COASTAL ZONE MANAGEMENT

In implementing this Protocol, the Parties shall be guided by the following principles of integrated coastal zone management:

- (a) The biological wealth and the natural dynamics and functioning of the intertidal area and the complementary and interdependent nature of the marine part and the land part forming a single entity shall be taken particularly into account.
- (b) All elements relating to hydrological, geomorphological, climatic, ecological, socio-economic and cultural systems shall be taken into account in an integrated manner, so as not to exceed the carrying capacity of the coastal zone and to prevent the negative effects of natural disasters and of development.
- (c) The ecosystems approach to coastal planning and management shall be applied so as to ensure the sustainable development of coastal zones.
- (d) Appropriate governance allowing adequate and timely participation in a transparent decision-making process by local populations and stakeholders in civil society concerned with coastal zones shall be ensured.
- (e) Cross-sectorally organized institutional coordination of the various administrative services and regional and local authorities competent in coastal zones shall be required.
- (f) The formulation of land use strategies, plans and programmes covering urban development and socio-economic activities, as well as other relevant sectoral policies, shall be required.
- (g) The multiplicity and diversity of activities in coastal zones shall be taken into account, and priority shall be given, where necessary, to public services and activities requiring, in terms of use and location, the immediate proximity of the sea.
- (h) The allocation of uses throughout the entire coastal zone should be balanced, and unnecessary concentration and urban sprawl should be avoided.
- (i) Preliminary assessments shall be made of the risks associated with the various human activities and infrastructure so as to prevent and reduce their negative impact on coastal zones.
- (j) Damage to the coastal environment shall be prevented and, where it occurs, appropriate restoration shall be effected.

Article 7
COORDINATION

1. For the purposes of integrated coastal zone management, the Parties shall:
 - (a) ensure institutional coordination, where necessary through appropriate bodies or mechanisms, in order to avoid sectoral approaches and facilitate comprehensive approaches;
 - (b) organize appropriate coordination between the various authorities competent for both the marine and the land parts of coastal zones in the different administrative services, at the national, regional and local levels;
 - (c) organize close coordination between national authorities and regional and local bodies in the field of coastal strategies, plans and programmes and in relation to the various authorizations for activities that may be achieved through joint consultative bodies or joint decision-making procedures.
2. Competent national, regional and local coastal zone authorities shall, insofar as practicable, work together to strengthen the coherence and effectiveness of the coastal strategies, plans and programmes established.

PART II
ELEMENTS OF INTEGRATED COASTAL ZONE MANAGEMENT

Article 8
PROTECTION AND SUSTAINABLE USE OF THE COASTAL ZONE

1. In conformity with the objectives and principles set out in Articles 5 and 6 of this Protocol, the Parties shall endeavour to ensure the sustainable use and management of coastal zones in order to preserve the coastal natural habitats, landscapes, natural resources and ecosystems, in compliance with international and regional legal instruments.
2. For this purpose, the Parties:
 - (a) Shall establish in coastal zones, as from the highest winter waterline, a zone where construction is not allowed. Taking into account, *inter alia*, the areas directly and negatively affected by climate change and natural risks, this zone may not be less than 100 meters in width, subject to the provisions of subparagraph (b) below. Stricter national measures determining this width shall continue to apply.

- (b) May adapt, in a manner consistent with the objectives and principles of this Protocol, the provisions mentioned above :
 - 1) for projects of public interest;
 - 2) in areas having particular geographical or other local constraints, especially related to population density or social needs, where individual housing, urbanisation or development are provided for by national legal instruments.
 - (c) Shall notify to the Organization their national legal instruments providing for the above adaptations.
3. The Parties shall also endeavour to ensure that their national legal instruments include criteria for sustainable use of the coastal zone. Such criteria, taking into account specific local conditions, shall include, *inter alia*, the following:
- (a) identifying and delimiting, outside protected areas, open areas in which urban development and other activities are restricted or, where necessary, prohibited;
 - (b) limiting the linear extension of urban development and the creation of new transport infrastructure along the coast;
 - (c) ensuring that environmental concerns are integrated into the rules for the management and use of the public maritime domain;
 - (d) providing for freedom of access by the public to the sea and along the shore;
 - (e) restricting or, where necessary, prohibiting the movement and parking of land vehicles, as well as the movement and anchoring of marine vessels, in fragile natural areas on land or at sea, including beaches and dunes.

Article 9
ECONOMIC ACTIVITIES

1. In conformity with the objectives and principles set forth in Articles 5 and 6 of this Protocol, and taking into account the relevant provisions of the Barcelona Convention and its Protocols, the Parties shall:
- (a) accord specific attention to economic activities that require immediate proximity to the sea;
 - (b) ensure that the various economic activities minimize the use of natural resources and take into account the needs of future generations;
 - (c) ensure respect for integrated water resources management and environmentally sound waste management;

- (d) ensure that the coastal and maritime economy is adapted to the fragile nature of coastal zones and that resources of the sea are protected from pollution;
 - (e) define indicators of the development of economic activities to ensure sustainable use of coastal zones and reduce pressures that exceed their carrying capacity;
 - (f) promote codes of good practice among public authorities, economic actors and non-governmental organizations.
2. In addition, with regard to the following economic activities, the Parties agree:
- (a) Agriculture and industry,
 - to guarantee a high level of protection of the environment in the location and operation of agricultural and industrial activities so as to preserve coastal ecosystems and landscapes and prevent pollution of the sea, water, air and soil;
 - (b) Fishing,
 - (i) to take into account the need to protect fishing areas in development projects;
 - (ii) to ensure that fishing practices are compatible with sustainable use of natural marine resources;
 - (c) Aquaculture,
 - (i) to take into account the need to protect aquaculture and shellfish areas in development projects;
 - (ii) to regulate aquaculture by controlling the use of inputs and waste treatment;
 - (d) Tourism, sporting and recreational activities,
 - (i) to encourage sustainable coastal tourism that preserves coastal ecosystems, natural resources, cultural heritage and landscapes;
 - (ii) to promote specific forms of coastal tourism, including cultural, rural and ecotourism, while respecting the traditions of local populations;
 - (iii) to regulate or, where necessary, prohibit the practice of various sporting and recreational activities, including recreational fishing and shellfish extraction;
 - (e) Utilization of specific natural resources,
 - (i) to subject to prior authorization the excavation and extraction of minerals, including the use of seawater in desalination plants and stone exploitation;
 - (ii) to regulate the extraction of sand, including on the seabed and river sediments or prohibit it where it is likely to adversely affect the equilibrium of coastal ecosystems;
 - (iii) to monitor coastal aquifers and dynamic areas of contact or interface between fresh and salt water, which may be adversely affected by the extraction of underground water or by discharges into the natural environment;

- (f) Infrastructure, energy facilities, ports and maritime works and structures, to subject such infrastructure, facilities, works and structures to authorization so that their negative impact on coastal ecosystems, landscapes and geomorphology is minimized or, where appropriate, compensated by non-financial measures;
- (g) Maritime activities,
to conduct maritime activities in such a manner as to ensure the preservation of coastal ecosystems in conformity with the rules, standards and procedures of the relevant international conventions.

Article 10
SPECIFIC COASTAL ECOSYSTEMS

The Parties shall take measures to protect the characteristics of certain specific coastal ecosystems, as follows :

1. Wetlands and estuaries

In addition to the creation of protected areas and with a view to preventing the disappearance of wetlands and estuaries, the Parties shall:

- (a) take into account in national coastal strategies and coastal plans and programmes and when issuing authorizations, the environmental, economic and social function of wetlands and estuaries;
- (b) take the necessary measures to regulate or, if necessary, prohibit activities that may have adverse effects on wetlands and estuaries;
- (c) undertake, to the extent possible, the restoration of degraded coastal wetlands with a view to reactivating their positive role in coastal environmental processes.

2. Marine habitats

The Parties, recognizing the need to protect marine areas hosting habitats and species of high conservation value, irrespective of their classification as protected areas, shall:

- (a) adopt measures to ensure the protection and conservation, through legislation, planning and management of marine and coastal areas, in particular of those hosting habitats and species of high conservation value;
- (b) undertake to promote regional and international cooperation for the implementation of common programmes on the protection of marine habitats.

3. Coastal forests and woods

The Parties shall adopt measures intended to preserve or develop coastal forests and woods located, in particular, outside specially protected areas.

4. Dunes

The Parties undertake to preserve and, where possible, rehabilitate in a sustainable manner dunes and bars.

Article 11
COASTAL LANDSCAPES

1. The Parties, recognizing the specific aesthetic, natural and cultural value of coastal landscapes, irrespective of their classification as protected areas, shall adopt measures to ensure the protection of coastal landscapes through legislation, planning and management.

2. The Parties undertake to promote regional and international cooperation in the field of landscape protection, and in particular, the implementation, where appropriate, of joint actions for transboundary coastal landscapes.

Article 12
ISLANDS

The Parties undertake to accord special protection to islands, including small islands, and for this purpose to:

- (a) promote environmentally friendly activities in such areas and take special measures to ensure the participation of the inhabitants in the protection of coastal ecosystems based on their local customs and knowledge;
- (b) take into account the specific characteristics of the island environment and the necessity to ensure interaction among islands in national coastal strategies, plans and programmes and management instruments, particularly in the fields of transport, tourism, fishing, waste and water.

Article 13
CULTURAL HERITAGE

1. The Parties shall adopt, individually or collectively, all appropriate measures to preserve and protect the cultural, in particular archaeological and historical, heritage of coastal zones, including the underwater cultural heritage, in conformity with the applicable national and international instruments.

2. The Parties shall ensure that the preservation in situ of the cultural heritage of coastal zones is considered as the first option before any intervention directed at this heritage.

3. The Parties shall ensure in particular that elements of the underwater cultural heritage of coastal zones removed from the marine environment are conserved and managed in a manner safeguarding their long-term preservation and are not traded, sold, bought or bartered as commercial goods.

Article 14 PARTICIPATION

1. With a view to ensuring efficient governance throughout the process of the integrated management of coastal zones, the Parties shall take the necessary measures to ensure the appropriate involvement in the phases of the formulation and implementation of coastal and marine strategies, plans and programmes or projects, as well as the issuing of the various authorizations, of the various stakeholders, including:

- the territorial communities and public entities concerned;
- economic operators;
- non-governmental organizations;
- social actors;
- the public concerned.

Such participation shall involve *inter alia* consultative bodies, inquiries or public hearings, and may extend to partnerships.

2. With a view to ensuring such participation, the Parties shall provide information in an adequate, timely and effective manner.

3. Mediation or conciliation procedures and a right of administrative or legal recourse should be available to any stakeholder challenging decisions, acts or omissions, subject to the participation provisions established by the Parties with respect to plans, programmes or projects concerning the coastal zone.

Article 15 AWARENESS-RAISING, TRAINING, EDUCATION AND RESEARCH

1. The Parties undertake to carry out, at the national, regional or local level, awareness-raising activities on integrated coastal zone management and to develop educational programmes, training and public education on this subject.

2. The Parties shall organize, directly, multilaterally or bilaterally, or with the assistance of the Organization, the Centre or the international organizations concerned, educational programmes, training and public education on integrated

management of coastal zones with a view to ensuring their sustainable development.

3. The Parties shall provide for interdisciplinary scientific research on integrated coastal zone management and on the interaction between activities and their impacts on coastal zones. To this end, they should establish or support specialized research centres. The purpose of this research is, in particular, to further knowledge of integrated coastal zone management, to contribute to public information and to facilitate public and private decision-making.

PART III INSTRUMENTS FOR INTEGRATED COASTAL ZONE MANAGEMENT

Article 16

MONITORING AND OBSERVATION MECHANISMS AND NETWORKS

1. The Parties shall use and strengthen existing appropriate mechanisms for monitoring and observation, or create new ones if necessary. They shall also prepare and regularly update national inventories of coastal zones which should cover, to the extent possible, information on resources and activities, as well as on institutions, legislation and planning that may influence coastal zones.

2. In order to promote exchange of scientific experience, data and good practices, the Parties shall participate, at the appropriate administrative and scientific level, in a Mediterranean coastal zone network, in cooperation with the Organization.

3. With a view to facilitating the regular observation of the state and evolution of coastal zones, the Parties shall set out an agreed reference format and process to collect appropriate data in national inventories.

4. The Parties shall take all necessary means to ensure public access to the information derived from monitoring and observation mechanisms and networks.

Article 17

MEDITERRANEAN STRATEGY FOR INTEGRATED COASTAL ZONE MANAGEMENT

The Parties undertake to cooperate for the promotion of sustainable development and integrated management of coastal zones, taking into account the Mediterranean Strategy for Sustainable Development and complementing it where necessary. To this end, the Parties shall define, with the assistance of the Centre, a common regional framework for integrated coastal zone management in the Mediterranean to be implemented by means of appropriate regional action plans and other operational instruments, as well as through their national strategies.

Article 18

NATIONAL COASTAL STRATEGIES, PLANS AND PROGRAMMES

1. Each Party shall further strengthen or formulate a national strategy for integrated coastal zone management and coastal implementation plans and programmes consistent with the common regional framework and in conformity with the integrated management objectives and principles of this Protocol and shall inform the Organization about the coordination mechanism in place for this strategy.
2. The national strategy, based on an analysis of the existing situation, shall set objectives, determine priorities with an indication of the reasons, identify coastal ecosystems needing management, as well as all relevant actors and processes, enumerate the measures to be taken and their cost as well as the institutional instruments and legal and financial means available, and set an implementation schedule.
3. Coastal plans and programmes, which may be self-standing or integrated in other plans and programmes, shall specify the orientations of the national strategy and implement it at an appropriate territorial level, determining, *inter alia* and where appropriate, the carrying capacities and conditions for the allocation and use of the respective marine and land parts of coastal zones.
4. The Parties shall define appropriate indicators in order to evaluate the effectiveness of integrated coastal zone management strategies, plans and programmes, as well as the progress of implementation of the Protocol.

Article 19

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

1. Taking into account the fragility of coastal zones, the Parties shall ensure that the process and related studies of environmental impact assessment for public and private projects likely to have significant environmental effects on the coastal zones, and in particular on their ecosystems, take into consideration the specific sensitivity of the environment and the inter-relationships between the marine and terrestrial parts of the coastal zone.
2. In accordance with the same criteria, the Parties shall formulate, as appropriate, a strategic environmental assessment of plans and programmes affecting the coastal zone.
3. The environmental assessments should take into consideration the cumulative impacts on the coastal zones, paying due attention, *inter alia*, to their carrying capacities.

Article 20
LAND POLICY

1. For the purpose of promoting integrated coastal zone management, reducing economic pressures, maintaining open areas and allowing public access to the sea and along the shore, Parties shall adopt appropriate land policy instruments and measures, including the process of planning.
2. To this end, and in order to ensure the sustainable management of public and private land of the coastal zones, Parties may *inter alia* adopt mechanisms for the acquisition, cession, donation or transfer of land to the public domain and institute easements on properties.

Article 21
ECONOMIC, FINANCIAL AND FISCAL INSTRUMENTS

For the implementation of national coastal strategies and coastal plans and programmes, Parties may take appropriate measures to adopt relevant economic, financial and/or fiscal instruments intended to support local, regional and national initiatives for the integrated management of coastal zones.

Part IV
RISKS AFFECTING THE COASTAL ZONE

Article 22
NATURAL HAZARDS

Within the framework of national strategies for integrated coastal zone management, the Parties shall develop policies for the prevention of natural hazards. To this end, they shall undertake vulnerability and hazard assessments of coastal zones and take prevention, mitigation and adaptation measures to address the effects of natural disasters, in particular of climate change.

Article 23
COASTAL EROSION

1. In conformity with the objectives and principles set out in Articles 5 and 6 of this Protocol, the Parties, with a view to preventing and mitigating the negative impact of coastal erosion more effectively, undertake to adopt the necessary measures to maintain or restore the natural capacity of the coast to adapt to changes, including those caused by the rise in sea levels.
2. The Parties, when considering new activities and works located in the coastal zone including marine structures and coastal defence works, shall take particular account of their negative effects on coastal erosion and the direct and

indirect costs that may result. In respect of existing activities and structures, the Parties should adopt measures to minimize their effects on coastal erosion.

3. The Parties shall endeavour to anticipate the impacts of coastal erosion through the integrated management of activities, including adoption of special measures for coastal sediments and coastal works.

4. The Parties undertake to share scientific data that may improve knowledge on the state, development and impacts of coastal erosion.

Article 24

RESPONSE TO NATURAL DISASTERS

1. The Parties undertake to promote international cooperation to respond to natural disasters, and to take all necessary measures to address in a timely manner their effects.

2. The Parties undertake to coordinate use of the equipment for detection, warning and communication at their disposal, making use of existing mechanisms and initiatives, to ensure the transmission as rapidly as possible of urgent information concerning major natural disasters. The Parties shall notify the Organization which national authorities are competent to issue and receive such information in the context of relevant international mechanisms.

3. The Parties undertake to promote mutual cooperation and cooperation among national, regional and local authorities, non-governmental organizations and other competent organizations for the provision on an urgent basis of humanitarian assistance in response to natural disasters affecting the coastal zones of the Mediterranean Sea.

PART V INTERNATIONAL COOPERATION

Article 25

TRAINING AND RESEARCH

1. The Parties undertake, directly or with the assistance of the Organization or the competent international organizations, to cooperate in the training of scientific, technical and administrative personnel in the field of integrated coastal zone management, particularly with a view to:

- (a) identifying and strengthening capacities;
- (b) developing scientific and technical research;
- (c) promoting centres specialized in integrated coastal zone management;
- (d) promoting training programmes for local professionals.

2. The Parties undertake, directly or with the assistance of the Organization or the competent international organizations, to promote scientific and technical research into integrated coastal zone management, particularly through the exchange of scientific and technical information and the coordination of their research programmes on themes of common interest.

Article 26
SCIENTIFIC AND TECHNICAL ASSISTANCE

For the purposes of integrated coastal zone management, the Parties undertake, directly or with the assistance of the Organization or the competent international organizations to cooperate for the provision of scientific and technical assistance, including access to environmentally sound technologies and their transfer, and other possible forms of assistance, to Parties requiring such assistance.

Article 27
EXCHANGE OF INFORMATION AND ACTIVITIES OF COMMON INTEREST

1. The Parties undertake, directly or with the assistance of the Organization or the competent international organizations, to cooperate in the exchange of information on the use of the best environmental practices.
2. With the support of the Organization, the Parties shall in particular:
 - (a) define coastal management indicators, taking into account existing ones, and cooperate in the use of such indicators;
 - (b) establish and maintain up-to-date assessments of the use and management of coastal zones;
 - (c) carry out activities of common interest, such as demonstration projects of integrated coastal zone management.

Article 28
TRANSBOUNDARY COOPERATION

The Parties shall endeavour, directly or with the assistance of the Organization or the competent international organizations, bilaterally or multilaterally, to coordinate, where appropriate, their national coastal strategies, plans and programmes related to contiguous coastal zones. Relevant domestic administrative bodies shall be associated with such coordination.

Article 29

TRANSBOUNDARY ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

1. Within the framework of this Protocol, the Parties shall, before authorizing or approving plans, programmes and projects that are likely to have a significant adverse effect on the coastal zones of other Parties, cooperate by means of notification, exchange of information and consultation in assessing the environmental impacts of such plans, programmes and projects, taking into account Article 19 of this Protocol and Article 4, paragraph 3 (d) of the Convention.
2. To this end, the Parties undertake to cooperate in the formulation and adoption of appropriate guidelines for the determination of procedures for notification, exchange of information and consultation at all stages of the process.
3. The Parties may, where appropriate, enter into bilateral or multilateral agreements for the effective implementation of this Article.

**PART VI
INSTITUTIONAL PROVISIONS**

Article 30

FOCAL POINTS

Each Party shall designate a Focal Point to serve as liaison with the Centre on the technical and scientific aspects of the implementation of this Protocol and to disseminate information at the national, regional and local level. The Focal Points shall meet periodically to carry out the functions deriving from this Protocol.

Article 31

REPORTS

The Parties shall submit to the ordinary Meetings of the Contracting Parties, reports on the implementation of this Protocol, in such form and at such intervals as these Meetings may determine, including the measures taken, their effectiveness and the problems encountered in their implementation.

Article 32

INSTITUTIONAL COORDINATION

1. The Organization shall be responsible for coordinating the implementation of this Protocol. For this purpose, it shall receive the support of the Centre, to which it may entrust the following functions:

- (a) to assist the Parties to define a common regional framework for integrated coastal zone management in the Mediterranean pursuant to Article 17;
- (b) to prepare a regular report on the state and development of integrated coastal zone management in the Mediterranean Sea with a view to facilitating implementation of the Protocol;
- (c) to exchange information and carry out activities of common interest pursuant to Article 27;
- (d) upon request, to assist the Parties:
 - to participate in a Mediterranean coastal zone network pursuant to Article 16;
 - to prepare and implement their national strategies for integrated coastal zone management pursuant to Article 18;
 - to cooperate in training activities and in scientific and technical research programmes pursuant to Article 25;
 - to coordinate, when appropriate, the management of transboundary coastal zones pursuant to Article 28;
- (e) to organize the meetings of the Focal Points pursuant to Article 30;
- (f) to carry out any other function assigned to it by the Parties.

2. For the purposes of implementing this Protocol, the Parties, the Organization and the Centre may jointly establish cooperation with non-governmental organizations the activities of which are related to the Protocol.

Article 33 MEETINGS OF THE PARTIES

1. The ordinary meetings of the Parties to this Protocol shall be held in conjunction with the ordinary meetings of the Contracting Parties to the Convention held pursuant to Article 18 of the Convention. The Parties may also hold extraordinary meetings in conformity with that Article.
2. The functions of the meetings of the Parties to this Protocol shall be:
 - (a) to keep under review the implementation of this Protocol;
 - (b) to ensure that this Protocol is implemented in coordination and synergy with the other Protocols;
 - (c) to oversee the work of the Organization and of the Centre relating to the implementation of this Protocol and providing policy guidance for their activities;
 - (d) to consider the efficiency of the measures adopted for integrated coastal zone management and the need for other measures, in particular in the form of annexes or amendments to this Protocol;

- (e) to make recommendations to the Parties on the measures to be adopted for the implementation of this Protocol;
- (f) to examine the proposals made by the Meetings of Focal Points pursuant to Article 30 of this Protocol;
- (g) to consider reports transmitted by the Parties and making appropriate recommendations pursuant to Article 26 of the Convention;
- (h) to examine any other relevant information submitted through the Centre;
- (i) to examine any other matter relevant to this Protocol, as appropriate.

PART VII FINAL PROVISIONS

Article 34 RELATIONSHIP WITH THE CONVENTION

1. The provisions of the Convention relating to any Protocol shall apply with respect to this Protocol.
2. The rules of procedure and the financial rules adopted pursuant to Article 24 of the Convention shall apply with respect to this Protocol, unless the Parties to this Protocol agree otherwise.

Article 35 RELATIONS WITH THIRD PARTIES

1. The Parties shall invite, where appropriate, States that are not Parties to this Protocol and international organizations to cooperate in the implementation of this Protocol.
2. The Parties undertake to adopt appropriate measures, consistent with international law, to ensure that no one engages in any activity contrary to the principles and objectives of this Protocol.

Article 36 SIGNATURE

This Protocol shall be open for signature at Madrid, Spain, from 21 January 2008 to 20 January 2009 by any Contracting Party to the Convention.

Article 37
RATIFICATION, ACCEPTANCE OR APPROVAL

This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of Spain, which will assume the functions of Depository.

Article 38
ACCESSION

As from 21 January 2009 this Protocol shall be open for accession by any Party to the Convention.

Article 39
ENTRY INTO FORCE

This Protocol shall enter into force on the thirtieth day (30) following the deposit of at least six (6) instruments of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 40
AUTHENTIC TEXTS

The original of this Protocol, of which the Arabic, English, French and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Depository.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Protocol.

DONE AT MADRID, SPAIN, this twenty-first day of January two thousand and eight.

PROTOCOLLO

sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo

LE PARTI CONTRAENTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

NELLA LORO QUALITÀ DI PARTI della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e modificata il 10 giugno 1995,

DESIDEROSE di adempiere agli obblighi definiti all'articolo 4, paragrafo 3, lettera e), e paragrafo 5, della suddetta convenzione,

CONSIDERANDO che le zone costiere del mar Mediterraneo costituiscono un patrimonio culturale e naturale comune dei popoli del Mediterraneo e che devono essere preservate e utilizzate con oculatezza a beneficio delle generazioni presenti e future,

PREOCCUPATE per l'aumento della pressione antropica nelle zone costiere del Mediterraneo, che ne minaccia la fragile natura, e desiderose di arrestare e invertire il processo di degrado delle zone di costa e di ridurre in misura significativa la perdita della biodiversità degli ecosistemi costieri,

PREOCCUPATE per i rischi cui sono esposte le zone costiere a motivo dei cambiamenti climatici, che possono dar luogo, tra l'altro, a un innalzamento del livello del mare, e consapevoli della necessità di adottare misure sostenibili volte a ridurre l'impatto negativo dei fenomeni naturali,

CONVINTE che la pianificazione e la gestione delle zone costiere ai fini della preservazione e dello sviluppo sostenibile dell'insostituibile risorsa ecologica, economica e sociale che esse rappresentano comporta la necessità di un approccio integrato specifico per l'intero bacino mediterraneo e i relativi Stati costieri, tenuto conto della loro diversità e segnatamente delle esigenze specifiche delle regioni insulari connesse alle loro caratteristiche geomorfologiche,

TENUTO CONTO della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, adottata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, della convenzione sulle zone umide d'importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri, adottata a Ramsar il 2 febbraio 1971, e della convenzione sulla diversità biologica, adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, a cui hanno aderito molti Stati costieri del Mediterraneo e la Comunità europea,

DESIDEROSE, in particolare, di cooperare all'elaborazione di opportuni piani integrati per la gestione delle zone costiere ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992,

SULLA BASE dell'esperienza acquisita nella gestione integrata delle zone costiere e dell'operato di varie organizzazioni, incluse le istituzioni europee,

SULLA BASE delle raccomandazioni e dei lavori della Commissione mediterranea per lo sviluppo sostenibile e delle raccomandazioni delle riunioni delle parti contraenti svoltesi a Tunisi nel 1997, a Monaco nel 2001, a Catania nel 2003 e a Portorose nel 2005, nonché della strategia mediterranea per lo sviluppo sostenibile adottata a Portorose nel 2005,

RISOLUTE a intensificare a livello del Mediterraneo l'azione intrapresa dagli Stati costieri per garantire la gestione integrata delle zone costiere,

DETERMINATE a incentivare iniziative nazionali, regionali e locali attraverso azioni coordinate di promozione, cooperazione e partenariato con le varie parti interessate, al fine di promuovere una governance efficace per la gestione integrata delle zone costiere,

DESIDEROSE di garantire la coerenza della gestione integrata delle zone costiere nell'applicazione della convenzione e dei relativi protocolli,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obblighi generali

Conformemente alla convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo e ai suoi protocolli, le parti istituiscono un quadro comune per la gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo e adottano le misure necessarie per rafforzare la cooperazione regionale in tale settore.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) «parti»: le parti contraenti del presente protocollo;
- b) «convenzione»: la convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e modificata il 10 giugno 1995;
- c) «organizzazione»: l'organismo di cui all'articolo 17 della convenzione;
- d) «centro»: il centro di attività regionali per il programma di azioni prioritarie;
- e) «zona costiera»: l'area geomorfologica situata ai due lati della spiaggia, in cui l'interazione tra la componente marina e quella terrestre si manifesta in forma di sistemi ecologici e di risorse complessi costituiti da componenti biotiche e abiotiche che coesistono e interagiscono con le comunità antropiche e le relative attività socioeconomiche;
- f) «gestione integrata delle zone costiere»: un processo dinamico per la gestione e l'uso sostenibili delle zone costiere, che tiene conto nel contempo della fragilità degli ecosistemi e dei paesaggi costieri, della diversità delle attività e degli utilizzi, delle loro interazioni, della vocazione marittima di alcuni di essi e del loro impatto sulle componenti marine e terrestri.

Articolo 3

Ambito di applicazione geografico

1. L'ambito di applicazione del protocollo è costituito dalla zona del mar Mediterraneo quale definita all'articolo 1 della convenzione. Tale zona è inoltre definita:

- a) dal limite marittimo della zona costiera, costituito dal limite esterno del mare territoriale delle parti; e

- b) dal limite terrestre della zona costiera, costituito dal limite delle unità costiere competenti definite dalle parti.

2. Qualora, entro i limiti della propria sovranità, una parte stabilisca limiti diversi da quelli previsti al paragrafo 1 del presente articolo, all'atto del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente protocollo o in qualsiasi altro momento successivo essa trasmette una dichiarazione al depositario nel caso in cui:

- a) il limite marittimo sia inferiore al limite esterno del mare territoriale;

- b) il limite terrestre sia diverso (superiore o inferiore) dai limiti del territorio delle unità costiere quali definite in precedenza, al fine di applicare, tra gli altri, l'approccio ecosistemico e i criteri economico-sociali e di considerare le esigenze specifiche delle regioni insulari connesse alle loro caratteristiche geomorfologiche e di tenere conto degli effetti negativi dei cambiamenti climatici.

3. Le parti adottano o promuovono, al livello istituzionale adeguato, le azioni necessarie per informare le popolazioni e le altre parti interessate circa l'ambito di applicazione geografico del presente protocollo.

Articolo 4

Riserva di diritti

1. Nessuna disposizione del presente protocollo, né alcun atto adottato sulla base del medesimo, può pregiudicare i diritti, le rivendicazioni o le posizioni giuridiche presenti o future delle parti relative al diritto del mare, in particolare la natura e l'estensione delle zone marine, la delimitazione delle zone marine tra gli Stati aventi coste opposte o adiacenti, il diritto e le modalità di passaggio negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e il diritto di passaggio inoffensivo nei mari territoriali, nonché la natura e l'estensione della giurisdizione dello Stato costiero, dello Stato di bandiera o dello Stato di approdo.

2. Nessun atto o attività realizzata sulla base del presente protocollo può costituire un motivo per far valere, sostenere o contestare una rivendicazione di sovranità o giurisdizione nazionale.

3. Le disposizioni del presente protocollo si applicano fatte salve le disposizioni più rigorose in materia di tutela e gestione delle zone costiere contenute in altri strumenti e programmi nazionali o internazionali, esistenti o futuri.

4. Nessuna disposizione del presente protocollo pregiudica le attività e le installazioni deputate alla sicurezza e alla difesa nazionale; tuttavia le parti convengono che tali attività e installazioni siano gestite o stabilite, per quanto ragionevole e possibile, in modo conforme al presente protocollo.

Articolo 5

Obiettivi della gestione integrata delle zone costiere

La gestione integrata delle zone costiere è finalizzata ai seguenti obiettivi:

- a) agevolare lo sviluppo sostenibile delle zone costiere attraverso una pianificazione razionale delle attività, in modo da conciliare lo sviluppo economico, sociale e culturale con il rispetto dell'ambiente e dei paesaggi;
- b) preservare le zone costiere a vantaggio delle generazioni presenti e future;
- c) garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, e in particolare delle risorse idriche;
- d) assicurare la conservazione dell'integrità degli ecosistemi, dei paesaggi e della geomorfologia del litorale;
- e) prevenire e/o ridurre gli effetti dei rischi naturali e in particolare dei cambiamenti climatici, che possono essere provocati da attività naturali o umane;
- f) conseguire la coerenza tra iniziative pubbliche e private e tra tutte le decisioni adottate da pubbliche autorità, a livello nazionale, regionale e locale, che hanno effetti sull'utilizzo delle zone costiere.

Articolo 6

Principi generali della gestione integrata delle zone costiere

Nell'attuazione del presente protocollo, le parti si attengono ai principi di gestione integrata delle zone costiere di seguito enunciati.

- a) Occorre prendere in particolare considerazione il patrimonio biologico e le dinamiche e il funzionamento naturali della zona intercotidale, nonché la complementarità e l'interdipendenza della parte marina e di quella terrestre, che costituiscono un'unica entità.
- b) Occorre tener conto in maniera integrata di tutti gli elementi connessi ai sistemi idrologici, geomorfologici, climatici, ecologici, socioeconomici e culturali, in modo da non superare la capacità di carico delle zone costiere e da prevenire gli effetti negativi dei disastri naturali e dello sviluppo.
- c) Occorre applicare l'approccio ecosistemico alla pianificazione e alla gestione delle zone costiere, in modo da assicurarne lo sviluppo sostenibile.
- d) Occorre garantire una governance appropriata, che consenta alle popolazioni locali e ai soggetti della società civile inte-

ressati dalle zone costiere una partecipazione adeguata e tempestiva nell'ambito di un processo decisionale trasparente.

- e) Occorre garantire un coordinamento istituzionale intersettoriale dei vari servizi amministrativi e autorità regionali e locali competenti per le zone costiere.
- f) Occorre elaborare strategie, piani e programmi per l'utilizzo del territorio che tengano conto dello sviluppo urbano e delle attività socioeconomiche, nonché altre politiche settoriali pertinenti.
- g) Occorre tener conto della molteplicità e della diversità delle attività nelle zone costiere e dare priorità, ove necessario, ai servizi pubblici e alle attività che richiedono, in termini di uso e di ubicazione, l'immediata vicinanza al mare.
- h) Occorre garantire una distribuzione bilanciata degli usi sull'intera zona costiera, evitando la concentrazione non necessaria e una sovraccrescita urbana.
- i) Occorre effettuare valutazioni preliminari dei rischi associati alle varie attività umane e infrastrutture, in modo da prevenirne e ridurre gli impatti negativi sulle zone costiere.
- j) Occorre prevenire i danni all'ambiente costiero e, qualora essi si verificano, provvedere a un adeguato ripristino.

Articolo 7

Coordinamento

1. Ai fini della gestione integrata delle zone costiere, le parti:
 - a) assicurano un coordinamento istituzionale, ove del caso attraverso idonei organismi o meccanismi, al fine di evitare approcci settoriali e favorire un approccio globale;
 - b) organizzano un adeguato coordinamento tra le varie autorità competenti per le parti marine e terrestri delle zone costiere nei vari servizi amministrativi, a livello nazionale, regionale e locale;
 - c) organizzano uno stretto coordinamento tra autorità nazionali e organismi regionali e locali per quanto riguarda le strategie, i piani e i programmi costieri nonché per le varie autorizzazioni all'esercizio di attività; tale coordinamento può essere conseguito nell'ambito di organi consultivi comuni o di procedure decisionali congiunte.
2. Le autorità nazionali, regionali e locali competenti per le zone costiere collaborano, per quanto possibile, per migliorare la coerenza e l'efficacia delle strategie, dei piani e dei programmi costieri.

PARTE II

ELEMENTI DELLA GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE
COSTIERE

Articolo 8

Protezione e uso sostenibile delle zone costiere

1. In conformità degli obiettivi e dei principi enunciati agli articoli 5 e 6 del presente protocollo, le parti si adoperano per garantire l'uso e la gestione sostenibili delle zone costiere, al fine di preservare gli habitat naturali, i paesaggi, le risorse naturali e gli ecosistemi costieri, nel rispetto degli strumenti giuridici regionali e internazionali.

2. A tal fine, le parti:

a) istituiscono nelle aree costiere, a partire dal livello superiore di marea invernale, una zona dove non è permesso edificare. Tenuto conto, tra l'altro, delle aree direttamente e negativamente interessate dai cambiamenti climatici e dai rischi naturali, la zona in questione non può avere larghezza inferiore a 100 metri, fatte salve le disposizioni di cui alla seguente lettera b). Sono fatti salvi i provvedimenti nazionali che fissano tale misura in modo più rigoroso;

b) possono adeguare, nel rispetto degli obiettivi e dei principi del presente protocollo, le disposizioni summenzionate:

1) per i progetti di pubblico interesse;

2) nelle aree caratterizzate da particolari limiti geografici o ad altri vincoli locali, connessi in particolare alla densità di popolazione o a necessità sociali, in cui gli interventi individuali di edilizia abitativa, urbanizzazione o sviluppo sono disciplinati da strumenti giuridici nazionali;

c) notificano all'organizzazione i rispettivi strumenti giuridici nazionali recanti i succitati adeguamenti.

3. Le parti si sforzano altresì di garantire che nei loro strumenti giuridici nazionali siano integrati criteri per l'utilizzo sostenibile delle zone costiere. Tali criteri, tenuto conto delle specifiche condizioni locali, comprendono in particolare i seguenti aspetti:

a) l'individuazione e la delimitazione, al di fuori delle aree protette, di aree libere in cui lo sviluppo urbano ed altre attività siano soggetti a restrizioni o, se necessario, vietati;

b) la limitazione dell'estensione lineare dello sviluppo urbano e la creazione di nuove infrastrutture di trasporto lungo la costa;

c) l'integrazione delle esigenze di tutela ambientale nelle regole di gestione e di utilizzo del demanio marittimo pubblico;

d) il libero accesso del pubblico al mare e lungo la riva;

e) la limitazione e, se necessario, il divieto di circolazione e di parcheggio di veicoli terrestri nonché di navigazione e di

ancoraggio delle unità navali in zone naturali terrestri o marine vulnerabili, comprese le spiagge e le dune.

Articolo 9

Attività economiche

1. In conformità degli obiettivi e dei principi enunciati agli articoli 5 e 6 del presente protocollo e tenuto conto delle pertinenti disposizioni della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli, le parti:

a) accordano particolare attenzione alle attività economiche che richiedono la prossimità immediata del mare;

b) provvedono affinché, nelle varie attività economiche, si riduca al minimo l'uso delle risorse naturali e si tenga conto delle esigenze delle generazioni future;

c) garantiscono il rispetto della gestione integrata delle risorse idriche e di una gestione sostenibile dei rifiuti;

d) provvedono affinché l'economia marittima e costiera rispetti la fragile natura delle zone costiere e le risorse del mare siano preservate dall'inquinamento;

e) definiscono indicatori dello sviluppo delle attività economiche al fine di garantire l'uso sostenibile delle zone costiere e ridurre le pressioni eccedenti la capacità di carico;

f) promuovono codici di buone pratiche a livello di autorità pubbliche, operatori economici e organizzazioni non governative.

2. Le parti convengono inoltre, per quanto riguarda le attività economiche di seguito indicate:

a) agricoltura e industria:

di garantire un elevato livello di tutela ambientale nella scelta dell'ubicazione e nell'esercizio delle attività agricole e industriali, al fine di preservare gli ecosistemi e i paesaggi costieri e prevenire l'inquinamento del mare, dell'acqua, dell'aria e del suolo;

b) pesca:

i) di tener conto della necessità di proteggere le zone di pesca nella realizzazione di progetti di sviluppo;

ii) di garantire che le pratiche di pesca siano compatibili con l'utilizzo sostenibile delle risorse marine naturali;

c) acquacoltura:

i) di tener conto della necessità di proteggere le zone di acquacoltura e molluschicoltura/crostaceicoltura nella realizzazione di progetti di sviluppo;

ii) di disciplinare l'acquacoltura controllando l'utilizzo dei fattori produttivi e il trattamento dei rifiuti;

d) turismo e attività sportive e ricreative:

- i) di incoraggiare un turismo costiero sostenibile che preservi gli ecosistemi, le risorse naturali, il patrimonio culturale e i paesaggi costieri;
- ii) di promuovere forme specifiche di turismo costiero, in particolare il turismo culturale, rurale e l'ecoturismo, nel rispetto delle tradizioni delle popolazioni locali;
- iii) di disciplinare o, se necessario, vietare, l'esercizio di varie attività sportive e ricreative, compresa la pesca ricreativa e la raccolta di molluschi;

e) utilizzo di risorse naturali specifiche:

- i) di subordinare ad autorizzazione preventiva l'escavazione e l'estrazione di minerali, compreso l'utilizzo di acqua di mare negli impianti di desalinizzazione e lo sfruttamento di materiale inerte;
- ii) di disciplinare l'estrazione di sabbia, compresi i sedimenti marini e fluviali e di vietare tale attività laddove possa verosimilmente perturbare l'equilibrio degli ecosistemi costieri;
- iii) di monitorare le falde acquifere costiere e le zone dinamiche di contatto o interfaccia tra acque dolci e salate, che possono essere danneggiate dall'estrazione di acque sotterranee o da scarichi nell'ambiente naturale;

f) infrastrutture, impianti per la produzione di energia, porti, opere e strutture marittime:

di subordinare ad autorizzazione tali infrastrutture, impianti, opere e strutture, affinché i loro impatti negativi sugli ecosistemi, i paesaggi e la geomorfologia costieri siano ridotti al minimo o, se del caso, compensati da misure non finanziarie;

g) attività marittime:

di esercitare le attività marittime in modo da garantire la preservazione degli ecosistemi costieri in conformità delle regole, norme e procedure previste dalle pertinenti convenzioni internazionali.

Articolo 10

Ecosistemi costieri particolari

Le parti adottano misure volte a preservare le caratteristiche di alcuni ecosistemi costieri particolari secondo le seguenti modalità.

1. Zone umide ed estuari

Oltre a istituire zone protette intese a evitare la scomparsa di zone umide ed estuari, le parti:

- a) nell'ambito delle strategie, dei piani e dei programmi nazionali per le zone costiere e all'atto del rilascio delle autorizzazioni, tengono conto della funzione ambientale, economica e sociale delle zone umide e degli estuari;
- b) adottano opportune misure volte a disciplinare o, se necessario, a vietare l'esercizio di attività che possono avere effetti negativi sulle zone umide e sugli estuari;
- c) procedono, per quanto possibile, al ripristino delle zone umide costiere degradate, al fine di ripristinare il loro ruolo positivo nei processi ambientali costieri.

2. Habitat marini

Le parti, riconoscendo la necessità di proteggere le zone marine che ospitano habitat e specie di elevato valore in termini di conservazione, a prescindere dalla loro classificazione come zone protette:

- a) adottano misure volte a garantire, mediante interventi di legislazione, pianificazione e gestione, la protezione e la conservazione delle aree marine e costiere, con particolare riguardo a quelle che ospitano habitat e specie di elevato valore conservazionistico;
- b) si impegnano a promuovere la cooperazione regionale e internazionale per l'attuazione di programmi comuni di protezione degli habitat marini.

3. Foreste e boschi costieri

Le parti adottano misure volte a preservare e a sviluppare le foreste e i boschi costieri, con particolare riguardo a quelli situati al di fuori delle aree specialmente protette.

4. Dune

Le parti si impegnano a preservare e, ove possibile, a ripristinare in modo sostenibile le dune e i cordoni dunali.

Articolo 11

Paesaggi costieri

1. Le parti, riconoscendo il valore estetico, naturale e culturale specifico dei paesaggi costieri, a prescindere dalla loro classificazione come aree protette, adottano misure volte a garantire la protezione dei paesaggi costieri attraverso interventi di legislazione, pianificazione e gestione.

2. Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione regionale e internazionale in materia di tutela paesaggistica e segnatamente l'attuazione, ove opportuno, di azioni congiunte per i paesaggi costieri transfrontalieri.

Articolo 12

Isole

Le parti si impegnano a conferire speciale protezione alle isole, comprese le piccole isole, e, a tal fine:

- a) a promuovere attività compatibili con l'ambiente in tali zone e ad adottare misure speciali volte a garantire la partecipazione degli abitanti alla protezione degli ecosistemi costieri, sulla base delle loro conoscenze e degli usi locali;
- b) a tener conto delle caratteristiche specifiche dell'ambiente insulare e della necessità di garantire un'interazione tra le isole nell'ambito delle strategie, dei piani, dei programmi nazionali e degli strumenti di gestione per le zone costiere, in particolare nel settore dei trasporti, del turismo, della pesca, dei rifiuti e delle risorse idriche.

Articolo 13

Patrimonio culturale

1. In conformità degli strumenti nazionali e internazionali applicabili, le parti adottano, individualmente o collettivamente, tutte le misure atte a preservare e a tutelare il patrimonio culturale, in particolare archeologico e storico, delle zone costiere, compreso il patrimonio culturale subacqueo.
2. Le parti assicurano che la conservazione in situ del patrimonio culturale delle zone costiere sia considerata l'opzione prioritaria prima di procedere a qualsiasi intervento sul patrimonio.
3. Le parti assicurano in particolare che gli elementi del patrimonio culturale subacqueo delle zone costiere prelevati dall'ambiente marino siano conservati e gestiti in modo da garantirne la conservazione a lungo termine e non formino oggetto di vendita, acquisto o baratto come beni commerciali.

Articolo 14

Partecipazione

1. Al fine di garantire una governance efficace nell'intero processo di gestione integrata delle zone costiere, le parti adottano le misure necessarie per garantire l'adeguata partecipazione dei vari portatori di interesse, e segnatamente:

- delle collettività territoriali e degli enti pubblici interessati,
- degli operatori economici,
- delle organizzazioni non governative,
- degli attori sociali, e
- dei cittadini interessati,

alle fasi di elaborazione e attuazione delle strategie, dei piani e programmi o progetti per le zone costiere e marine, nonché al

rilascio delle varie autorizzazioni. Tale partecipazione prevede, in particolare, il ricorso ad organi consultivi, indagini o audizioni pubbliche, e può assumere la forma di un partenariato.

2. Al fine di assicurare tale partecipazione, le parti forniscono le informazioni in maniera adeguata, tempestiva ed efficace.

3. I portatori di interesse che intendono contestare decisioni, atti o omissioni soggetti alle disposizioni in materia di partecipazione stabilite dalle parti in relazione a piani, programmi o progetti riguardanti le zone costiere devono avere accesso a procedure di mediazione o conciliazione e a possibilità di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

Articolo 15

Sensibilizzazione, formazione, istruzione e ricerca

1. Le parti si impegnano a realizzare, a livello nazionale, regionale o locale, attività di sensibilizzazione sulla gestione integrata delle zone costiere e a sviluppare pertinenti programmi educativi e attività di formazione e pubblica istruzione su questo tema.
2. Le parti organizzano, direttamente, nell'ambito di una cooperazione multilaterale o bilaterale o con l'aiuto dell'organizzazione, del centro o delle organizzazioni internazionali interessate, programmi educativi e attività di formazione e pubblica istruzione sulla gestione integrata delle zone costiere intesi a garantirne lo sviluppo sostenibile.
3. Le parti promuovono la ricerca scientifica interdisciplinare sulla gestione integrata delle zone costiere e sulle interazioni tra le attività e il loro impatto sulle zone costiere. A tal fine esse devono istituire o sostenere la creazione di centri di ricerca specializzati. Tale ricerca è finalizzata, in particolare, ad approfondire le conoscenze sulla gestione integrata delle zone costiere, a contribuire all'informazione del pubblico e ad agevolare il processo decisionale a livello pubblico e privato.

PARTE III

STRUMENTI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE

Articolo 16

Meccanismi e reti di monitoraggio e osservazione

1. Le parti utilizzano e rafforzano gli opportuni meccanismi di monitoraggio e osservazione esistenti o, se necessario, istituiscono nuovi meccanismi. Inoltre esse elaborano e mantengono regolarmente aggiornati inventari nazionali delle zone costiere che comprendano, per quanto possibile, informazioni riguardanti le risorse e le attività, le istituzioni, la normativa e gli strumenti di pianificazione che possono interessare le zone costiere.
2. Al fine di promuovere lo scambio di esperienze scientifiche, dati e buone pratiche, le parti partecipano, al livello amministrativo e scientifico adeguato, a una rete delle zone costiere del Mediterraneo, in collaborazione con l'organizzazione.

3. Al fine di agevolare l'osservazione regolare dello stato e dell'evoluzione delle zone costiere, le parti definiscono di comune accordo un formato e un procedimento di riferimento per la raccolta dei dati destinati agli inventari nazionali.

4. Le parti prendono tutte le disposizioni necessarie per garantire l'accesso del pubblico alle informazioni provenienti dai meccanismi e dalle reti di monitoraggio e osservazione.

Articolo 17

Strategia mediterranea per la gestione integrata delle zone costiere

Le parti si impegnano a cooperare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e la gestione integrata delle zone costiere, tenendo conto della strategia mediterranea per lo sviluppo sostenibile e, se necessario, integrandola. A tal fine le parti definiscono, con l'aiuto del centro, un quadro regionale comune per la gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, che sarà attuato mediante idonei piani d'azione regionali e altri strumenti operativi, nonché nell'ambito delle rispettive strategie nazionali.

Articolo 18

Strategie, piani e programmi nazionali per le zone costiere

1. Le parti rafforzano o elaborano una strategia nazionale per la gestione integrata delle zone costiere nonché piani e programmi di attuazione per le zone costiere in conformità del quadro regionale comune e nel rispetto degli obiettivi e dei principi di gestione stabiliti dal presente protocollo; esse informano l'organizzazione circa il meccanismo di coordinamento predisposto per tale strategia.

2. La strategia nazionale, basata sull'analisi della situazione esistente, definisce gli obiettivi e stabilisce priorità debitamente motivate, identifica gli ecosistemi costieri che necessitano di una gestione nonché tutti gli attori e i processi pertinenti, specifica le misure da adottare e i relativi costi nonché gli strumenti istituzionali e i mezzi giuridici e finanziari disponibili e fissa un calendario di attuazione.

3. I piani e i programmi per le zone costiere, che possono essere specifici o integrati in altri piani e programmi, precisano gli orientamenti della strategia nazionale e attuano tale strategia a un livello territoriale adeguato; in particolare essi stabiliscono, ove opportuno, le capacità di carico e le condizioni per l'assegnazione e l'utilizzo della parte marina e della parte terrestre delle zone costiere.

4. Le parti definiscono idonei indicatori al fine di valutare l'efficacia delle strategie, dei piani e dei programmi di gestione integrata delle zone costiere nonché lo stato di attuazione del protocollo.

Articolo 19

Valutazione ambientale

1. In considerazione della fragilità delle zone costiere, le parti provvedono affinché il processo e gli studi di valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono produrre effetti ambientali significativi sulle zone costiere, e segnatamente sui loro ecosistemi, tengano conto della particolare sensibilità dell'ambiente e delle interrelazioni tra la parte marina e la parte terrestre delle zone costiere.

2. In base agli stessi criteri, le parti formulano, se del caso, una valutazione ambientale strategica dei piani e dei programmi che interessano le zone costiere.

3. Le valutazioni ambientali devono tenere conto degli impatti cumulativi sulle zone costiere e in particolare delle capacità di carico di tali zone.

Articolo 20

Politica fondiaria

1. Al fine di promuovere la gestione integrata delle zone costiere, ridurre le pressioni economiche, preservare le aree non urbanizzate e consentire l'accesso del pubblico al mare e lungo la riva, le parti adottano idonei strumenti e provvedimenti di politica fondiaria, compreso in materia di pianificazione.

2. A tal fine, per garantire la gestione sostenibile del suolo pubblico e privato delle zone costiere, le parti possono, in particolare, adottare meccanismi per l'acquisizione, la cessione, la donazione o il trasferimento di superfici al demanio pubblico e istituire servitù sulle proprietà.

Articolo 21

Strumenti economici, finanziari e fiscali

Ai fini dell'attuazione delle strategie, dei piani e dei programmi nazionali per le zone costiere, le parti possono prendere opportune misure per l'adozione di pertinenti strumenti economici, finanziari e/o fiscali destinati a coadiuvare le iniziative locali, regionali o nazionali in materia di gestione integrata delle zone costiere.

PARTE IV

RISCHI CHE INTERESSANO LE ZONE COSTIERE

Articolo 22

Rischi naturali

Nell'ambito delle strategie nazionali per la gestione integrata delle zone costiere, le parti elaborano politiche di prevenzione dei rischi naturali. A tal fine esse realizzano valutazioni di vulnerabilità e di rischio delle zone costiere e adottano misure di prevenzione, mitigazione e adattamento intese a far fronte alle conseguenze dei disastri naturali, in particolare dei cambiamenti climatici.

Articolo 23

Erosione costiera

1. In conformità degli obiettivi e dei principi enunciati agli articoli 5 e 6 del presente protocollo, le parti, al fine di prevenire e mitigare più efficacemente l'impatto negativo dell'erosione costiera, si impegnano ad adottare le misure necessarie per preservare o ripristinare la capacità naturale della costa di adattarsi ai cambiamenti, includendo quelli provocati dall'innalzamento del livello del mare.

2. Nell'esaminare nuove opere o attività nelle zone costiere, comprese le opere marittime e gli interventi di difesa costiera, le parti tengono in particolare considerazione gli effetti negativi dell'erosione costiera e i costi diretti e indiretti che potrebbero derivarne. In relazione alle attività e alle strutture esistenti, le parti adottano misure intese a ridurre al minimo gli effetti sull'erosione costiera.

3. Le parti si impegnano a prevenire gli impatti dell'erosione costiera attraverso la gestione integrata delle attività e segnatamente l'adozione di misure specifiche per i sedimenti costieri e le opere costiere.

4. Le parti si impegnano a condividere i dati scientifici atti a migliorare le conoscenze sullo stato, l'evoluzione e gli impatti dell'erosione costiera.

Articolo 24

Risposta ai disastri naturali

1. Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione internazionale per far fronte ai disastri naturali e a prendere tutte le misure necessarie per contrastare tempestivamente gli effetti.

2. Le parti si impegnano a coordinare l'utilizzo dei mezzi di rilevamento, allarme e comunicazione di cui dispongono, facendo ricorso ai meccanismi e alle iniziative esistenti, per garantire nei tempi più brevi possibili la trasmissione di informazioni urgenti sulle catastrofi naturali gravi. Le parti notificano all'organizzazione le autorità nazionali competenti a fornire e ricevere tali informazioni nell'ambito dei pertinenti meccanismi internazionali.

3. Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione reciproca e la cooperazione tra autorità nazionali, regionali e locali, organizzazioni non governative e altre organizzazioni competenti al fine di predisporre tempestivamente un'adeguata assistenza umanitaria in risposta alle catastrofi naturali che colpiscono le zone costiere del Mediterraneo.

PARTE V

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 25

Formazione e ricerca

1. Le parti si impegnano, direttamente o con l'aiuto dell'organizzazione o delle organizzazioni internazionali competenti, a

cooperare alla formazione del personale scientifico, tecnico e amministrativo nel settore della gestione integrata delle zone costiere, in particolare al fine di:

- a) individuare e rafforzare le capacità;
- b) sviluppare la ricerca scientifica e tecnica;
- c) promuovere centri specializzati nella gestione integrata della zona costiera;
- d) promuovere programmi di formazione destinati ai professionisti locali.

2. Le parti si impegnano, direttamente o con l'aiuto dell'organizzazione o delle organizzazioni internazionali competenti, a promuovere la ricerca scientifica e tecnica sulla gestione integrata delle zone costiere, in particolare attraverso lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche e il coordinamento dei rispettivi programmi di ricerca su materie di interesse comune.

Articolo 26

Assistenza scientifica e tecnica

Ai fini della gestione integrata delle zone costiere le parti si impegnano, direttamente o con l'aiuto dell'organizzazione o delle organizzazioni internazionali competenti, a cooperare al fine di fornire assistenza tecnica e scientifica e altre possibili forme di assistenza alle parti che lo richiedano, anche per quanto riguarda l'accesso a tecnologie ecocompatibili e il trasferimento di tali tecnologie.

Articolo 27

Scambio di informazioni e attività di interesse comune

1. Le parti si impegnano, direttamente o con l'aiuto dell'organizzazione o delle organizzazioni internazionali competenti, a cooperare allo scambio di informazioni sull'uso delle migliori pratiche ambientali.

2. Con l'aiuto dell'organizzazione, le parti devono in particolare:

- a) definire indicatori di gestione delle zone costiere, tenendo conto di quelli esistenti, e cooperare all'utilizzo di tali indicatori;
- b) effettuare valutazioni dell'utilizzo e della gestione delle zone costiere e aggiornare le valutazioni esistenti;
- c) realizzare attività di comune interesse, quali progetti dimostrativi di gestione integrata delle zone costiere.

Articolo 28

Cooperazione transfrontaliera

Le parti si impegnano, direttamente o con l'aiuto dell'organizzazione o delle organizzazioni internazionali competenti, a coordinare a livello bilaterale o multilaterale, ove del caso, le strategie, i piani e i programmi nazionali riguardanti zone costiere contigue. A tale coordinamento partecipano gli enti amministrativi nazionali competenti.

Articolo 29

Valutazione ambientale transfrontaliera

1. Nell'ambito del presente protocollo le parti, prima di autorizzare o approvare piani, programmi o progetti che possono produrre effetti negativi significativi sulle zone costiere di altre parti, cooperano mediante notifiche, scambi di informazioni e consultazioni alla valutazione degli impatti ambientali di detti piani, programmi e progetti, tenuto conto dell'articolo 19 del presente protocollo e dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera d), della convenzione.

2. A tal fine le parti si impegnano a cooperare all'elaborazione e all'adozione di idonei orientamenti per la definizione delle procedure di notifica, scambio di informazioni e consultazione in tutte le fasi del processo.

3. Ove opportuno, le parti possono concludere accordi bilaterali o multilaterali ai fini dell'efficace applicazione del presente articolo.

PARTE VI

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Articolo 30

Punti di contatto

Le parti designano un punto di contatto che assicuri il collegamento con il centro in relazione agli aspetti tecnici e scientifici connessi all'attuazione del presente protocollo e diffonda le informazioni a livello nazionale, regionale e locali. I punti di contatto si riuniscono periodicamente per espletare le funzioni derivanti dal presente protocollo.

Articolo 31

Relazioni

Le parti presentano relazioni sull'attuazione del presente protocollo alle riunioni ordinarie delle parti contraenti, nella forma e con la frequenza da esse stabilite. Le relazioni specificano le misure adottate, il loro grado di efficacia e le difficoltà incontrate nella loro attuazione.

Articolo 32

Coordinamento istituzionale

1. All'organizzazione compete la responsabilità di coordinare l'attuazione del presente protocollo. A tal fine essa si avvale dell'aiuto del centro, al quale può delegare le seguenti funzioni:

a) assistere le parti nella definizione di un quadro regionale comune per la gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo in conformità dell'articolo 17;

b) stilare relazioni periodiche sullo stato e sull'evoluzione della gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo al fine di agevolare l'attuazione del protocollo;

c) procedere allo scambio di informazioni e alla realizzazione di attività di interesse comune in conformità dell'articolo 27;

d) aiutare le parti che lo richiedano:

— a partecipare alla rete delle zone costiere del Mediterraneo in conformità dell'articolo 16;

— a elaborare e attuare le loro strategie nazionali di gestione integrata delle zone costiere in conformità dell'articolo 18;

— a cooperare nell'ambito di attività di formazione e di programmi di ricerca tecnica e scientifica in conformità dell'articolo 25;

— a coordinare, ove del caso, la gestione delle zone costiere transfrontaliere in conformità dell'articolo 28;

e) organizzare le riunioni dei punti di contatto in conformità dell'articolo 30;

f) espletare qualsiasi altra funzione ad esso assegnata dalle parti.

2. Ai fini dell'attuazione del presente protocollo, le parti, l'organizzazione e il centro possono stabilire congiuntamente una cooperazione con le organizzazioni non governative operanti in settori attinenti al presente protocollo.

Articolo 33

Riunioni delle parti

1. Le riunioni ordinarie delle parti del presente protocollo si svolgono a margine delle riunioni ordinarie delle parti contraenti della convenzione organizzate in conformità dell'articolo 18 della convenzione stessa. Le parti possono altresì organizzare riunioni straordinarie in conformità dello stesso articolo.

2. Le funzioni delle riunioni delle parti del presente protocollo sono:

a) monitorare l'applicazione del presente protocollo;

- b) garantire che il presente protocollo sia attuato in coordinamento e sinergia con altri protocolli;
- c) vigilare sull'operato dell'organizzazione e del centro in relazione all'attuazione del presente protocollo e fornire orientamenti per le loro attività;
- d) esaminare l'efficacia delle misure adottate per la gestione integrata delle zone costiere e valutare la necessità di altre misure, in particolare sotto forma di allegati o modifiche del presente protocollo;
- e) presentare raccomandazioni alle parti sulle misure da adottare per l'attuazione del presente protocollo;
- f) esaminare le proposte formulate in sede di riunione dei punti di contatto in conformità dell'articolo 30 del presente protocollo;
- g) esaminare le relazioni trasmesse dalle parti e formulare opportune raccomandazioni in conformità dell'articolo 26 della convenzione;
- h) vagliare qualsiasi altra informazione pertinente trasmessa per il tramite del centro;
- i) ove del caso, esaminare qualsiasi altra questione riguardante il presente protocollo.

PARTE VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Relazioni con la convenzione

1. Le disposizioni della convenzione relative a ogni protocollo si applicano in relazione al presente protocollo.
2. Il regolamento interno e le norme finanziarie adottate in conformità dell'articolo 24 della convenzione si applicano al presente protocollo, salvo patto contrario delle parti del presente protocollo.

Articolo 35

Relazioni con i terzi

1. Le parti invitano gli Stati che non sono parti e le organizzazioni internazionali a cooperare, all'occorrenza, all'applicazione del presente protocollo.

2. Le parti si impegnano ad adottare opportune misure, conformi al diritto internazionale, intese a garantire che nessuno intraprenda attività che contrastino con i principi e gli obiettivi del presente protocollo.

Articolo 36

Firma

Il presente protocollo è aperto a Madrid, Spagna, dal 21 gennaio 2008 al 20 gennaio 2009, alla firma di qualsiasi parte contraente della convenzione.

Articolo 37

Ratifica, accettazione o approvazione

Il presente protocollo è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il governo di Spagna che assume le funzioni di depositario.

Articolo 38

Adesione

A decorrere dal 21 gennaio 2009 il presente protocollo è aperto all'adesione di ogni parte alla convenzione.

Articolo 39

Entrata in vigore

Il presente protocollo entra in vigore il trentesimo (30) giorno successivo alla data del deposito di almeno sei (6) strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 40

Testi facenti fede

L'originale del presente protocollo, di cui i testi nella lingua araba, inglese, francese e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il depositario.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo.

FATTO A MADRID, SPAGNA, addì ventuno gennaio duemilaotto.

1.2.2. Testo approvato 982 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 982

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 26 marzo 2024, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 39 del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 21 del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con appositi provvedimenti legislativi.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa)

1.3.2.1.1. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 69 (ant.) del 14/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024
69^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente

[MENIA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli.
La seduta inizia alle ore 9.*

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il presidente [MENIA](#) informa che il primo punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta reca l'interrogazione n. 3-00894, presentata dal senatore Enrico Borghi.

Si tratta di un'interrogazione a risposta orale, assegnata alla Commissione affari esteri e difesa, ai sensi dell'articolo 147 del Regolamento del Senato.

Per il Governo è stato chiamato a rispondere il sottosegretario Silli.

Il sottosegretario SILLI risponde all'interrogazione n. 3-00894, del senatore Enrico Borghi, sulla reazione italiana all'esito delle elezioni a Taiwan.

In sintonia con i *partner* del G7, anche l'Italia ha rilasciato una dichiarazione nazionale sulle elezioni presidenziali e legislative taiwanesi, svoltesi lo scorso 13 gennaio.

Il comunicato del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è stato pubblicato il 14 gennaio, all'indomani delle elezioni.

Il Governo ha innanzitutto espresso apprezzamento per lo svolgimento pacifico e democratico del processo elettorale, in linea con i valori costituzionali e il richiamo alle libertà fondamentali che ispirano costantemente la politica estera italiana.

È stato formulato l'auspicio di un continuo rafforzamento delle relazioni economico-commerciali e culturali con Taipei. Obiettivo che può essere perseguito nel quadro della "One China Policy", cui l'Italia aderisce così come gli altri *partner* del G7 e dell'Unione europea.

Anche sotto il profilo della sicurezza e della libertà di navigazione, è stato rinnovato l'auspicio che lo *status quo* nello Stretto di Taiwan sia preservato tramite un dialogo costruttivo e pacifico.

Il Governo ha inoltre ribadito l'impegno a contrastare ogni tentativo unilaterale di alterare lo *status quo* con la minaccia o l'uso della forza.

La dichiarazione è stata dunque tempestiva e coerente con il consolidato impegno dell'Italia a favore della stabilità dell'Indo-Pacifico, area sempre più cruciale per i futuri equilibri globali.

Il tema continuerà ad occupare un ruolo importante nell'agenda della Presidenza italiana del G7.

Nella sua replica il senatore [Enrico BORGHI](#) (*IV-C-RE*), dichiarandosi insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, evidenzia l'atteggiamento pilatesco del Governo italiano e ricorda che, nell'occasione, tutte le dichiarazioni dei Paesi membri del G7 hanno tutte espresso le congratulazioni per l'elezione a presidente di Lai Ching-te e per lo svolgimento di elezioni trasparenti e democratiche a Taiwan, mentre il Governo italiano si è limitato ad esprimere solo degli apprezzamenti, peraltro nella

tarda giornata del 14 gennaio, e a seguito di una segnalazione dello stesso senatore Borghi.

Il [PRESIDENTE](#) quindi, dichiara conclusa la procedura informativa all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(982) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008

(Esame e rinvio)

La relatrice [PETRENGA](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, ricordando innanzitutto che il Protocollo è stato approvato nell'ambito della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, lo strumento normativo di cui l'Italia è parte e che, sottoscritto nel 1976 a Barcellona e profondamente rinnovato nel 1995, è finalizzato a prevenire, limitare e ridurre l'inquinamento del mare e del litorale, a migliorare l'ambiente e a consentire un uso ecologicamente sostenibile delle sue risorse. Alla Convenzione di Barcellona, cui ad oggi aderiscono 22 Paesi, si ricollegano 7 Protocolli aggiuntivi finalizzati a completarne il portato giuridico e ad assicurarne l'applicazione concreta in relazione agli scarichi in mare (Prot. 1), alla prevenzione e alle emergenze (Prot. 2), all'inquinamento derivante da sorgenti e attività sulla terraferma (Prot. 3), alle aree protette e alla biodiversità (Prot. 4), all'altomare (Prot. 5), ai rifiuti pericolosi (Prot. 6) e, infine, proprio, alla gestione integrata delle zone costiere (Prot. 7).

Ai sensi dell'articolo 4 della stessa Convenzione di Barcellona, che impegna le Parti contraenti a promuovere una gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, nel 2008 è stato elaborato il Protocollo oggi in via di ratifica al fine di creare di un quadro normativo comune per favorire ed effettivamente implementare la gestione integrata delle coste mediterranee, tenendo in debita considerazione la salvaguardia delle aree di interesse ecologico e paesaggistico e l'uso razionale delle risorse naturali. Composto di 40 articoli, il Protocollo è in particolare finalizzato ad agevolare lo sviluppo sostenibile delle zone costiere attraverso una pianificazione razionale delle attività capace di conciliare lo sviluppo economico, sociale e culturale con il rispetto dell'ambiente dei paesaggi, puntando quindi a preservare le zone costiere per le future generazioni, a favorire un uso sostenibile delle risorse naturali, in particolare di quelle idriche, ad assicurare la conservazione dell'integrità degli ecosistemi, a prevenire e a ridurre gli effetti dei rischi naturali e dei cambiamenti climatici ed infine a conseguire la coerenza fra le iniziative, pubbliche e private, e fra le decisioni adottate ai diversi livelli decisionali territoriali sull'uso delle zone costiere.

Più in dettaglio, dopo le disposizioni generali (Parte I, articoli da 1 a 7) relative alle definizioni utilizzate (articolo 2), all'ambito geografico di applicazione limitato al mare Mediterraneo (articolo 3), alla riserva di diritti a salvaguardia delle sovranità e giurisdizioni nazionali (articolo 4), agli obiettivi (articolo 5) e ai principi generali di gestione (articolo 6), il Protocollo individua precipuamente gli elementi della gestione integrata delle zone costiere (Parte II, articoli da 8 a 15), individuando una serie di elementi obbligatori per le Parti, come - fra gli altri - la protezione e l'uso sostenibile di tali zone (articolo 8), le garanzie da assicurare per l'esercizio di attività economiche (articolo 9), le modalità per la protezione degli ecosistemi e dei paesaggi costieri (articoli 10 e 11) e le tutele aggiuntive per le isole (articolo 12) e per il patrimonio culturale, anche subacqueo (articolo 13). Con riferimento agli strumenti per la gestione integrata delle zone costiere (Parte III, articoli da 16 a 21), il Protocollo invita le Parti a integrare e rafforzare opportuni meccanismi di monitoraggio e osservazione (articolo 16), a definire un quadro di riferimento regionale comune (articolo 17) e strategie, piani e programmi nazionali (articolo 18), stabilendo altresì come debbano essere adottati adeguati strumenti di politica fondiaria (articolo 20) e pertinenti strumenti economici e finanziari (articolo 21).

Ulteriori articoli si riferiscono ai particolari rischi che interessano le zone costiere, come il fenomeno dell'erosione, chiamando altresì le Parti ad adottare misure di contrasto e politiche di prevenzione (Parte IV, articoli da 22 a 24).

Di rilievo sono anche le Parti V del Protocollo (articoli da 25 a 29) e VI (articoli da 30 a 33), recanti disposizioni, rispettivamente, in materia di cooperazione internazionale (nell'ambito della formazione e della ricerca, dell'assistenza tecnica e scientifica, dello scambio di informazioni e della cooperazione

transfrontaliera) e di designazione istituzionale dei punti di contatto nazionali, nonché di stesura di periodiche relazioni attuative.

Da ultimo, il Protocollo (Parte VII, articoli da 34 a 40), reca le disposizioni finali, in cui sono individuate le relazioni con la Convenzione di Barcellona (articolo 34) e con gli Stati e le Organizzazioni internazionali terzi rispetto allo strumento normativo in esame (articolo 35).

Il disegno di legge di ratifica del Protocollo si compone di 4 articoli. Con riferimento agli aspetti finanziari, l'articolo 3 del disegno dispone che dall'attuazione del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con la normativa dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il presidente [MENIA](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.3.2.1.2. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 71 (pom.) del 27/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2024
71^a Seduta

Presidenza della Presidente

CRA XI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Isabella Rauti.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(998) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022

(Esame e rinvio)

Il senatore SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, ricordando innanzitutto come l'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (O.I.V.) sia un'istituzione intergovernativa a carattere scientifico e tecnico operante nel settore della vite e dei prodotti derivati, punto di riferimento per i Paesi - attualmente una cinquantina, non soltanto produttori di vino - che rappresentano circa l'ottantacinque per cento della produzione mondiale del vino.

L'organismo, che dal 2001 ha sostituito un precedente Ufficio Internazionale per la vigna e il vino istituito nel 1924 da Italia, Spagna, Francia, Lussemburgo, Tunisia, Ungheria, Grecia e Portogallo, ha come scopo quello di informare, assistere, armonizzare, normalizzare e sostenere il settore vitivinicolo, ponendosi quale strumento di audit e di consiglio per le differenti figure della filiera viti-vinicola ed in particolare nelle loro attività normative. Come rimarcato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, fra i principali compiti dell'O.I.V. figurano in particolare la formulazione di raccomandazioni da applicare negli Stati membri in materia di produzioni e pratiche enologiche, l'assistenza ad altre organizzazioni internazionali intergovernative, l'armonizzazione di norme internazionali e l'elaborazione di nuove. Si evidenzia come fra gli Stati membri l'Italia vanti una posizione di rilievo in seno all'Organizzazione, che le deriva non solo dal fatto di essere uno dei Paesi fondatori ma anche dalla sua forza sostanziale quale primo produttore ed esportatore vitivinicolo mondiale, riflessa nella relativa contribuzione finanziaria. Si ricorda inoltre come proprio l'Italia abbia proposto e ottenuto a larghissima maggioranza la nomina dell'attuale Presidente dell'O.I.V., il Professor Luigi Moio, ordinario alla Federico Secondo di Napoli, enologo e produttore vitivinicolo, eletto per un triennio nel luglio 2021.

Il 25 ottobre 2021, nel corso di una riunione straordinaria dell'Assemblea Generale dell'Organizzazione, è stato adottato in modo consensuale il progetto di decisione relativo all'emendamento dell'Accordo di sede per il suo trasferimento da Parigi a Digione, in un prestigioso e storico edificio del XVII secolo, l'Hotel Bouchu D'Esterno, previo impegno del Governo francese a sostenere tutti i costi di ristrutturazione e di adeguamento della struttura.

Nello specifico, il Protocollo in via di ratifica, che si compone di un preambolo e di due articoli, è

volto a modificare l'articolo 3, comma 6, dell'Accordo istitutivo della richiamata Organizzazione internazionale della vigna e del vino al fine di localizzare la nuova sede. Più in dettaglio il testo, che nel preambolo richiama la decisione dell'Assemblea generale dell'ottobre 2021 relativa al trasferimento della sede dell'O.I.V. a Digione, all'articolo 1 stabilisce in concreto la modifica normativa necessaria per localizzare la nuova sede dell'Organizzazione presso il capoluogo della storica regione francese della Borgogna.

Il successivo articolo 2 dispone in ordine all'entrata in vigore del Protocollo, al deposito dello strumento normativo e alle lingue ufficiali del documento.

Il disegno di legge di ratifica del Protocollo si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si ricorda che tutti i costi relativi agli interventi di ristrutturazione e adeguamento della nuova sede dell'Organizzazione sono a carico esclusivo del Governo francese.

Il provvedimento in esame - come evidenzia l'analisi tecnico-normativa allegata - non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(982) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 febbraio.

Il presidente Stefania [CRAXI](#), non essendovi ulteriori iscritti a parlare, dichiara conclusa la discussione generale. Informa quindi che sono pervenuti i pareri non ostativi, sul provvedimento in titolo, da parte delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Nessun chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione il mandato alla relatrice Petrenga a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2023, denominato "Potenziamento delle capacità ISR delle Unità navali", relativo all'acquisizione di sistemi di Aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di classe leggeri e tattici imbarcabili sulle Unità della Marina Militare (n. 123)

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra l'Atto del Governo in titolo, finalizzato ad incrementare le capacità di *intelligence*, sorveglianza e ricognizione (ISR) dello strumento aeronavale, affiancando agli assetti aerei tradizionali i sistemi a pilotaggio remoto, in particolare prevedendo l'introduzione in servizio di sistemi ad Ala fissa e ad Ala rotante, adattati alle caratteristiche tecniche delle Unità navali su cui saranno impiegati. Più in dettaglio, il programma prevede la fornitura fino a 5 sistemi APR leggeri/tattici ad ala fissa, con relativa suite di sensori, fino a 9 sistemi APR tattici ad ala rotante, con relativa suite di sensori, nonché la modifica di 26 Unità navali per integrare fisicamente e funzionalmente gli aeromobili a pilotaggio remoto acquisiti. Oltre alla fornitura dei sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto richiamati, il programma prevede inoltre l'acquisizione del relativo supporto logistico integrato.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa evidenziano come il programma coinvolgerà industrie leader, già operanti negli Stati Uniti e in Italia, dei settori delle costruzioni aerospaziali, della meccanica, della logistica integrata e della cantieristica navale specializzata, con un prevedibile impatto - soprattutto in termini di *know-how* - anche sulle piccole e medie imprese dell'indotto, operanti su tutto il territorio nazionale, e concentrate in particolar modo

nelle regioni di Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Puglia, Toscana, Liguria e Sicilia.

L'onere complessivo del programma è 191,7 milioni di euro, di cui risulta finanziata una prima quota di 21,59 milioni di euro, a valere sugli stanziamenti derivanti dal bilancio ordinario del Ministero della difesa, finalizzati allo studio per l'integrazione fisica e funzionale di sistemi RUAV sulle Unità navali della classe Pattugliatori Polivalenti di Altura (PPA) e l'acquisizione di una prima aliquota di sistemi APR leggeri/tattici integrati con le Unità navali. La medesima scheda tecnica precisa altresì che il restante valore previsionale del programma, per gli ulteriori 170,11 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati al completamento delle capacità richieste.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al procurement militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Evidenzia come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 si faccia espressamente riferimento al programma relativo agli studi e all'acquisizione di mezzi a pilotaggio remoto per espandere la capacità di sorveglianza delle Unità Navali ed ottimizzare l'impiego degli aeromobili convenzionali imbarcati (pagina 22, Tomo II), con un profilo programmatico degli stanziamenti pressoché identico (21,60 milioni di euro fino al 2026).

Il presidente Stefania [CRAXI](#) apre la discussione generale.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP) domanda se le finalità dei mezzi a pilotaggio remoto siano esclusivamente di *intelligence* e quale sia la sede prevalente di produzione.

Il sottosegretario Isabella RAUTI riferisce che le regioni che saranno maggiormente coinvolte nell'indotto sono la Lombardia, il Lazio, l'Emilia Romagna, la Puglia e la Sicilia. Si riserva di fornire una risposta sulla capacità di *intelligence* e ricognizione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2023, denominato "Full Flight Simulator (FFS) rappresentativo dell'elicottero multiruolo HH169 per l'Arma dei Carabinieri", relativo all'ammodernamento e rinnovamento a favore della componente ala rotante dell'Arma dei Carabinieri tramite l'acquisto di un simulatore di volo, comprensivo di supporto logistico quinquennale, che consenta il potenziamento delle capacità addestrative degli equipaggi di volo (n. 124)

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il relatore [SPERANZON](#) (FdI) illustra l'Atto del Governo in titolo, evidenziando come il programma in esame, denominato SMD 12/2023, sia strettamente connesso al piano di rinnovamento della flotta elicotteri dell'Arma dei Carabinieri, che prevede l'immissione in servizio di 30 nuovi elicotteri bimotore intermedi leggeri, denominati *Light Utility Helicopter* (LUH) AW169, che vantano prestazioni *leader* per la categoria di riferimento e significative capacità multiruolo, aspetto che impone un necessario e mirato potenziamento delle capacità addestrative dell'Arma. L'obiettivo del programma, che prevede altresì l'acquisizione del relativo supporto logistico integrato quinquennale, è dunque quello di consentire la migrazione dell'addestramento operativo avanzato degli equipaggi di volo su una piattaforma sintetica, fornita dal simulatore, implementando in particolare la capacità di risposta dei piloti in termini di sicurezza ed efficienza dei mezzi. La piattaforma sintetica in esame rappresenta il più avanzato simulatore di volo disponibile, che, replicando esattamente la cabina dell'elicottero in tutte le sue componenti e con l'aggiunta della funzione *full motion*, fornisce ai piloti gli stimoli sensoriali percepiti durante un volo reale, permettendo di replicare ogni fase della navigazione e consentendo altresì di simulare situazioni di avarie complesse.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa evidenziano come il programma interessi prevalentemente i settori dell'industria aerospaziale ad alta tecnologia, aeronautico, elettromeccanico, siderurgico, elettronico, informatico e telematico, coinvolgendo in particolare i siti produttivi presenti nel territorio di Varese, con un impatto positivo - soprattutto in

termini occupazionali e di valorizzazione delle competenze dell'industria nazionale - anche sulle piccole e medie imprese dell'indotto.

L'onere complessivo del programma è stimato in 29 milioni di euro, a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

L'oratore evidenzia come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 si faccia espressamente riferimento al programma relativo all'acquisizione di un simulatore di volo del tipo *Full Flight Simulator* (FFS) - Level D, rappresentativo dell'elicottero multiruolo AW169, comprensivo di servizio Supporto Logistico Integrato quinquennale per le esigenze addestrative dell'Arma dei Carabinieri (pagina 26, Tomo II), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti (29 milioni di euro fino al 2029).

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Intese, raggiunte dal Governo italiano con i Paesi membri dell'Unione europea, per garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi membri dell'Unione europea nelle elezioni per il Parlamento europeo (n. 127)

(Parere al ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18. Esame e rinvio)

Il senatore [MENIA](#) (*FdI*), relatore, illustra l'Atto del Governo in titolo, su cui la Commissione è tenuta, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 18 del 1979, a formulare un parere, entro il prossimo 22 marzo, in modo da consentire al Governo di emanare un comunicato attestante il raggiungimento delle intese in questione.

Ricorda come tali intese siano finalizzate a garantire, in particolare, la segretezza e la libertà del voto, la parità fra i partiti politici italiani, l'assenza di pregiudizio per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori italiani, la libertà di riunione e di propaganda politica, oltre alle condizioni necessarie per l'approntamento delle sezioni elettorali e per l'applicazione della legislazione italiana all'interno delle stesse.

L'Atto del Governo in esame contiene copia delle Note Verbali concernenti le intese scambiate fra le Ambasciate italiane nelle diverse capitali ed i Ministeri degli Affari esteri dei Paesi di accreditamento, ai sensi della normativa vigente. A seguito delle formali richieste avanzate dalle Rappresentanze diplomatiche italiane, gli Stati dell'Unione europea hanno confermato la possibilità di svolgere le operazioni elettorali a favore degli italiani residenti negli stessi Paesi, come previsto dalla normativa italiana, assicurando la collaborazione delle locali autorità al fine di garantirne il corretto svolgimento. L'Atto del Governo in esame pone peraltro in evidenza i casi in cui le Autorità locali abbiano concesso il loro assenso subordinandolo a specifiche condizioni che permettano comunque lo svolgimento del voto presso le sezioni elettorali che saranno istituite dalle rappresentanze diplomatico-consolari nei 26 Paesi membri dell'Unione europea.

I termini delle intese raggiunte con i Paesi membri dell'Unione europea sono sintetizzati in una nota allegata al documento, in cui sono posti in evidenza i casi in cui le autorità locali abbiano subordinato il loro consenso a specifiche condizioni, come il richiamo all'opportunità che la campagna elettorale e le elezioni siano organizzate senza ricorrere a mezzi di comunicazione di massa (Belgio) e nel rispetto della normativa locale in materia (Estonia, Germania, Lettonia), la richiesta di istituire sezioni elettorali e di far svolgere le operazioni di voto unicamente o pressoché esclusivamente nell'ambito degli Uffici dell'Ambasciata o dei locali, diplomatico-consolari o degli Istituti italiani di cultura (nei casi di Estonia, Germania, Lettonia, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Slovenia), l'impegno a comunicare luogo, date, orario e presunto numero di elettori per ciascun seggio esterno

alle sedi diplomatico-consolari (Paesi Bassi) e il divieto di ingenerare confusione nello svolgimento della campagna informativa organizzata per la scelta dei rappresentanti locali (nel caso del Lussemburgo). Nel testo viene inoltre precisato che le autorità di Austria, Bulgaria e Romania hanno fatto espresso riferimento alla condizione di reciprocità in relazione all'esercizio del voto da parte dei propri cittadini residenti sul territorio italiano.

Per quanto riguarda la data di svolgimento della tornata elettorale, gli altri Paesi dell'Unione europea non hanno posto obiezioni a che le operazioni di voto possano svolgersi nelle giornate di venerdì 7 giugno 2024, fra le 17 e le 22 (in considerazione del dovere di osservare il riposo sabbatico delle persone di religione ebraica) e di sabato 8 giugno 2024, fra le 7 e le 22, e ciò al fine di permettere il successivo trasferimento in Italia delle schede votate, in ragione del fatto che lo scrutinio sarà effettuato presso le Corti di appello dei capoluoghi delle cinque circoscrizioni elettorali in cui è suddiviso il territorio italiano.

Nel sottolineare la necessità di concludere rapidamente l'esame del procedimento, il relatore formula l'auspicio che la Commissione possa orientarsi ad esprimere un parere favorevole, tenendo conto dell'esigenza di consentire ai cittadini italiani lo svolgimento del voto nel territorio degli altri Paesi membri dell'Unione europea di loro residenza.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) apre la discussione generale.

La senatrice [LA MARCA](#) (PD-IDP) evidenzia l'impossibilità per gli italiani residenti in Paesi extraeuropei di godere delle medesime condizioni per l'esercizio di voto dei cittadini europei. Richiede quindi di estendere a tutti gli italiani all'estero tali garanzie.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 48 (pom., Sottocomm. pareri) del 27/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2024**

48ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 13,20.

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1 apporta modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Disposizioni sulla stampa*) e in particolare:

a) interviene sull'articolo 1 della predetta legge n. 47 del 1948, per estendere l'ambito di applicazione della stessa anche alle testate giornalistiche *online* e radiotelevisive;

b) modifica la disciplina del diritto di rettifica di cui all'articolo 8 della legge del n. 47 del 1948, con particolare riferimento alle testate giornalistiche *on line*, alle trasmissioni radiofoniche o televisive;

c) nella prospettiva di una revisione della disciplina delle sanzioni civilistiche previste per la diffamazione a mezzo stampa, abroga l'articolo 12 della legge n. 47 del 1948 (rubricato *Riparazione pecuniaria*) ed inserisce contestualmente un articolo 11-*bis* dopo all'articolo 11 della legge n. 47 del 1948, nel quale sono fissati più precisi criteri di determinazione del danno da diffamazione ai fini del risarcimento;

d) riformula l'articolo 13 della legge sulla stampa (rubricato *Pene per la diffamazione*);

e) modifica l'articolo 21 della legge n. 47 del 1948, prevedendo che per il delitto di diffamazione commesso a mezzo stampa o attraverso altro prodotto editoriale registrato sia competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa;

- l'articolo 2 modifica:

a) l'articolo 57 del codice penale, il quale nella sua formulazione vigente punisce, a titolo di colpa, la condotta del «direttore o vicedirettore responsabile» di uno stampato periodico che abbia omesso «di esercitare il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati», qualora «un reato» sia stato integrato. In particolare, il nuovo articolo 57 del codice penale estende la disciplina riservata ai direttori o ai vicedirettori di testate afferenti alla stampa tradizionale anche ai direttori o ai vicedirettori di testate giornalistiche radiotelevisive e telematiche. Si prevede poi che la pena sia in ogni caso ridotta di un terzo (e non più "diminuita in misura non eccedente un

terzo") e non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista;

b) la fattispecie del delitto di diffamazione di cui all'articolo 595 del codice penale, eliminando ogni riferimento alla pena della reclusione e, contestualmente, aggravando il trattamento sanzionatorio relativo alla pena pecuniaria. È inoltre eliminato il riferimento all'offesa arrecata per mezzo stampa (sostituito da quello dell'offesa arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità);

- l'articolo 3 prevede misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione. Questi ultimi, infatti, possono chiedere l'eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge;
- l'articolo 4 introduce un nuovo articolo 17-*bis* nel decreto legislativo n. 70 del 2003 recante attuazione della "direttiva sul commercio elettronico", al fine di disciplinare le procedure di notifica e rimozione di contenuti, ritenuti offensivi, pubblicati da prestatori di servizi *on line*. La disposizione prevede, tra l'altro, l'istituzione, presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di un organo di autoregolamentazione indipendente, competente per le procedure di conciliazione;
- l'articolo 5 riformula l'articolo 200 del codice di procedura penale, estendendo la disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti iscritti al rispettivo albo;
- l'articolo 6 inserisce nell'articolo 427 del codice di procedura penale - che riguarda la condanna del querelante alle spese e ai danni in caso di lite temeraria - un comma 3-*bis* che consente al giudice di condannare il querelante stesso al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende;
- l'articolo 7, infine, aggiunge un nuovo comma all'articolo 321 del codice di procedura penale, in materia di sequestro preventivo. La nuova disposizione prevede che il giudice possa ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria. La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria. La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(982) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(987) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(238) LA PIETRA. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo rappresentando la necessità di aggiornare all'annualità in corso la decorrenza degli oneri e della relativa copertura.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,30

1.4.2.2. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 135 (ant.) del 15/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2024
135ª Seduta
Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(982\)](#) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante la ratifica e l'esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere nel Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008.

Il Protocollo è stato approvato nell'ambito della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, strumento internazionale sottoscritto nel 1976 a Barcellona e modificato nel 1995, il cui fine è quello di prevenire, limitare e ridurre l'inquinamento del mare e del litorale, migliorare l'ambiente e consentire un uso ecologicamente sostenibile delle sue risorse. Alla Convenzione di Barcellona aderiscono ad oggi 22 Paesi e ad esso si ricollegano 7 Protocolli aggiuntivi, finalizzati a garantirne l'applicazione.

Il Protocollo in esame è volto a creare un quadro normativo comune per favorire la gestione integrata delle coste, tenendo in considerazione la salvaguardia delle aree di interesse ecologico e l'uso razionale delle risorse naturali, specie quelle idriche, nonché la riconciliazione dello sviluppo economico con il rispetto dell'ambiente, raccordando in modo trasversale le azioni di tutti i responsabili delle politiche locali, regionali, nazionali e sopranazionali e più in generale di tutti i soggetti che con le proprie attività influenzano le regioni costiere.

Il Protocollo si compone di 40 articoli, suddivisi in sette parti.

La parte I contiene le disposizioni generali, relative alle definizioni utilizzate (articolo 2), all'ambito geografico di applicazione, limitato al mare Mediterraneo (articolo 3), alla riserva di diritti a salvaguardia delle sovranità e giurisdizioni nazionali (articolo 4), agli obiettivi (articolo 5) e ai principi generali di gestione (articolo 6).

La parte II individua principalmente gli elementi della gestione integrata delle zone costiere, individuando una serie di elementi obbligatori per le Parti, tra cui la protezione e l'uso sostenibile di tali zone (articolo 8), le garanzie da assicurare per l'esercizio di attività economiche (articolo 9), le modalità per la protezione degli ecosistemi e dei paesaggi costieri (articoli 10 e 11) e le tutele aggiuntive per le isole (articolo 12) e per il patrimonio culturale, anche subacqueo (articolo 13).

La parte III riguarda gli strumenti per la gestione integrata delle zone costiere, invita le Parti a integrare e rafforzare opportuni meccanismi di monitoraggio e osservazione (articolo 16), a definire un quadro di riferimento regionale comune (articolo 17) e strategie, piani e programmi nazionali (articolo

18), stabilendo altresì come debbano essere adottati adeguati strumenti di politica fondiaria (articolo 20) e pertinenti strumenti economici e finanziari (articolo 21).

Ulteriori articoli si riferiscono ai particolari rischi che interessano le zone costiere, come il fenomeno dell'erosione, chiamando altresì le Parti ad adottare misure di contrasto e politiche di prevenzione (parte IV, articoli da 22 a 24).

Di rilievo sono anche le parti V e VI, recanti disposizioni, rispettivamente, in materia di cooperazione internazionale e di designazione istituzionale dei punti di contatto nazionali, nonché di stesura di periodiche relazioni attuative.

La parte VII reca le disposizioni finali, in cui tra l'altro sono individuate le relazioni con la Convenzione di Barcellona (articolo 34) e con gli Stati e le Organizzazioni internazionali terzi rispetto allo strumento normativo in esame (articolo 35).

Passando al contenuto del disegno di legge di ratifica, mentre gli articoli 1 e 2 recano, come di consueto, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(788) Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Valentina D'Orso ed altri; Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (Fdi), in assenza della relatrice, senatrice Pellegrino, svolge la relazione introduttiva sull'esame del disegno di legge in titolo, in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e di istituzione dei relativi albi professionali. Il provvedimento, in particolare, introduce una disciplina organica delle figure del pedagogo e dell'educatore socio-pedagogico, conferendo carattere ordinistico alle relative professioni.

Il disegno di legge in titolo si compone di 13 articoli. L'articolo 1 definisce la figura del pedagogo come uno specialista di livello apicale dei processi educativi con funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. La relativa professione può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

L'articolo 2 stabilisce i requisiti per l'esercizio della professione di pedagogo, elencando le lauree specialistiche o magistrali direttamente abilitanti. La disposizione precisa inoltre che la professione può essere svolta anche da docenti universitari che insegnino o abbiano insegnato discipline pedagogiche nelle università o in enti pubblici italiani o stranieri. Prevede anche che l'esercizio della professione sia subordinata all'iscrizione nell'albo dei pedagogisti dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative.

L'articolo 3 definisce la figura dell'educatore professionale socio-pedagogico, qualificandolo come professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e consulenziali nei servizi socio-educativi e socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi. Tale figura valuta, progetta e attua interventi e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali e stimolando i gruppi e le singole persone a perseguire l'obiettivo della crescita integrale e dell'inserimento o del reinserimento sociale. Anche questa professione può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

L'articolo 4 definisce il requisito della laurea triennale, o qualifica alternativa, oltre all'iscrizione all'Ordine, per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico e per l'esercizio del ruolo di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

L'articolo 5 nell'istituire, rispettivamente, l'albo dei pedagogisti e l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici, consente la contemporanea iscrizione ai due albi.

L'articolo 6 istituisce l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, costituito dagli iscritti agli

albi di cui all'articolo 5, mediante decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all'articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative. L'articolo 7 stabilisce i requisiti per l'iscrizione agli albi. Tra le altre cose è necessario essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità e non avere riportato condanne penali passate in giudicato per i delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione.

L'articolo 8 disciplina il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, definendone la composizione, qualificandolo come ente pubblico non economico e indicandone le funzioni.

L'articolo 9 stabilisce che possono esercitare la professione di pedagogo e iscriversi al relativo albo tutti i soggetti in possesso di titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie straniere che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale. Disposizione analoga è prevista per l'esercizio della professione di educatore socio-pedagogico e per l'iscrizione al relativo albo.

L'articolo 10 stabilisce che, in sede di prima applicazione della legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano nomini un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, per provvedere alla formazione degli albi e agli adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali.

L'articolo 11 reca disposizioni transitorie in materia di iscrizione all'albo, indicando i soggetti che possono ottenere tale iscrizione in sede di prima applicazione della presente legge.

Infine, gli articoli 12 e 13 contengono, rispettivamente, la clausola di salvaguardia per cui le disposizioni sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti, e la clausola di invarianza finanziaria, per cui dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) ritiene importante il provvedimento in esame. Si sofferma in particolare sugli articoli 7 e 9, per riferirsi alla problematica relativa alle scuole con lingua slovena e alle scuole con altre lingue e, in tale contesto, alle difficoltà relative al riconoscimento in Italia del diploma di pedagogo ottenuto in Slovenia, su cui è in corso un'interlocazione bilaterale tra le autorità dei due Paesi. Propone, al riguardo, di svolgere i necessari approfondimenti.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che informerà la Relatrice sul tema e sulla necessità di svolgere approfondimenti. Ricorda peraltro che l'articolo 9 già prevede una procedura specifica sul riconoscimento in Italia dei titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie straniere.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) ribadisce la persistenza, nonostante le normative vigenti, di difficoltà nel riconoscimento dei titoli di studio in materie tecnico scientifiche rilasciate da università straniere in mancanza di accordi specifici. Per questo motivo, si sta valutando uno specifico protocollo con la Slovenia per facilitare il riconoscimento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 10,05.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 205 (pom.) del 20/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2024

205ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(1005) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti) La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala, in relazione all'articolo 1, che comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46 e 1.0.1. Occorre valutare, acquisendo la quantificazione degli oneri, le proposte 1.26, 1.27 e 1.28.

Per quanto concerne l'articolo 2, comportano maggiori oneri le proposte 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.0.1 e 2.0.2.

Con riferimento all'articolo 3, determinano maggiori oneri le proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 e 3.19.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da formulare sul testo all'esame. In ordine agli emendamenti, rileva l'onerosità delle proposte 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.0.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.0.1, 2.0.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 e 3.19.

Esprime un avviso contrario sugli emendamenti 1.26, 1.27 e 1.28, in quanto producono effetti onerosi. Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,

sulle proposte [1.2](#), [1.3](#), [1.4](#), [1.5](#), [1.6](#), [1.7](#), [1.8](#), [1.9](#), [1.10](#), [1.11](#), [1.12](#), [1.13](#), [1.14](#), [1.15](#), [1.16](#), [1.17](#), [1.18](#), [1.19](#), [1.20](#), [1.21](#), [1.22](#), [1.23](#), [1.24](#), [1.25](#), [1.26](#), [1.27](#), [1.28](#), [1.29](#), [1.30](#), [1.31](#), [1.32](#), [1.33](#), [1.34](#), [1.35](#), [1.36](#), [1.37](#), [1.38](#), [1.39](#), [1.40](#), [1.41](#), [1.42](#), [1.43](#), [1.44](#), [1.45](#), [1.46](#), [1.0.1](#), [2.1](#), [2.2](#), [2.3](#), [2.4](#), [2.6](#), [2.7](#), [2.8](#), [2.9](#), [2.10](#), [2.0.1](#), [2.0.2](#), [3.1](#), [3.2](#), [3.3](#), [3.4](#), [3.5](#), [3.6](#), [3.7](#), [3.8](#), [3.9](#), [3.10](#), [3.11](#), [3.12](#), [3.13](#), [3.14](#), [3.15](#), [3.16](#), [3.17](#), [3.18](#) e [3.19](#).

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere formulata dalla relatrice, che viene approvata.

(1027) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, rinviando, per quanto di competenza, agli approfondimenti contenuti nel *dossier* del Servizio del bilancio n. 129.

Alla luce dei rilievi inerenti alle disposizioni contenute nel provvedimento, occorre acquisire la relazione tecnica di passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(17-B) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento relative all'aggiornamento della copertura finanziaria, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare sul provvedimento.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvato all'unanimità.

(483) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Lotito, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, sprovvisto di relazione tecnica, ha la finalità di tutelare il diritto alla salute delle persone affette da patologie oculari cronico degenerative.

In particolare è previsto, all'articolo 1, l'aggiornamento periodico dei livelli essenziali di assistenza con il riconoscimento dell'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. È prevista, inoltre, l'istituzione della rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle patologie oculari cronico degenerative. Viene promossa e sostenuta la ricerca e l'innovazione nella prevenzione, diagnosi e cura delle patologie oculari cronico-degenerative. Sono, infine, promosse campagne e programmi di educazione sanitaria volte a migliorare la conoscenza delle patologie visive causa di cecità e di ipovisione.

All'articolo 2 si prevede che i trattamenti sanitari compresi nel piano diagnostico-terapeutico assistenziale personalizzato, indicati come essenziali, siano posti a totale carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).

L'articolo 3 prevede che il Piano nazionale per le patologie cronico-degenerative definisca gli obiettivi generali e specifici di tutela dei relativi livelli essenziali di assistenza, di prevenzione, sorveglianza, diagnosi precoce e cura attraverso la rete delle strutture sanitarie. Il Piano è adottato su proposta del Ministro della salute.

È previsto inoltre, all'articolo 4, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

assicurino i flussi informativi attraverso i centri di riferimento in rete con le strutture sanitarie. Si prevede, all'articolo 5, che venga garantita l'assistenza farmaceutica assicurando l'immediata disponibilità dei farmaci anche nelle more dell'inserimento nei prontuari terapeutici ospedalieri o in strumenti analoghi.

All'articolo 6 si istituisce, con decreto del Ministro della salute, il Centro nazionale per le patologie oculari cronico-degenerative presso l'Istituto superiore di sanità oppure presso una sede da individuare tra le varie candidature. Il centro cura la tenuta e la gestione del Registro nazionale delle predette patologie oculari.

L'articolo 7 prevede che il Ministero della salute assicuri la predisposizione dei corsi di formazione dedicati agli specialisti e alle professioni sanitarie all'interno del programma nazionale per la formazione continua.

Si prevede, inoltre, all'articolo 8, che il Ministero della salute possa promuovere azioni di educazione, informazione e sensibilizzazione della popolazione per la diagnosi e la cura appropriata delle predette malattie anche stipulando convenzioni e collaborazioni con le società scientifiche e le associazioni competenti in materia.

Infine, all'articolo 9, per realizzare le finalità del provvedimento, è previsto che le regioni e le province autonome operino nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 ad eccezione degli oneri per il funzionamento e le attività del centro, di cui all'articolo 6, per il quale vengono stanziati 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con copertura a valere dei fondi speciali di parte corrente relativi all'anno 2023, triennio 2023-2025.

Per quanto di competenza, premesso che andrebbe aggiornata la copertura a valere sui fondi speciali per tener conto che l'anno di riferimento in corso è il 2024 e il triennio il 2024-2026, fa presente che non sussistono le occorrenti risorse per l'anno 2024 sull'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Inoltre, occorre acquisire, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del regolamento, una relazione tecnica che quantifichi le varie disposizioni onerose citate e confermi la possibilità di operare nell'ambito delle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano quale fabbisogno sanitario *standard*.

Il sottosegretario FRENI concorda sulla necessità della predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, impegnandosi a fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(674-B) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento relative all'aggiornamento della copertura finanziaria, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO non ha osservazioni da formulare sul provvedimento in esame.

Non essendoci interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo che viene approvato all'unanimità.

(982) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il Protocollo oggetto di ratifica è stato elaborato allo scopo di creare un quadro comune per favorire e implementare la

gestione integrata delle coste, in considerazione della salvaguardia delle aree di interesse ecologico e l'uso razionale delle risorse, in ottemperanza della Convenzione di Barcellona. La relazione tecnica afferma che le disposizioni del Protocollo rappresentano in parte norme di indirizzo, in parte contemplano compiti ed adempimenti già previsti dalla Convenzione di Barcellona o da altri accordi internazionali, ovvero comportano attività già svolte nell'ambito delle correnti attività istituzionali previste a legislazione vigente da parte delle amministrazioni coinvolte.

Il disegno di legge di ratifica, all'articolo 3, reca ai primi due commi una clausola di invarianza finanziaria, mentre al comma 3 stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 21 del Protocollo, concernente strumenti economici, finanziari e fiscali, si provvederà con appositi provvedimenti legislativi. Al riguardo, la relazione tecnica asserisce che tale disposizione, rinviando ogni decisione alla discrezionalità delle Parti, non prevede al momento obblighi finanziari aggiuntivi a livello nazionale.

La relazione tecnica, in relazione alla Parte V, afferma altresì che le attività di formazione di personale specializzato nella gestione integrata delle zone costiere, ivi richiamate, non implicano alcun onere finanziario aggiuntivo in quanto, essendo le modalità di attuazione lasciate alla discrezionalità degli organismi competenti per materia dello Stato membro, verranno realizzate mediante la rimodulazione di programmi e meccanismi già esistenti.

Deve ritenersi pertanto che il Protocollo in esame, per la Parte Italiana, non comporta oneri finanziari aggiuntivi.

Per quanto di competenza, non vi sono quindi osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da formulare da parte del Governo. Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvato all'unanimità.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 14 febbraio.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota di chiarimento, che viene messa a disposizione dei senatori. La relatrice **NOCCO** (Fdi) illustra una proposta di parere, elaborata alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi forniti dal Governo, preso atto che:

- in relazione all'articolo 1, viene rappresentato che i maggiori costi derivanti dal voto su due giorni ammontano ad euro 10.753.806,90, secondo quanto riportato nella tabella riportata nella nota depositata dal Governo. Viene quindi specificato che il maggior onere troverà copertura, essendo un servizio di natura obbligatoria, sugli attuali stanziamenti di bilancio. I capitoli di spesa ove verranno imputati i maggiori oneri concernenti le tornate elettorali del corrente anno sono i seguenti: indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede: 2501/4, 2501/5E, 2522/2; lavoro straordinario: 2501/3, 2501/5E, 2522/2; vitto e generi di conforto: 2685/2. Viene inoltre segnalato che l'accorpamento delle votazioni (europee, regionali e amministrative) rappresenta comunque, in termini di fabbisogno finanziario complessivo, un risparmio rispetto all'ipotesi di distinte e singole votazioni, anche su di una sola giornata;

- in relazione alla congruità dell'ipotesi formulata circa il ricorso al turno di ballottaggio per il 40 per cento dei comuni sopra i 15.000 abitanti, viene riportato che, in base ai dati in possesso della Direzione centrale per i servizi elettorali, la percentuale di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti che sono andati al ballottaggio al turno ordinario di amministrative ha registrato un progressivo decremento, come evidenziato nel prospetto inserito nella nota depositata dal Governo. Considerato questo trend, in sede di relazione tecnica, è stato ritenuto ragionevole ipotizzare che alle prossime amministrative possa andare al ballottaggio circa il 40 per cento dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

- in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera a), viene rappresentato che l'ISTAT effettua il

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni adottando un disegno misto che prevede il ricorso a indagini campionarie e archivi amministrativi. La realizzazione delle indagini e l'acquisizione degli archivi sono attività già previste per lo svolgimento annuale delle edizioni del Censimento e rientrano nei limiti di spesa nel finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 237, della legge n. 205 del 2017. In particolare, l'integrazione degli archivi amministrativi permette all'ISTAT di pervenire al conteggio annuale di popolazione su base individuale, nello stesso momento e per tutti i Comuni d'Italia. Viene pertanto confermato che le operazioni per produrre e trasmettere i dati individuali di sovra e sotto copertura anagrafica (essenziali per la revisione) non comportano oneri di funzionamento aggiuntivi riconducibili alla nuova modalità di restituzione dei dati ai Comuni;

- in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera b), viene evidenziato che rientrano tra le attività correnti dell'ISTAT quelle dedicate, con cadenza annuale, alla pubblicazione sul sito internet istituzionale dei risultati del Censimento. I dati relativi ai Censimenti annuali dal 2018 al 2022 sono già pubblicati su tre piattaforme dell'Istituto, specificamente indicate nella nota depositata dal Governo. Viene quindi confermato che anche le attività in oggetto non comportano per l'ISTAT nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ed eventuali oneri aggiuntivi derivanti dal presente provvedimento saranno a carico del bilancio dell'Istituto;

- in relazione all'articolo 3, comma 3, viene segnalato che, come evidenziato nella relazione tecnica, il costo aggiuntivo derivante dall'incremento del numero di consiglieri e assessori sarà a carico degli enti interessati che, nel determinare l'importo delle indennità, sono tenuti ad assicurare la compatibilità della relativa spesa con gli equilibri di bilancio. Viene inoltre rammentato che, in base all'articolo 1, comma 586, della legge di bilancio 2022, a titolo di concorso alla copertura dell'onore sostenuto dai comuni per l'incremento delle indennità di funzione spettanti ai sindaci e agli altri amministratori locali, il fondo di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019 è stato incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dal 2024. Nella relazione tecnica sono indicati gli importi quantificati in favore dei comuni di Urbino, Carrara e Cesena per gli anni 2022, 2023 e 2024, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare in relazione alla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che viene approvato dalla Commissione.

(1010) Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana», approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che presso l'altro ramo del Parlamento il Governo ha chiarito che l'elenco delle categorie di merito cui è conferito annualmente il premio di "Maestro dell'arte della cucina italiana", di cui all'articolo 3, comma 2, può essere integrato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e sarà attuato nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 11. A tale riguardo, chiede conferma che, in caso di eventuale integrazione del suddetto elenco, si possa continuare a fare fronte con le risorse esigue previste all'articolo 11.

Il Governo, poi, ha chiarito che agli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato di selezione di cui all'articolo 7 si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sul punto occorrerebbe avere una stima degli oneri, seppur contenuti, che graveranno sul bilancio della Presidenza del Consiglio.

Con riguardo all'articolo 9, che prevede la possibilità di affidamento agli insigniti del premio di incarichi di esperto negli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, si prende atto del carattere facoltativo della disposizione, che potrà essere attivata dagli istituti professionali nell'ambito della loro autonomia.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota di chiarimento in relazione al provvedimento, che viene messa a disposizione dei senatori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, atteso che la relazione tecnica evidenzia che l'affidamento degli interventi in esame ad ANAS S.p.A. è finalizzato a fronteggiare le difficoltà oggettive emerse nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di alcune opere ricomprese nel Piano, che appare opportuno che il Governo fornisca maggiori informazioni circa le attuali implicazioni finanziarie e le caratteristiche di tali problematiche.

In relazione all'articolo 2, pur prendendo atto che la norma ha carattere ordinamentale, osserva che il comma 5-ter dell'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020 fa riferimento ad un intervento per il quale l'Amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 è Commissario straordinario, intervento che la relazione tecnica specifica essere l'adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo, mentre l'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021 prevede invece due interventi: l'adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo e la riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità "Ice rink Oval" di Baselga di Piné. Appare opportuno, pertanto, che il Governo chiarisca se il Commissario straordinario dovrà curare solo l'adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo o anche la riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità "Ice rink Oval" di Baselga di Piné.

Per quanto riguarda l'articolo 4, in relazione al riconoscimento ad ANAS S.p.A. di oneri di investimento in una misura non superiore al 9 per cento dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento, differente rispetto alla medesima voce di spesa in favore della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., prevista in una somma sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture, il Governo dovrebbe fornire maggiori chiarimenti in ordine alla possibilità che i quadri economici degli interventi ora affidati ad ANAS S.p.A. rechino una quantificazione degli oneri di investimento tali da riuscire a garantire la percentuale da riconoscere ad ANAS S.p.A.. Appare infatti ragionevole presumere che a legislazione vigente i quadri economici degli interventi in esame siano stati valutati riportando una quota di oneri di investimento determinata sulla base di quanto previsto dalla normativa ovvero sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture desunto dal Quadro Economico effettivo.

Occorre prendere atto che le attività amministrative finora svolte dalla società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», inclusa nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, ai fini della indizione delle conferenze di servizi per l'approvazione dei progetti relativi alle cinque opere di cui all'allegato A, sono coperte ai sensi dell'articolo 10, comma 3-septiesdecies, del decreto-legge n. 228 del 2021. A tale riguardo, è necessario evidenziare che la norma citata prevede un trasferimento in favore della Società, di una somma non superiore alla metà della quota massima del 3 per cento, relativa agli oneri di investimento, nel limite di 14 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Posto che ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge in esame ANAS S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo dovrebbe chiarire, in relazione al trasferimento previsto nel 2024, se questo è avvenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e quindi risulti già finalizzato in favore della Società o debba, invece, essere destinato ad ANAS.

Con riferimento alla copertura finanziaria della spesa in favore di ANAS S.p.A. prevista dal comma 3, a valere sull'utilizzo delle risorse residue di cui all'articolo 214, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha autorizzato la spesa in favore dell'ANAS S.p.A. di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, occorre rilevare che tali risorse sono state autorizzate in favore di ANAS S.p.A. a

seguito della riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, quale contributo massimo al fine di compensare ANAS. S.p.A. della riduzione delle entrate relative all'anno 2020 derivanti dalla riscossione dei canoni. Va osservato che, secondo quanto disposto dal successivo decreto ministeriale, la misura della compensazione è stata fissata in circa 170 milioni di euro, ripartiti in 25 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2021 al 2026 e in circa 20 milioni di euro per l'annualità 2027.

Il Governo, pertanto, dovrebbe fornire chiarimenti su come sono state considerate le restanti risorse residue fino all'annualità 2034, ovvero se le stesse sono ancora finalizzate ai sensi dell'articolo 214, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 oppure se sono state scontate nei saldi di finanzia pubblica quali economie. Inoltre dovrebbero essere chiarite le motivazioni per le quali la relazione tecnica afferma che solo le risorse dal 2032 al 2034 risultano disponibili e utilizzabili per finalità di copertura finanziaria.

Appare opportuno inoltre osservare che il comma 3 dell'articolo 4 prevede che ANAS S.p.A. destina tali risorse alla copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano Cortina 2026. Considerato che appare ragionevole ritenere che tali interventi saranno effettuati entro il 2026, risulta necessario acquisire chiarimenti, atteso che non appare chiaro come ANAS potrà fare fronte a tali oneri mediante trasferimenti per gli anni 2032, 2033 e 2034, al fine di chiarire il profilo della discrasia temporale tra oneri e copertura, che non risulterebbe conforme alla legge di contabilità.

Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota del Servizio del bilancio, febbraio 2024, n. 128.

Il sottosegretario FRENI si riserva di depositare i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (n. 116)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 15, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 7 febbraio.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota con i chiarimenti richiesti sul provvedimento in esame, che viene messa a disposizione dei senatori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.4. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.4.1. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 108 (pom.) del 27/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2024

108^a Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(982) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az), premettendo che il disegno di legge in titolo autorizza la ratifica del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008. Il Protocollo è stato approvato nell'ambito della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, lo strumento normativo di cui l'Italia è parte e che, sottoscritto nel 1976 a Barcellona e rinnovato nel 1995, è finalizzato a prevenire, limitare e ridurre l'inquinamento del mare e del litorale, a migliorare l'ambiente e a consentire un uso ecologicamente sostenibile delle sue risorse.

Dopo aver riepilogato la genesi del Protocollo, fa presente che esso è composto di 40 articoli, ed è finalizzato ad agevolare lo sviluppo sostenibile delle zone costiere attraverso una pianificazione razionale delle attività capace di conciliare lo sviluppo economico, sociale e culturale con il rispetto dell'ambiente, puntando quindi a preservare le zone costiere per le future generazioni, a favorire un uso sostenibile delle risorse naturali, in particolare di quelle idriche, ad assicurare la conservazione dell'integrità degli ecosistemi, a prevenire e a ridurre gli effetti dei rischi naturali e dei cambiamenti climatici ed infine a conseguire la coerenza fra le iniziative, pubbliche e private, e fra le decisioni adottate ai diversi livelli decisionali territoriali sull'uso delle zone costiere.

Accenna quindi alle disposizioni generali (Parte I, articoli da 1 a 7) nonché agli elementi della gestione integrata delle zone costiere (Parte II, articoli da 8 a 15), ricordando che il Protocollo elenca una serie di elementi obbligatori per le Parti. Al riguardo segnala che, mentre l'articolo 8 concerne la protezione e l'uso sostenibile di tali zone, l'articolo 9 attiene alle garanzie da assicurare per l'esercizio di attività economiche. Tale disposizione, oltre a dettare una serie di principi comuni a tutte le attività economiche (dalla riduzione delle risorse naturali, alla definizione di indicatori di sviluppo, allo scambio di buone pratiche), individua principi specifici per le singole attività le quali, per quanto di interesse, sono: agricoltura e industria; pesca; acquacoltura; turismo e attività ricreative; utilizzo di

risorse naturali. Sono altresì definite le modalità per la protezione degli ecosistemi e dei paesaggi costieri, tra cui anche foreste e boschi (articoli 10 e 11), le tutele addizionali per le isole (articolo 12) e per il patrimonio culturale, anche subacqueo (articolo 13).

Passa poi a descrivere gli strumenti per la gestione integrata delle zone costiere (Parte III, articoli da 16 a 21), le disposizioni inerenti i particolari rischi che interessano le zone costiere, le misure di contrasto e le politiche di prevenzione (Parte IV, articoli da 22 a 24), nonché le Parti V del Protocollo (articoli da 25 a 29) e VI (articoli da 30 a 33), in materia, rispettivamente, di cooperazione internazionale e di designazione istituzionale dei punti di contatto nazionali. Da ultimo, il Protocollo (Parte VII, articoli da 34 a 40), reca le disposizioni finali, in cui sono individuate le relazioni con la Convenzione di Barcellona e con gli Stati e le Organizzazioni internazionali terzi rispetto allo strumento normativo in esame.

In conclusione, fa presente che il disegno di legge di ratifica del Protocollo si compone di 4 articoli e che, secondo l'articolo 3, dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Il [PRESIDENTE](#) registra il consenso unanime della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di giovedì 22 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il relatore ha presentato gli emendamenti 1.100 e 2.100, pubblicati in allegato, già trasmessi a tutti i senatori e sui quali si era convenuto - grazie alla disponibilità dei Gruppi di opposizione - di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti a lunedì 26 febbraio, alle ore 18. Alla scadenza, sono stati presentati due subemendamenti alla proposta 1.100, pubblicati in allegato.

Fa presente quindi che sugli emendamenti i Dicasteri di settore hanno concluso l'istruttoria di competenza, alla quale tuttavia mancano gli orientamenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in particolare con riferimento all'articolo 2 e all'emendamento 2.0.1000. Propone pertanto di accantonare tutte le proposte emendative all'articolo 2 e di procedere all'espressione dei pareri e alle votazioni degli emendamenti riferiti agli articoli 1, 3 e 4, fermo restando che, ove si registrassero pareri favorevoli su emendamenti ai suddetti articoli, verranno accantonati in attesa che si completi l'istruttoria.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, si domanda se non sia preferibile attendere la conclusione dell'istruttoria e iniziare tutte le votazioni domani.

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) rende noto che il proprio Gruppo intende chiedere in Conferenza dei Capigruppo di non procedere a votazioni nelle giornate di mercoledì 6 e giovedì 7 marzo, in quanto avrà luogo il congresso del Partito popolare europeo. Pertanto è ragionevole supporre, a suo avviso, che l'esame del provvedimento in titolo in Assemblea avrà luogo nella giornata di martedì 5 marzo; qualora il calendario dell'Assemblea confermasse tale ipotesi, riterrebbe opportuno concludere l'esame in Commissione tra domani e dopodomani.

Il relatore [POGLIESE](#) (FdI), nel prendere atto delle informazioni fornite dal senatore Paroli circa le esigenze del Gruppo Forza Italia, rivolge un appello ai Gruppi di opposizione affinché si proceda oggi con le votazioni degli emendamenti riferiti agli articoli 1, 3 e 4, come proposto dal Presidente.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) manifesta disponibilità a procedere in tal senso, purché sia garantito un tempo adeguato per valutare le eventuali riformulazioni che il Governo dovesse rendere in sede di parere favorevole. Tiene infatti a precisare che finora l'opposizione ha garantito di procedere in

maniera spedita e dunque non è ad essa imputabile l'eventuale ritardo nell'esame degli emendamenti. Il presidente [DE CARLO](#) assicura che la Commissione valuterà la propria organizzazione tenendo conto delle esigenze di tutti i Gruppi, anche con eventuali sospensioni o sedute aggiuntive. Non essendoci obiezioni, così resta stabilito.

La Commissione conviene dunque di accantonare tutte le proposte emendative riferite all'articolo 2, nonché i subemendamenti presentati all'emendamento 2.0.1000, parimenti accantonato.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, nonché di quelli volti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 1.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO esprime parere contrario sulle proposte 01.1, 01.2, 01.3, 01.4 (testo 2), 01.5, 01.6, 01.7, 1.5, 1.6, 1.7, 1.1, 1.4 e 1.0.1. Invita quindi i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare la proposta 1.8.

Sulla base di quanto deliberato precedentemente dalla Commissione, domanda invece di accantonare gli emendamenti 1.100 (sui subemendamenti ad esso riferiti, invece, preannuncia un parere contrario), 1.2 ed 1.3, sui quali il parere sarebbe favorevole, con eventuale riformulazione.

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione delibera quindi di accantonare gli emendamenti 1.100 (assieme ai relativi subemendamenti 1.100/1 e 1.100/2), 1.2 ed 1.3.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che l'emendamento 01.4 si intende ritirato.

Previa verifica del numero legale, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 01.1, 01.2, 01.3, 01.4 (testo 2), 01.5, 01.6, 01.7 ed 1.5.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) ribadisce incidentalmente che resta comunque necessario, pur nell'esigenza di garantire un ordinato e celere andamento dei lavori, avere piena cognizione dei pareri forniti dal Governo sugli emendamenti e in particolare su eventuali proposte di riformulazione. Preannuncia quindi il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.6, osservando in via preliminare che l'applicazione dell'istituto dell'amministrazione straordinaria avrebbe potuto essere evitata qualora il Governo e le forze politiche di maggioranza avessero prestato maggiore attenzione alle problematiche sottese alle imprese di carattere strategico.

In ogni caso, anche ricorrendo a tale soluzione non appare possibile prescindere dalla necessità di garantire la piena continuità produttiva delle imprese predette (con particolare riferimento all'ILVA di Taranto), salvaguardando altresì l'occupazione, gli interessi dell'indotto ed i profili ambientali inerenti il processo di decarbonizzazione: l'emendamento 1.6, unitamente a tutte le proposte emendative presentate dal Gruppo del Partito democratico al testo del decreto-legge, si muove proprio in questa direzione.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.6 e 1.7.

Il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*), aderendo all'invito della rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 1.8.

Con separate votazioni, la Commissione respinge infine le proposte 1.1, 1.4 e 1.0.1.

Come concordato in precedenza, si passa quindi all'esame delle proposte riferite all'articolo 3, nonché di quelle volte ad aggiungere articoli dopo l'articolo 3.

La sottosegretaria BERGAMOTTO esprime parere contrario sugli emendamenti 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.16, 3.0.1 e 3.0.2.

Invita quindi i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare la proposta 3.7.

Sulla base di quanto deliberato precedentemente dalla Commissione, domanda infine di accantonare le proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.9, 3.10 e 3.15, sulle quali preannuncia un orientamento favorevole.

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.

La Commissione delibera quindi l'accantonamento degli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.9, 3.10 e 3.15.

Con separate votazioni, risultano respinte le proposte 3.4, 3.5 e 3.6.

Il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*), aderendo all'invito della rappresentante del Governo, fa proprio l'emendamento 3.7 dichiarando contestualmente di ritirarlo.

Posto ai voti, l'emendamento 3.8 viene respinto dalla Commissione.

Successivamente, sono poste congiuntamente ai voti e respinte le identiche proposte 3.11, 3.12 e 3.13.

Con separate votazioni, la Commissione respinge altresì gli emendamenti 3.14, 3.16, 3.0.1 e 3.0.2. Si passa quindi all'esame delle proposte riferite all'articolo 4, nonché di quelle volte ad aggiungere articoli dopo l'articolo 4.

La sottosegretaria BERGAMOTTO esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1 4.0.3, 4.0.4 (testo 3), 4.0.5, 4.0.6 e 4.0.7.

Sulla base di quanto deliberato precedentemente dalla Commissione, domanda infine di accantonare le proposte 4.2, 4.3 (testo corretto) e 4.0.1, sulle quali preannuncia delle riformulazioni.

Invita infine i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare l'emendamento 4.0.2.

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*) si associa, invitando a valutare di accantonare anche la proposta 4.0.4 (testo 3).

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che gli emendamenti 4.3, 4.0.4 e 4.0.4 (testo 2), per la parte ritenuta proponibile, si intendono ritirati.

Il senatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*), primo firmatario dell'emendamento 4.0.2, si dichiara sorpreso dell'invito al ritiro formulato dalla rappresentante del Governo. Nel dettaglio la proposta, tramite un'opportuna novella dell'articolo 16-ter del decreto legislativo n. 36 del 2003, posticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2029 la possibilità per le imprese di avvalersi delle deroghe previste in ordine ai valori limite fissati per le discariche di rifiuti, ponendosi in linea con la normativa europea. Lo stringente limite temporale fissato dall'attuale disciplina, unico caso all'interno dell'Unione europea, impone infatti alle acciaierie italiane (inclusa l'ILVA) di ricorrere a complicate e costose procedure per lo smaltimento dei residui, con il risultato che, il più delle volte, questi vengono abbandonati all'aperto con evidenti rischi per l'ambiente circostante. La normativa vigente, inoltre, penalizza le imprese italiane a favore di quelle site in altri Paesi dell'Unione europea, danneggiando la loro competitività. L'oratore precisa altresì che l'emendamento riprende il testo riformulato di due proposte presentate al cosiddetto "decreto milleproroghe" (Atto Camera n. 1633), nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che avevano ricevuto anche l'avviso favorevole del Ministero dell'ambiente, ritirate tuttavia dai rispettivi presentatori per non allargare eccessivamente il già ampio spettro di azione del provvedimento.

L'attuale sede di esame, per contro, risulta ottimale per la trattazione della tematica e alla luce di ciò l'invito al ritiro appare decisamente poco comprensibile.

Conclude chiedendo l'accantonamento dell'emendamento 4.0.2 al fine di approfondire ulteriormente la questione, a suo giudizio connessa con il provvedimento in esame.

La Commissione delibera quindi l'accantonamento dell'emendamento 4.0.2, nonché dell'emendamento 4.0.4 (testo 3).

Il [PRESIDENTE](#) osserva, altresì, che gli emendamenti 4.0.6 e 4.0.7 risultano, rispettivamente, simili alle proposte 2.0.7 e 2.0.8, riferite all'articolo 2 e già accantonate. In ragione di ciò, propone l'accantonamento degli emendamenti 4.0.6 e 4.0.7.

La Commissione conviene.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge infine gli emendamenti 4.1, 4.0.3 e 4.0.5.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) propone che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 28 febbraio, già convocata alle ore 9, sia anticipata alle ore 8,30.

In relazione a tale proposta, il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) rimarca l'esigenza che sia comunque garantito ai Gruppi un adeguato lasso di tempo per poter valutare i pareri e le riformulazioni proposte dal Governo in merito alle proposte emendative riferite al disegno di legge n. 986 (Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico), anche nell'ipotesi che giungano domattina tutti i pareri mancanti.

Il senatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*), in ordine al citato disegno di legge, ritiene opportuno conferire il mandato al relatore non oltre giovedì 29 febbraio.

La Commissione conviene sulla proposta di anticipazione della seduta di domattina.

La seduta termina alle ore 15,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [986](#)

Art. 1

1.100/1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#)

*All'emendamento 1.100, dopo le parole: «All'articolo 27» aggiungere le seguenti: «comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Nel caso di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria avviene qualora si presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali e previa condivisione del piano industriale triennale comprendente tempi e costi del processo di decarbonizzazione con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e con la Regione ove è localizzato l'impianto che, sentite le parti sociali, esprimono un parere obbligatorio e vincolante." e al».*

1.100/2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#)

All'emendamento 1.100, dopo le parole: «gli stessi complessi aziendali» sono inserite le seguenti: «purché finalizzati a garantire la continuità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali, anche per le imprese dell'indotto, e a conservare attrattività di mercato per nuovi soci che siano intenzionati, in attuazione del Piano industriale, ad investire sul rilancio industriale, occupazionale e sulla transizione ecologica dei predetti complessi aziendali.».

1.100

Il Relatore

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo le parole: "tramite la cessione dei complessi aziendali" sono inserite le seguenti: "o dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi aziendali"».

Art. 2

2.100

Il Relatore

*Al comma 1, capoverso «1-sexies », dopo l'ultimo periodo, aggiungere in fine il seguente: «Il finanziamento di cui al presente comma è concesso con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa richiesta motivata del commissario straordinario».*

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 173 del 26/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

173a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 26 MARZO 2024

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,
indi del vice presidente RONZULLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,36).

Si dia lettura del processo verbale.

PAGANELLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 21 marzo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Comunico che l'ordine del giorno della seduta di oggi è integrato con la discussione delle seguenti ratifiche di accordi internazionali, concluse dalla 3^a Commissione permanente:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021».

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018».

In ricordo delle vittime dell'eccidio delle Fosse Ardeatine

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Signor Presidente, abbiamo richiesto, come Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe, di poter aprire i nostri lavori oggi pomeriggio - e ringrazio tutti i Gruppi e la

Presidenza che hanno acconsentito alla nostra proposta - dedicando qualche minuto ad una ricorrenza che riteniamo sia indispensabile sottolineare in questa circostanza. Mi riferisco agli ottant'anni che ci separano dalla drammatica e terribile pagina delle Fosse Ardeatine, che domenica è stata ricordata in forma ufficiale e venerdì ha visto la presenza e l'intervento del Presidente della Repubblica, accompagnato dalle massime cariche dello Stato, e che impone anche a tutti noi una necessaria riflessione, un momento di cordoglio e di ricordo. Stiamo parlando di una delle pagine più terribili, più luttuose, più pesanti della nostra storia nazionale: 335 persone uccise dalla furia nazista della Gestapo, attuata con la complicità delle allora autorità fasciste di stanza a Roma, che determinarono una rappresaglia terribile a seguito dei noti fatti di Via Rasella e portarono alla uccisione con una modalità tremenda: gruppi di cinque persone venivano fatte entrare all'interno delle cave delle Fosse Ardeatine, messe in fila e uccise con un colpo alla nuca.

Si trattava di persone che erano delle più varie estrazioni sociali, politiche, culturali e religiose. Riprendendo l'identikit di quelle storie che non debbono essere dimenticate ma che, al contrario, debbono essere tramandate, troviamo uno spaccato del nostro Paese: operai, contadini, artigiani, artisti, sacerdoti e atei, ebrei e cattolici, professori e studenti, militari, intellettuali e analfabeti, giovani e anziani, poveri e ricchi, romani e siciliani, lombardi e pugliesi. Insomma c'era un pezzo di Italia, c'era un pezzo di tutti noi dentro quella storia.

Se vogliamo evitare che la storia si ripeta, la dobbiamo inevitabilmente ricordare per trarne le lezioni che a ciascuno di noi debbono portare. Per noi quello delle Fosse Ardeatine, fra le tante cose, è un simbolo di una violenza che rimanda a tutte le stragi che si sono compiute e alle conseguenze dei totalitarismi che pretendono di asservire la libertà e la dignità della persona ad una ideologia sovrastante che ne conculca la personalità, i diritti e la soggettività. Purtroppo abbiamo visto ancora immagini del genere anche nella nostra Europa. Solo per andare indietro con la memoria ricordiamo quelle del Bataclan, di «Charlie Hebdo», di Nizza, di Berlino, di Londra, di Madrid, fino ad arrivare alle drammatiche immagini della sera di venerdì a Mosca, con la tragica vicenda dell'attacco jihadista al Crocus City Hall, per la quale manifestiamo solidarietà nei confronti delle vittime, delle loro famiglie, del popolo russo, ribadendo una volta di più che la violenza, da qualunque parte provenga, deve essere bandita dalla storia e non può essere l'elemento con cui si risolvono le controversie tra i popoli.

La strage delle Fosse Ardeatine è quindi l'elemento con il quale noi possiamo riandare alla radice più profonda anche della storia della nostra Repubblica. Vorrei consegnare un'ultima immagine, signora Presidente, negli ultimi trenta secondi che ho a disposizione. È l'immagine molto forte per la quale voglio ringraziare gli autori e i produttori di una esperienza televisiva, «Una giornata particolare» di Aldo Cazzullo, che hanno concluso la puntata dedicata alle Fosse Ardeatine affidando a diversi testimoni, artisti, attori, persone dello spettacolo e del mondo intellettuale, la lettura di ciascuna delle vittime delle Fosse Ardeatine, perché ognuna di quelle 335 persone rappresenta qualcosa per la storia non solo di quelle famiglie, ma dell'Italia tutta.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, quello delle Fosse Ardeatine, l'atroce massacro di ottant'anni fa a Roma, in realtà non fu il primo eccidio di cui si resero colpevoli i nazisti e i fascisti in Italia, ma fu la prima strage di civili innocenti per rappresaglia. Ne sarebbero poi seguite altre, persino più sanguinose. Intorno, però, a nessun altro crimine nazifascista, sono fiorite nel corso dei decenni tante ricostruzioni fantasiose - chiamiamole così - e in nessun caso sono state dette tante bugie. Via Rasella e la rappresaglia delle Fosse Ardeatine sono diventate una sorta di campo di battaglia sulla memoria e su una forma più o meno sottile di colpevolizzazione della Resistenza. Io credo che il miglior modo, anzi il solo modo di ricordare e rendere omaggio alle vittime di quella ferocia, a ottant'anni di distanza, sia fare piazza pulita di tutte le bugie. È stato detto che la strage si sarebbe evitata se i partigiani dei GAP si fossero consegnati. In realtà non è vero, quella richiesta non fu mai avanzata e del resto non ci sarebbe stato nemmeno il tempo: tra i fatti di Via Rasella e l'eccidio delle Fosse Ardeatine passarono meno di ventiquattro ore.

È stato detto, purtroppo anche dalle più alte istituzioni di questo Paese, che i militari dell'undicesima compagnia del reggimento Bozen, attaccato in Via Rasella, erano innocui musicisti, ma non è vero nemmeno questo: erano reclute altoatesine - questo sì - ma erano armate di bombe, non erano armate di trombe, e sappiamo che avevano l'ordine di marciare, di cantare a squarciagola e avevano quest'ordine esattamente perché dovevano terrorizzare la popolazione. Il giorno seguente l'attacco avrebbero dovuto rimpiazzare la decima compagnia Bozen nel servizio di ordine pubblico; quella stessa compagnia, la decima, che venti giorni prima aveva ucciso Teresa Gullace che cercava di rivolgere la parola al marito arrestato durante una retata: un omicidio, peraltro, che è rimasto nella memoria di tutti quanti noi, perché fu poi reso eterno dalla più famosa e straziante scena girata da Rossellini in «Roma città aperta».

Si è finto e si finge ancora oggi che i responsabili della strage siano stati solo i tedeschi, ma non è così: nelle ore nelle quali i nazisti cercavano nomi da inserire in quella tragica lista, perché i partigiani e gli ebrei non bastavano, il questore di Roma Caruso promise cinquanta nomi, ma poi tergiversò. Si occuparono allora di trovare quei nomi i fascisti guidati da Pietro Koch, quello che diede poi il nome alla famigerata banda Koch.

Ebbene, quella delle Fosse Ardeatine fu a tutti gli effetti una strage nazifascista e ometterlo o fingere che non ci siano state responsabilità italiane significa raccontare una storia diversa da quella reale e mistificarla. Anche un'ultima accusa venne rivolta alla Resistenza, pure questa bugiarda o comunque sbagliata: si disse che l'attacco di Via Rasella era inutile, dal momento che comunque gli alleati sarebbero rapidamente arrivati a Roma; erano passati due mesi dallo sbarco di Anzio e tutti si aspettavano che l'arrivo a Roma fosse imminente (poi, in realtà, ci vollero ancora due mesi e mezzo, ma non è questo che conta). L'importante, invece, è che la decisione del CLN, il Comitato di liberazione nazionale, fu quella di intensificare gli attacchi proprio per evitare che la libertà dell'Italia fosse dovuta solo agli alleati. Fu una decisione giusta e non solo sul piano morale. Senza quella lotta partigiana, il trattamento riservato all'Italia sarebbe stato certamente più severo. I GAP furono davvero, di fatto e non solo di nome, gruppi di azione patriottica ed è ora che questo venga riconosciuto senza più nascondersi dietro le bugie che troppo spesso sono state ripetute in questi ottant'anni.

Signor Presidente, per me, per noi, ricordare oggi le Fosse Ardeatine significa innanzitutto dire questo. *(Applausi)*.

PAROLI (FI-BP-PPE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAROLI (FI-BP-PPE). Signora Presidente, anche Forza Italia oggi si unisce al ricordo di quel 24 marzo 1944, anche se con poche parole, perché in queste occasioni le parole rischiano sempre di essere di troppo. Sono più importanti i gesti ed è per questo che esattamente vent'anni fa, il 4 giugno 2004, Silvio Berlusconi si recò alle Fosse Ardeatine con il Presidente americano George Bush per partecipare a una cerimonia di deposizione di una corona alla memoria di quel vile evento e anche come omaggio ai tanti martiri, in particolare di quell'ultimo periodo della furia nazista. In questo la storia di Forza Italia è stata sempre coerente e lungimirante.

Certo, 335 persone tra civili, militari italiani, prigionieri politici, ebrei, detenuti comuni furono trucidate dall'occupazione nazista come rappsaglia - ricordiamolo tutti, perché il teorema era quello di uno a dieci - e ancora oggi solo il ricordo rende questo evento inaccettabile come tanti altri accadimenti di quell'ultimo periodo, e non solo. Quello delle Fosse Ardeatine è stato, però, uno degli episodi più tragici, drammatici e vili della storia della nostra Italia contemporanea. Sono passati ottant'anni, colleghi, ma nessuno di noi può né vuole dimenticare. *(Applausi)*.

MAIORINO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signora Presidente, ottant'anni sono trascorsi da quel tragico ed efferato eccidio delle Fosse Ardeatine che vide 335 vittime.

Purtroppo non c'è modo di dire più infondato di *historia magistra vitae*. L'uomo, l'essere umano, non sembra davvero essere in grado di imparare dalla propria storia e dall'esperienza e sembra piuttosto esserci una tragica tendenza a ripetere gli errori. Pertanto, ricordare serve proprio ad opporsi a questo

fenomeno dell'esistenza umana che sembra ineluttabile: ripetere gli errori.

Quell'eccidio - come è stato detto - ha visto 335 vittime come risposta ad un attentato, ad un attacco partigiano, selezionate tra civili, militari, prigionieri politici; 75 erano, invece, le vittime imprigionate per motivi razziali, perché - ricordiamolo - nel 1938 l'Italia fascista, sotto Mussolini, promulgò le leggi razziali e per quel motivo quelle 75 persone trucidate alle Fosse Ardeatine erano in prigione. La logica che sottende a quell'eccidio è certamente quella della vendetta e, quindi, è una logica che ripudiamo, ma che in un contesto di guerra sembra quasi comprensibile.

C'è un'altra logica, però, che sottendeva a quell'eccidio ed è l'idea che alcune vite valgano meno di altre, e per questo si applicava la proporzione del dieci a uno. Il nazismo naturalmente l'aveva istituzionalizzata e l'aveva resa in maniera chiara quasi come legge. Eppure, il pensiero che alcune vite valgano meno di altre sembra purtroppo tuttora strisciante ed è un pensiero inammissibile, inaccettabile; è un qualcosa che abbiamo il dovere di respingere, sia a livello cosciente che a livello del nostro subconscio, e penso che nessuno ne sia davvero libero.

Credo che, soprattutto in questi giorni in cui stiamo vedendo scenari e conflitti scoppiare e inasprirsi a diverse latitudini, più o meno vicine, del nostro pianeta e della nostra Europa, ricordare a cosa l'uomo può arrivare, cosa siamo stati capaci anche di accettare, non possa che evitare catastrofi ancora peggiori. (*Applausi*).

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, anche noi come Lega commemoriamo gli ottanta anni di quella che fu una carneficina e lo facciamo qui oggi ricordando un capitolo oscuro e purtroppo indelebile della nostra storia nazionale, l'eccidio delle Fosse Ardeatine. È nostro dovere ricordare. È un dovere morale ricordare e onorare i martiri che hanno perso la vita in quella tragica giornata del 24 marzo 1944, il giorno in cui la furia della violenza nazista colpì indiscriminatamente, spazzando via centinaia di vite innocenti.

Le Fosse Ardeatine, un luogo immerso nella verde campagna romana, ma intriso del sangue di quel tragico passato, sono un monumento alla memoria, un monito per le generazioni presenti e future. In quel luogo 335, tra uomini e ragazzi italiani, tra loro anche Don Pietro Pappagallo, furono trucidati per rappresaglia, vittime innocenti del feroce regime nazista. La loro unica colpa era quella di essere italiani, di essere parte di una comunità che lottava per la libertà e la giustizia. Oggi, a distanza di decenni da quel tragico evento, è nostro dovere non solo commemorare le vittime, ma anche riflettere sul significato di ciò che è accaduto.

L'eccidio delle Fosse Ardeatine ci ricorda la fragilità della libertà e della pace, i pericoli dell'odio, del pregiudizio e della discriminazione, della sopraffazione del più debole. Ci ammonisce sulle conseguenze nefaste dell'indifferenza e della complicità di fronte all'ingiustizia. Questo giorno però è un momento non solo per ricordare il passato, ma anche per rinnovare il nostro impegno per un futuro migliore. Dobbiamo impegnarci a coltivare la memoria storica, a insegnare alle future generazioni la verità su ciò che è accaduto affinché possano apprendere dagli errori del passato e costruire un mondo basato sulla pace, sulla tolleranza e sul rispetto reciproco.

Questi aspetti quanto mai importanti, specie nell'attuale periodo storico, dove la guerra e altri atti di barbarie stanno travolgendo le vite di molti popoli non lontano da noi e minacciando costantemente le nostre esistenze, sono quanto mai di vitale importanza per il futuro dell'umanità.

Proprio in questo momento di riflessione e commemorazione, porgiamo il nostro più profondo omaggio alle vittime delle Fosse Ardeatine perché il loro sacrificio non sia stato vano, ma sia un faro di speranza e di ispirazione per un futuro in cui la dignità umana sia sacra e intoccabile. (*Applausi*).

[LORENZIN](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LORENZIN](#) (*PD-IDP*). «L'ordine è già stato eseguito». Così scrivevano i nazisti sui giornali romani il 25 marzo 1944, a ventitré ore dall'attentato o l'azione - meglio dire - di Via Rasella. Erano passate solo ventitré ore, ma l'ordine era già stato eseguito: dieci persone per ogni tedesco ucciso. In realtà furono molto efficienti, grazie anche alla collaborazione della questura romana e ne presero cinque in più

rispetto a quello che era stato l'ordine dato. Furono trucidate, in un atto terrificante che vive nelle nostre memorie, 335 persone, di cui 75 ebrei arrestati per il solo fatto di essere ebrei, comunisti, membri dei GAP, prigionieri politici antifascisti, un prete ed anche 7 stranieri prigionieri politici, persone di ogni età e estrazione sociale.

È stata una delle pagine - com'è stato ricordato - più orrende della nostra storia. Come scrive Alessandro Portelli, lo storico romano, nel suo libro che si intitola - come quell'*incipit* dato alla stampa romana - «L'ordine è già stato eseguito», le Fosse Ardeatine non furono né l'unica, né la peggiore delle stragi naziste, ma furono l'unica strage metropolitana avvenuta in Europa, in una città che oppose ai nazisti una resistenza attiva e passiva intensa e diffusa e per questo venne così duramente colpita, in sole ventitré ore.

Non ci fu alcuna ricerca di un senso nella caccia a quelle persone, ma ci furono soltanto la voglia e l'orrore della rappresaglia. Questo è un elemento che deve restare estremamente vivo nella nostra memoria, perché non c'è alcuna giustificazione alle rappresaglie. La rappresaglia consiste già in sé in un'offesa all'umanità; è un qualcosa che fa male, che ferisce nel profondo persone che, senza alcun motivo, se non solo per la ragione di esistere o di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, vedono interrotta la propria vita.

In quell'eccidio - com'è stato detto - furono uccisi tutti uomini. Nei decenni successivi furono le donne a tesserne il ricordo: le sorelle, le madri, le mogli, le compagne di lotta, le giornaliste, tutte quelle che erano presenti nella Roma di quegli anni, tennero vivo il ricordo e non permisero a nessuno di noi di dimenticarlo. Uno dei momenti più emozionanti quando si va alle Fosse Ardeatine e si ha l'onore di partecipare a quella cerimonia è la lettura dei nomi di coloro che sono stati uccisi e la possibilità di vedere i loro volti: ogni volto è una storia e sembra di ritornare a quel 1944. Sono ragazzi, alcuni parenti fra di loro (intere famiglie sono lì dentro, con lo stesso cognome), appartenenti a qualsiasi ceto sociale. Sembra di vedere i propri amici, i propri compagni di scuola; sono volti che si riconoscono a Roma, persone che sembra di avere vicino. Ci si rende così conto di che cosa sia la storia, di quanto questa debba restare viva e non possa semplicemente essere lasciata andare nei libri.

È stato detto da più parti in questa commemorazione: abbiamo il dovere come generazioni, in questo momento, di tenere viva la nostra storia, perché il mondo che ci circonda è un mondo di guerra, è un mondo in cui l'odio sembra prevaricare. Allora, c'è una risposta all'odio e la risposta all'odio è l'umanità. La risposta a desideri disumanizzanti è la capacità di ricordare chi siamo e di non smettere di sperare, perché anche dai momenti più bui si può uscire. La speranza che noi dobbiamo lasciare alle nuove generazioni è che non c'è una non uscita per l'umanità, ma sta a noi costruire l'umanità che vogliamo e la società che vogliamo. La storia ci aiuta a ricordare chi siamo e dove possiamo andare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Colleghi, nel tempo attuale, quando preoccupanti venti di guerra scuotono le fondamenta del vivere civile e pacifico dei popoli, il ricordo dell'eccidio delle Fosse Ardeatine sia non solo riconoscimento della storia passata, ma sia soprattutto monito perenne e memoria del futuro. Quindi, facendomi interprete dei sentimenti dell'intera Assemblea, vi invito ad osservare un momento di silenzio. *(L'Assemblea si leva in piedi e osserva un minuto di silenzio)*.

MALAN (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Malan, non era nell'elenco degli iscritti a parlare; se vuole, però, può intervenire ora.

MALAN (Fdl). Signora Presidente, avevo chiesto la parola, ma a questo punto, essendo stato osservato anche un minuto di silenzio, sarebbe un fuor d'opera. Oltretutto mi riconosco nelle parole dei colleghi e in quelle che lei ha pronunciato. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto pluricomprendivo «Brunico-Val Pusteria» di Brunico, in provincia di Bolzano, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Per una informativa urgente del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alle statistiche Istat sulla povertà

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signora Presidente, nelle ultime ore l'Istat ha pubblicato dati che registrano un *record* storico di poveri assoluti in Italia. Nel 2023 le famiglie in stato di povertà assoluta sono l'8,5 per cento, dunque circa 5,7 milioni di persone. Sono dati drammatici per un Paese civile. Siamo a rischio bomba sociale? C'è il rischio di andare proprio in questa direzione. La cancellazione del reddito di cittadinanza fatta dal Governo, unico strumento contro la povertà, ha lasciato sole milioni di persone. La povertà è un grosso problema che va affrontato seriamente.

Sempre l'Istat dice che la povertà assoluta, anche al Nord, è in aumento tra le famiglie con una sola persona occupata. Le parole lavoro e povero non dovrebbero stare insieme. Per questo come Alleanza Verdi e Sinistra chiediamo un'informativa urgente della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in relazione ai dati allarmanti sulla povertà pubblicati ieri dall'Istat.

[PRESIDENTE](#). Senatore Magni, credo che questo argomento possa essere affrontato nella prossima Conferenza dei Capigruppo.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(982) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008 (Relazione orale) (ore 17,06)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 982.

La relatrice, senatrice Petrenga, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[PETRENGA](#), *relatrice*. Signora Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge di iniziativa governativa recante la ratifica del Protocollo in esame, approvato nell'ambito della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, strumento normativo di cui l'Italia è parte e che è stato sottoscritto nel 1976 a Barcellona e profondamente rinnovato nel 1995. Esso è finalizzato a prevenire, limitare e ridurre l'inquinamento del mare e del litorale, a migliorare l'ambiente e a consentire un uso ecologicamente sostenibile delle sue risorse.

Ai sensi dell'articolo 4 della stessa Convenzione di Barcellona, nel 2008 è stato elaborato il Protocollo oggi in via di ratifica, al fine di creare un quadro normativo comune per favorire ed effettivamente implementare la gestione integrata delle coste mediterranee, tenendo in debita considerazione la salvaguardia delle aree di interesse ecologico e paesaggistico e l'uso razionale delle risorse naturali.

Con riferimento agli aspetti finanziari, l'articolo 3 del provvedimento dispone che dall'attuazione del Protocollo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In conclusione si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[BORGHI Enrico](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signora Presidente, se la Presidenza mi autorizza, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe a questo provvedimento, preannuncio anche il voto favorevole ai successivi provvedimenti di ratifica. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signora Presidente, intervengo per dire che voteremo a favore di questo provvedimento. (*Applausi*).

[DE ROSA](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ROSA (*FI-BP-PPE*). Grazie, Presidente. Il testo del Protocollo di Madrid ha lo scopo di prevenire, limitare e ridurre l'inquinamento del mare e dei litorali del Mediterraneo. In questo modo si mira a migliorare l'ambiente, consentendo un uso sostenibile delle sue risorse. Il Protocollo è uno dei sette previsti per integrare la Convenzione di Barcellona. Alla Convenzione hanno già aderito 22 Paesi. Poiché il fine è quello di dare vita a uno sviluppo sostenibile nelle zone costiere, immaginando una pianificazione razionale delle attività che si concili con il rispetto dell'ambiente, in particolare quello delle zone costiere, i senatori di Forza Italia voteranno a favore di questo disegno di legge di ratifica. (*Applausi*).

[MARTON](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Signor Presidente, anch'io, come il senatore Borghi, vorrei annunciare il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle a tutte e cinque le ratifiche.

Nello specifico di questa in realtà, vorrei evidenziare solo una cosa. L'Unione europea ha già ratificato questo accordo e noi, come membri dell'Unione europea, siamo già soggetti ai vincoli che esso determina. Pertanto si tratta di un atto formale e noi voteremo favorevolmente. (*Applausi*).

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, anch'io intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

[ALFIERI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (*PD-IDP*). Signora Presidente, mi unisco ai colleghi nell'annunciare il voto favorevole su questa e sulle altre ratifiche, visto che abbiamo già approfondito i temi in Commissione affari esteri e difesa.

[PETRUCCI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRUCCI (*FdI*). Signor Presidente, colleghi senatori e membri del Governo, anche io annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia, anche se mi preme fare un piccolo appunto. Quello che noi oggi andiamo ad approvare è il protocollo numero sette della Convenzione di Barcellona, che sappiamo tutti essere l'unico strumento giuridico per quanto riguarda il PAM, il Piano d'azione del Mediterraneo. Quest'ultimo è nato nel 1975. L'allora Comunità economica europea, composta da sedici Paesi, si è unita per far fronte a quello che era il problema dell'inquinamento del mar Mediterraneo.

Ciò che mi ha fatto un po' sussultare è vedere che questo protocollo è il numero sette. In realtà l'Italia ne ha ratificati, con questo, cinque, lasciandone ancora due da parte. Dall'ultima ratifica sono passati venticinque anni e dunque io mi chiedo: come mai, dato che questo protocollo poteva essere adottato, approvato e ratificato già a partire dal 2011, ciò non è stato fatto dai precedenti Governi, cosiddetti paladini dell'ambiente? Ci tenevo a evidenziare questo punto, perché, secondo me, la nuova visuale di questo Governo, una visuale a 360 gradi, non solo porta a far approvare un protocollo che poteva

essere approvato nei dodici anni precedenti, ma lo mette insieme ad altri due grandi piani. Mi riferisco al PNACC, il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, approvato a gennaio dal nostro Ministero dell'ambiente, ed al Piano triennale del mare, che mette in evidenza le azioni da seguire per tutelare il nostro mare attraverso una pianificazione mirata.

Ecco perché grandi elogi vanno al nostro Governo ed al nostro Presidente del Consiglio, per aver puntato in maniera totale ed assoluta sulla rinascita del Mediterraneo.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(987\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,17)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 987, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Craxi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[CRAXI](#), *relatrice*. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata esaminare il disegno di legge in titolo di iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati, che ha la finalità di favorire la riabilitazione sociale e il recupero dei legami delle persone condannate, controllando al contempo il rispetto dei relativi obblighi e prescrizioni e riducendo il rischio di recidiva e proteggendo le vittime dei reati e la collettività.

Si tratta, in sostanza, di estendere la cooperazione giudiziaria bilaterale al settore disciplinato, nell'ambito del Consiglio d'Europa, dalla Convenzione del 1964 sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione, strumento normativo che impegna le parti contraenti a prestarsi assistenza al fine della riabilitazione sociale dell'individuo che nel loro territorio sia oggetto di una condanna giudiziaria.

Rispetto alla Convenzione del 1964, l'ambito di applicazione è ampliato a tutte le misure che ricadono sotto la disciplina della decisione quadro n. 947 *Giustizia e affari interni (GAI)*, del novembre 2008, strumento normativo che estende il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e l'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale e fissa le norme che ogni Stato membro deve seguire per svolgere la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive emesse da un altro Stato membro.

Relativamente alla copertura finanziaria, l'articolo 4 reca una clausola di invarianza, stabilendo che dal provvedimento non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e chiamando le amministrazioni interessate a svolgere le attività previste dalla legge a risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

Il senatore Enrico Borghi ha già annunciato il voto favorevole.

[MAGNI](#) *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, la ratifica al nostro esame attiene a un Accordo dal tema particolarmente significativo, essendo ormai chiaro che l'accesso alle misure alternative al carcere riduce evidentemente il tasso di recidiva, con ciò favorendo il recupero di chi deve scontare una pena, nonché una società più sicura. Non vi sono dubbi, del resto, sulla funzione rieducativa della pena, riconosciuta dall'articolo 27 della nostra Costituzione, in base al quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Pertanto, in considerazione dell'importanza di estendere la cooperazione giudiziaria e nella prospettiva dell'affermazione dei valori della nostra cultura giuridica e della tutela dei diritti della persona, annuncio convintamente il voto favorevole del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra.

[DE ROSA](#) *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ROSA *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, per questa ratifica e per le successive il Gruppo dei senatori di Forza Italia esprime voto favorevole. Le chiedo, inoltre, la possibilità di allegare agli atti i testi delle relative dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[MARTON](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, questo Accordo prevede semplicemente che si permetta ad un cittadino che sia stato giudicato nello Stato controparte di poter scontare le pene alternative nello Stato in cui si trova, in cui ha maggiori legami e maggior possibilità sociale di reinserimento e riabilitazione. Siccome la nostra Costituzione prevede che ci sia la riabilitazione per chi ha subito giudizio, noi riteniamo che sia molto importante sottoscriverlo e ratificarlo.

Signora Presidente, mi consenta di aggiungere una cosa. La senatrice Petrucci poco fa, a proposito del precedente provvedimento, si domandava come mai nessun Governo in venticinque anni si fosse preso la briga di procedere alla ratifica. Speravo avesse ascoltato le quattro parole in croce che ho detto: semplicemente, l'Unione europea aveva già ratificato e gli Stati membri erano già sottoposti ai vincoli che l'Unione europea aveva posto. *(Applausi)*.

[DREOSTO](#) *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DREOSTO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, segnalo solamente, rispetto a quanto è stato detto, che questa ratifica di Accordo con una Nazione amica come San Marino non comporta oneri aggiuntivi ed è già stata votata all'unanimità anche alla Camera, per cui non possiamo che esprimere il nostro voto favorevole. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il senatore Alfieri ha già preannunciato il voto favorevole su tutti i disegni di legge di ratifica.

[SPINELLI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINELLI (*FdI*). Signor Presidente, anch'io annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia sulle due ratifiche che riguardano la Repubblica dello Stato italiano e la Repubblica di San Marino. Lo annuncio con tanto orgoglio, perché amministro il Comune del primo confine con San Marino. Ed è auspicabile che su tanti altri temi vi sia la stessa collaborazione. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(998) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022 (Relazione orale) (ore 17,26)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 998.

Il relatore, senatore Spagnolli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[SPAGNOLLI](#), relatore. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge di iniziativa governativa recante la ratifica del Protocollo di emendamento sottoscritto nel maggio 2022 all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede. Qui vorrei spendere poche parole su cos'è l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV). Si tratta di un'organizzazione nata nel 1924, quindi cento anni fa, come Ufficio internazionale del vino, con lo scopo di armonizzare le modalità di controllo e di coltivazione della vite nel mondo creando prodotti confrontabili. Allora i Paesi fondatori erano sette: l'Italia, la Grecia, la Spagna, la Francia, il Portogallo, l'Ungheria e il Lussemburgo e ora sono 48. E il notiziario dell'OIV, edito la prima volta nel 1928, ha costituito un momento di unificazione di tutti i territori con produzione vinicola unico nel suo genere nel mondo ed è riuscito a sopravvivere anche alla Seconda guerra mondiale e a ripartire subito dopo, perché il vino unisce come pochi altri prodotti dell'uomo e non a caso il nostro Paese ne è massimo produttore. Infatti, va ricordato che fra gli Stati membri l'Italia vanta una posizione di rilievo in seno a tale organizzazione che le deriva non solo dal fatto di essere uno dei Paesi fondatori, ma anche dalla sua forza sostanziale quale primo produttore ed esportatore vitivinicolo mondiale, riflessa nella relativa contribuzione finanziaria.

Il 25 ottobre del 2021, nel corso di una riunione straordinaria dell'assemblea generale dell'Organizzazione, è stato adottato in modo consensuale il progetto di decisione relativo all'emendamento dell'Accordo di sede per il suo trasferimento da Parigi a Digione, in un prestigioso e storico edificio del XVII secolo, previo impegno del Governo francese a sostenere tutti i costi di ristrutturazione e di adeguamento della struttura. Ricordo che Digione è capitale della Borgogna e della Franca Contea, ha creato la Città internazionale della gastronomia e del vino in un'area di 6,5 ettari, recuperando la sede del vecchio ospedale della città e si è quindi procurata sul campo questo ruolo di capitale del vino mondiale, nonostante il nostro rimanga il Paese che ne produce di più.

In conclusione, quindi, propongo l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

(*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signora Presidente, ho già detto quello che avevo da dire, quindi annuncio soltanto il voto favorevole del Gruppo.

[PRESIDENTE](#). Il senatore Enrico Borghi ha già annunciato il voto favorevole.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra.

[PRESIDENTE](#). I senatori De Rosa e Marton hanno già annunciato il voto favorevole.

[DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, ringrazio il senatore Spagnolli per la puntuale illustrazione del provvedimento, sul quale il Gruppo Lega voterà a favore.

Colgo però l'occasione, visto anche l'argomento che stiamo trattando e vista la mia provenienza da una terra, il Friuli-Venezia Giulia, fortemente legata alla coltivazione e alla produzione vitivinicola, per ricordare a qualche virologa in cerca di visibilità, che continua ad affermare che il vino fa male e che chi beve vino ha il cervello più piccolo, di non accanirsi contro un'eccellenza del *made in Italy*, in cerca di interviste e di promozione per il suo ultimo libro. Forse la popolarità le ha fatto male, ma voglio ricordare che è l'abuso a far male davvero, non il semplice consumo. Come retaggio del Covid, abbiamo dei virologi in astinenza da televisione che cercano di imporre il proprio stile di vita come unica salvezza del mondo e ora alcuni mettono il vino nel loro mirino. (*Applausi*). La vorrei tranquillizzare con un brindisi con un buon vino friulano, ma potrebbe essere un buon vino veneto o piemontese, e la inviterei nelle nostre cantine così imparerebbe l'amore, la cultura e la passione che i nostri viticoltori ci mettono ogni giorno per produrre quegli ottimi prodotti italiani. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Il senatore Alfieri ha già annunciato il voto favorevole del Gruppo.

[DE CARLO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE CARLO](#) (*FdI*). Signora Presidente, più che intervenire sul tecnicismo di un emendamento che di fatto deve passare all'esame dell'Assemblea, perché, essendo una ratifica, qualsiasi emendamento va trattato secondo la stessa procedura, mi piacerebbe soffermarmi sul fatto che la firma che sancì l'accordo che dette vita all'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) è del 29 novembre 1924, quindi di circa cent'anni fa il prossimo novembre. Questa firma, tra l'altro, fu preceduta da un incontro ad alto livello che si svolse nel mese di giugno tra Spagna, Francia, Italia, Portogallo e Grecia, ovvero tra quelli che allora (e forse anche oggi) erano i maggiori esportatori di vino. A tale incontro, nel successivo mese di luglio, aderirono anche Austria, Ungheria, Lussemburgo, Tunisia, Cile e Messico.

Ricordo i due punti fondamentali, che sono i cardini sui quali poggia questo accordo: il primo è che si dà mandato all'OIV di studiare e sviluppare misure idonee a far conoscere e apprezzare il valore positivo di un consumo moderato di vino in abbinamento ai pasti e nel contesto di uno stile di vita

sano. Questo cent'anni fa. Il primo articolo dell'atto costitutivo dell'OIV, risalente al 1924, dichiarava che l'organizzazione doveva raccogliere, studiare e pubblicare informazioni che dimostrassero gli effetti benefici del vino. Poi, per dare impulso a tutto ciò, fu istituito il premio Prix de l'OIV, tutt'ora esistente, che all'epoca era intitolato "La verità sul vino". E mai come oggi che il vino è sotto attacco rispetto alle visioni che il collega Dreosto prima ha esplicitato, tornano attuali i cardini salienti della fondazione dell'OIV.

C'è poi un secondo punto volto a creare l'ufficio internazionale del vino per concepire accordi su basi scientifiche da trasmettere come raccomandazioni agli Stati membri, allo scopo di facilitare un'armonizzazione delle loro politiche e agevolare gli scambi internazionali. Tutto questo alla luce anche della scellerata scelta del Governo irlandese di discriminare il vino, trattandolo alla stregua di qualcosa di assolutamente dannoso.

Invito anch'io tutti a continuare a difendere e a tutelare un valore come quello espresso dal nostro vino, che è carico di DOC e di IGP in tutto il territorio e che dimostra la nostra straordinaria capacità di fare qualità. Io, contrariamente al collega Dreosto non mi focalizzo su brindisi localistici, ma invito tutti a fare un bel brindisi di vino italiano. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 17,36)

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1057) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,36)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1057, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore De Rosa, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

DE ROSA, relatore. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge di iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei Deputati, recante la ratifica dell'Accordo sottoscritto nel maggio 2021 dall'Italia e dalla Repubblica di San Marino, che mira ad agevolare il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse dalle autorità giudiziarie dei due Paesi, riguardanti il sequestro e la confisca dei proventi illeciti, diretti e indiretti, nonché la suddivisione dei beni sottoposti a tale confisca o dal ricavato della loro vendita tra le parti contraenti, puntando quindi a migliorare i rapporti di cooperazione tra le parti.

L'intesa bilaterale disciplina altresì provvedimenti conseguenti al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni giudiziarie, prevedendo che la parte richiesta, a seguito del riconoscimento e dell'esecuzione di un provvedimento cautelare di sequestro emesso dalla competente autorità dell'altro Stato, entri in possesso di beni sequestrati o confiscati e adotti tutti i provvedimenti necessari ad impedirne la dispersione.

Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dal provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In conclusione si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

Il senatore Enrico Borghi ha già annunciato il proprio voto favorevole.

[ZANETTIN](#) *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN *(FI-BP-PPE)*. Annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia-Berlusconi Premier-Partito Popolare Europeo a questo disegno di legge di ratifica, che riguarda un Accordo tra Italia e San Marino sul reciproco riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni riguardanti il sequestro e la confisca dei proventi illeciti.

[PRESIDENTE](#). Il senatore Marton ha anticipato il suo voto favorevole al provvedimento.

[DREOSTO](#) *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DREOSTO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, anche il nostro Gruppo dichiara il voto favorevole al provvedimento.

[PRESIDENTE](#). Il senatore Alfieri ha già anticipato il suo voto favorevole, così come la senatrice Spinelli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1058) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,40)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1058, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Mieli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[MIELI](#), *relatrice*. Signora Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo di partenariato e di cooperazione, sottoscritto nell'ottobre 2018, tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Singapore.

L'Accordo in via di ratifica, frutto di un *iter* negoziale durato quasi otto anni e destinato a sostituire il precedente Accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico, risalente al 1980, è finalizzato a definire la cornice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione fra le parti, in una serie di ambiti di comune interesse, quali il commercio e gli investimenti, la politica industriale, la sanità, l'ambiente, l'energia, la fiscalità, l'istruzione, il lavoro, l'occupazione, gli affari sociali, la scienza e la tecnologia, i trasporti, la giustizia, la libertà e la sicurezza.

Relativamente alla copertura finanziaria, è stata prevista una clausola di invarianza, stabilendo che

dall'attuazione della ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Enrico Borghi, De Rosa, Marton e Alfieri hanno preannunciato il proprio voto favorevole al provvedimento.

[PUCCIARELLI](#) *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUCCIARELLI](#) *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega.

[BARCAIUOLO](#) *(Fdi)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BARCAIUOLO](#) *(Fdi)*. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia a questo Accordo, che tocca molte delle sfaccettature dei rapporti tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e Singapore. Credo sia di interesse nazionale ed europeo, anche perché Singapore ha una serie di particolarità che vanno sicuramente approfondite e valorizzate, a partire dal suo ruolo strategico di *hub* sia da un punto di vista portuale che da un punto di vista delle conoscenze tecnologiche, con cui ovviamente si può interagire per un reciproco miglioramento.

Credo quindi che nel quadro di una crescita complessiva dell'Italia, dell'Unione europea e anche di Singapore, non si possa che vedere con favore questo tipo di accordo. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione dalla sede redigente del disegno di legge:

(562) MARTI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali
(Relazione orale) (ore 17,45)

Approvazione con il seguente titolo: Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 562.

Il relatore, senatore Paganella, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[PAGANELLA](#), *relatore*. Signora Presidente, colleghi, giunge all'esame dell'Aula il disegno di legge n.

562, a prima firma del presidente della 7a Commissione, senatore Marti, approvato in sede redigente lo scorso 7 febbraio.

Il provvedimento, che mira a promuovere e valorizzare i cammini d'Italia, è frutto di un'ampia convergenza delle forze politiche, come testimonia la votazione unanime su alcuni articoli e sul mandato a riferire in Aula.

Il disegno di legge si pone peraltro in continuità con l'attività svolta nella passata legislatura dalla 7a Commissione e, in particolare, intende fare tesoro degli esiti dell'affare assegnato relativo alla promozione dei cammini interregionali quali itinerari culturali, n. 590, conclusosi con l'approvazione unanime della risoluzione presentata dalla senatrice Maria Saponara e tiene conto dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 2367 recante disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali, delega al Governo in materia di cammini.

Rispetto ai contenuti presenti nel testo originario del provvedimento, così come in quello esaminato nella scorsa legislatura, la Commissione ha ritenuto di accentuare il carattere strategico del connubio tra gli elementi culturali dei cammini e la loro valenza strategica in chiave turistica e, conseguentemente, è stato rafforzato il ruolo del Ministero del turismo.

Il provvedimento si compone di 9 articoli ed ha ad oggetto, come anticipato, la promozione e la valorizzazione dei cammini definiti dall'articolo 1 come itinerari percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, linguistici, paesaggistici, enogastronomici e sportivi, nonché di sviluppo turistico dei territori interessati.

Con riferimento alle finalità del disegno di legge, il medesimo articolo 1 richiama la fruizione dei luoghi su cui investono i cammini, garantendo adeguati *standard* di sicurezza, di qualità dell'accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità, lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio, la conoscenza della rete dei cammini italiani sui mercati turistici nazionali e internazionali, l'incentivazione delle attività connesse alle tradizioni dei territori interessati dall'evoluzione della lingua italiana nella storia dei cammini medesimi, delle tradizioni religiose, dei luoghi e delle comunità, la valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse storico, culturale, religioso, paesaggistico e naturalistico presenti nei territori attraversati, lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali e ambientali, paesaggistici ed enogastronomici che li connotano e il dialogo interculturale e interreligioso, religioso, nonché la tutela dell'ambiente del paesaggio.

L'articolo 2 reca disposizioni relative alla banca dati dei cammini d'Italia, istituita presso il Ministero del turismo e contenente informazioni relative ai cammini d'Italia, cioè dei cammini che vi sono inseriti nel rispetto di determinati criteri ivi elencati, al fine di orientare il potenziale fruitore.

L'articolo 3, allo scopo di agevolare il conseguimento delle finalità del disegno di legge, istituisce presso il Ministero del turismo la cabina di regia nazionale per i cammini alla quale è affidato il coordinamento delle politiche e degli interventi attuati dalle amministrazioni interessate. L'articolo 3 disciplina inoltre la composizione della cabina di regia e ne individua le funzioni. Quanto alle funzioni, si segnalano la definizione di *standard* di qualità dei cammini d'Italia, delle modalità per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati, del Programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini, nonché l'approvazione di ogni altra proposta o iniziativa utile a favorire lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia.

L'articolo 4 istituisce, presso il Ministero del turismo, il tavolo permanente per i cammini d'Italia e ne disciplina la composizione, le attribuzioni e il funzionamento. Al tavolo permanente partecipano, oltre ai componenti della cabina di regia, i rappresentanti delle associazioni, ivi incluse quelle a tutela delle persone con disabilità, delle università, degli enti del terzo settore, degli operatori e degli organismi attivi nei settori culturale e turistico, nonché esperti della materia.

L'articolo 5 disciplina il Programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, stabilendo che è predisposto dalla cabina di regia, sentito il tavolo permanente.

L'articolo 6 reca disposizioni concernenti la promozione di studi e ricerche da parte del Ministero del turismo e di quello della cultura e affida al Ministero del turismo il compito di trasmettere alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sui cammini d'Italia.

L'articolo 7 prevede la realizzazione di campagne di promozione dei cammini d'Italia e destina a tale finalità un milione di euro annui.

L'articolo 8 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge e l'articolo 9 prevede che quest'ultimo entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In sostanza - mi avvio alla conclusione, Presidente - il nostro Paese è il più ricco al mondo per patrimonio culturale, storico e religioso. Grazie a questa legge, sarà maggiormente possibile valorizzarne le potenzialità, ma anche e soprattutto armonizzarne la ricca e frastagliata varietà. Penso ad esempio ai tanti cammini di carattere religioso dedicati a San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, su cui sta lavorando, sul modello di quanto avviene per la Via Francigena, il comitato per l'ottavo centenario della morte del Santo.

Camminare in fondo è metafora del senso della vita e, in questo senso, percorrere i cammini d'Italia può essere, per i turisti stranieri, ma anche per noi italiani, un modo più concreto e profondo per conoscere il Paese più bello del mondo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo formulato dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Via Eva Gioia» di Sammichele di Bari, in provincia di Bari, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. [562](#) (ore 17,55)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori membri del Governo, amatissimo presidente Marti. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatore Guidi, aspettiamo magari qualche secondo, per i colleghi che hanno voglia di chiacchierare.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, c'è un po' di vitalità, che non guasta mai.

Credo, signor Presidente, di non potermi esimere dall'intervenire, anche se capisco la giornata, perché i cammini per me sono fondamentali, anche se sono un po' in contraddizione con le mie difficoltà a camminare, ma questa sfida mi affascina molto, ancora di più. I cammini sono una delle nostre risorse più importanti per conoscere meglio il nostro paradisiaco Paese, le sue produzioni, le sue bellezze e - perché no? - anche le bruttezze (c'è il diritto anche ad essere brutti).

I cammini sono una risorsa anche per connettersi, soprattutto per vivere una dimensione spirituale - com'è stato ricordato, parlando anche di san Francesco - attinente anche alle grandi opere monumentali, volte ad allocare le persone che si dedicano più precisamente alla spiritualità.

Secondo me, il camminare, non l'arrivare, ma l'andare lentamente, dolcemente, in qualche modo parlando con gli altri, ma anche con noi stessi, è una dimensione psicologica, oltre che spirituale, di enorme valore. Dobbiamo riscoprire la lentezza, la dolcezza e la capacità di guardare, ma di guardarsi anche dentro: ecco perché credo che i cammini siano una risorsa enorme per chiunque di noi.

Certo, esistono persone, come me, che dovranno camminare in maniera alternativa: con un motorino elettrico, sempre ecologico; oppure, perché no, abbracciati, magari a una bella persona. Questo è importante, perché essere aiutati a camminare vuol dire aumentare la gioia.

Signor Presidente, davvero auguro, a me stesso e a voi, che i cammini siano praticati da tutti con gioia, con serenità e con la voglia costante di scoprire noi stessi attraverso gli altri e attraverso quello che guardiamo intorno a noi.

In questa società così turbolenta sembra che prevalga il lessico della guerra, non solo quella catastrofica, enorme, tante volte descritta, ma anche quella dentro di noi, il conflitto con noi stessi che spesso rischiamo di non accettare. Ecco, i cammini nel percorso psicologico sono non la soluzione, ma un bel momento di affermazione di noi stessi e degli altri. Scopriremo, proprio con questi cammini che forse il lupo, quindi l'altro, non è così cattivo; forse è capace di lenire tante ferite dentro di noi che rischiano di spezzarci l'anima, che per fortuna è più forte di quanto pensiamo. (*Applausi*).

Ringrazio lei, Presidente, i colleghi, i rappresentanti del Governo e il presidente Marti, augurando con tutto il cuore buona Pasqua. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Guidi, desidero ringraziarla davvero per il suo intervento, che è anche testimonianza ed esempio per tutti noi e per l'Assemblea. Grazie per concederci di camminare insieme a lei. (*Applausi*).

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, sono assolutamente d'accordo e sposo le cose che ha detto il senatore Guidi, ossia che i cammini possono avere una valenza culturale. Chi può mettere in discussione questo? La domanda che mi faccio, nel rispetto totale di chi propone questo disegno di legge e senza voler fare nessuna polemica, è se davvero sia necessario fare una norma che stabilisca di fare una mappa dei cammini nazionali, fissando criteri e requisiti, perché poi bisogna creare una struttura che vada a controllarli, eventualmente per espungerli dal loro novero: mi pare una burocratizzazione non necessaria.

Quanto al discorso di avere una segnaletica omogenea, che senso ha che io, che cammino volentieri ovunque, debba trovare cartelli simili sulle Alpi o sull'Appennino? Senza contare il fatto che questo provvedimento non tiene conto di un'attività che si fa molto volentieri nel nostro Paese in corrispondenza del camminare sui cammini, cioè andare in bicicletta. Ho fatto la Via Francigena in

bicicletta da Parma a Roma - invito i colleghi a non ridere sotto i baffi, perché magari, vedendomi, non sembra - e c'erano diverse situazioni in cui ci si sovrapponeva tra ciclisti e pedoni. Ecco, queste sono le questioni che eventualmente andrebbero normate.

Come la mettiamo poi con l'autonomia differenziata che il Governo intende portare avanti, anche se poi crea una cabina di regia nazionale con un organismo dedicato, come se ci trovassimo a gestire un'emergenza o ad affrontare una questione di tale complessità che il Ministero della cultura con le sue risorse ordinarie non sia in grado di gestire. L'articolo 4 istituisce un tavolo permanente attorno al quale già immagino che dotti personaggi porranno serie riflessioni sulle sorti progressive dei cammini rispetto alla loro valenza sociale, economica e culturale. Creiamo i soliti parlatoi all'italiana. Ripeto di essere d'accordo, solo che mi chiedo davvero se sia necessario. Il cammino di Santiago in Spagna, che è probabilmente il più frequentato d'Europa e del mondo, non è nato su iniziativa del Governo spagnolo, ma su iniziativa locale ed ha il successo che ha.

La scorsa settimana in quest'Aula c'è stato un vero e bel dibattito alla presenza della Presidente del Consiglio, nel quale il Parlamento e il Senato hanno mostrato la loro funzione, perché tanti interventi non erano mossi dalla pur legittima volontà di tirare acqua al proprio mulino politico, ma da una reale intenzione di riflettere e di ascoltare. Signora Presidente, l'invito che faccio a tutti noi è di volere più bene a quest'Assemblea e a questa istituzione. Prima di indossare la maglietta di maggioranza o di opposizione, siamo parlamentari, cioè persone chiamate a difendere la dignità e la centralità del Senato, del Paese e dello Stato. Facciamo sì che questo sia il luogo in cui si affrontano questioni serie e più delicate, e lasciamo i cammini e le giornate della meraviglia a qualche circolare ministeriale. Avremmo tutti da guadagnarci.

Auguro a tutti buona Pasqua. (*Applausi*).

[FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*). Signor Presidente, i cammini sono un modo diverso di scoprire il nostro Paese attraverso strade che sono state create in tempi lontani. Il mio Piemonte ne ha molteplici: la Via Francigena, che è stata citata prima, che unisce l'Europa, in particolare la Francia, all'Italia fino a Parma per andare poi a Roma ed era la via che percorrevano i pellegrini che dovevano venire dall'Europa a Roma per il Giubileo (ben venga, quindi, una legge prima del Giubileo del 2025); i cammini dei santuari d'Europa, la Via del Sale o il Grande cammino del Monferrato, nel quale si cammina attraverso le vigne. Sono molteplici, insomma, i cammini che presenta la mia Regione e quindi spero che con questa legge si trovino le risorse adeguate per poterli mantenere e rendere più accessibili, per far sì che i pedoni non vengano intralciati dalle biciclette e che ci sia la riscoperta delle pietre originarie, dove ancora esistono, e magari si tuteli il paesaggio in modo diverso rispetto a quanto fatto in questi anni.

Ben venga una legge che spero dia le giuste risorse, perché effettivamente, se c'è qualcosa che manca, è un adeguato finanziamento a luoghi che probabilmente vengono considerati minoritari, anche se in realtà negli ultimi anni sempre più scoperti dai turisti - sia italiani sia stranieri - che hanno voglia di un approccio diverso alla scoperta del nostro Paese.

Per tutti questi motivi, il Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe voterà a favore di questo disegno di legge. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, noi di Alleanza Verdi e Sinistra voteremo a favore di questo provvedimento, che ci sembra un giusto passaggio per tutelare quella che è stata definita dall'UNESCO come la forma di mobilità sostenibile per eccellenza, il cammino, in grado di valorizzare e garantire la conoscenza e la piena godibilità del nostro patrimonio paesaggistico e culturale.

Detto questo, però, il patrimonio necessita di attenzione, di manutenzione, di risorse e programmazione da parte dello Stato, altrimenti il rischio è quello a cui si è accennato nel corso di alcune audizioni, ovvero che l'entusiasmo iniziale per questo genere di infrastrutture leggere, di

viabilità dolce, si scontri con difficoltà gestionali che rischiano di comprometterne la fruizione. Molto spesso avviene così in molte realtà.

Infine, faccio una piccola osservazione circa il dibattito instauratosi in Commissione sull'impatto degli impianti di energia rinnovabile. Il primo fondamentale passaggio è quello di pianificare e programmare questo tipo di installazioni, al fine di evitare di compromettere lo sviluppo essenziale di questi impianti per la transizione energetica. Ci chiediamo quindi cosa stia aspettando il Governo a emanare il decreto sulle aree idonee per le rinnovabili, che circola in una bozza da diversi mesi, ma che ancora non vede la luce e che potrebbe fornirci un'idea concreta, anche sul senso dare a questo strumento in relazione alle scelte da fare.

[OCCHIUTO \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[OCCHIUTO \(FI-BP-PPE\)](#). Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, oggi discutiamo di un progetto come quello del disegno di legge sui cammini, che va al cuore stesso della nostra identità italiana. Questa proposta ci spinge a riflettere intensamente sul tesoro che abbiamo ereditato e su come vogliamo valorizzarlo per le generazioni a venire. Non credo che basti solo una circolare.

Riflettendo sul *grand tour*, quel rito di passaggio per i giovani aristocratici europei assetati di arte e di cultura, mi colpisce profondamente quanto la nostra Italia abbia nutrito anime e menti. Pensiamo a giganti del pensiero come Goethe e Stendhal, che, attraversando la nostra terra, ne sono stati trasformati, portando nel mondo una visione dell'Italia in cui arte, storia e natura si fondono in un dialogo unico.

Tuttavia, il viaggio di cui parliamo oggi trascende il *grand tour* e le figure storiche che lo hanno percorso. Guardiamo anche alle antiche vie di pellegrinaggio, quei cammini che da secoli guidano le persone in una ricerca che è tanto spirituale, quanto fisica: il cammino di Santiago o le strade per Gerusalemme sono testimoni di come il viaggio unisca l'anima alla destinazione, in un percorso tanto interiore, quanto esteriore.

Come potremmo trascurare il contributo di filosofi che hanno visto nel cammino un'azione che va oltre il semplice spostarsi da un punto all'altro? Camminare è un'esplorazione, un atto di connessione con la natura e con il proprio sé più profondo. Anche nella nostra letteratura troviamo questo tema: il viaggio di Dante nella «Divina Commedia» è il viaggio dell'uomo verso la redenzione, un percorso che ci porta dalle tenebre alla luce, dall'ignoranza all'amore e alla conoscenza più pura.

Ciò ci ricorda che i cammini d'Italia che oggi ci accingiamo a promuovere e valorizzare non sono semplici percorsi turistici, ma le arterie di una storia, una cultura e una spiritualità che appartengono all'umanità intera, strade che ci connettono non solo con la bellezza della nostra Nazione, ma anche con una dimensione più profonda dell'esistenza.

È impossibile ignorare il valore del camminare non solo come esperienza culturale, ma come pratica benefica anche per la salute. Camminare all'aria aperta immersi nella storia e nella natura è un potente strumento di benessere fisico e mentale e promuove l'attività fisica, combattendo la sedentarietà e prevenendo numerose malattie. Questo progetto, pertanto, diventa anche un impegno verso la salute dei cittadini, offrendo un'opportunità di movimento all'interno di scenari unici al mondo.

Attraverso il presente disegno di legge, possiamo rivitalizzare il dialogo tra passato e presente, rendendo questi cammini accessibili a tutti, in uno spirito di inclusione che riflette l'Italia come un Paese che accoglie e guida verso la conoscenza e la bellezza. Grazie al lavoro meticoloso della Commissione - per il quale ringrazio il relatore e il Presidente - che ha saputo affinare e concentrare il testo, l'Italia si può così porre all'avanguardia nella promozione di un turismo lento e sostenibile. Si definiscono i cammini in maniera ampia, includendo non solo i sentieri terrestri, ma anche le vie d'acqua, come itinerari di rilievo europeo, nazionale e regionale, offrendo quindi una nuova modalità di fruizione del nostro patrimonio naturale e culturale. L'importanza data a questo disegno di legge, che non è una semplice circolare (per rispondere al collega intervenuto in precedenza), è tale da utilizzare una formula quasi costituzionale: «La Repubblica promuove e valorizza i cammini». Questo non è un caso, poiché affrontiamo la sfida di assicurare che ogni passo sui cammini d'Italia sia un passo verso un domani più inclusivo, più sostenibile e più ricco culturalmente.

Il turismo sostenibile che promuoviamo con il presente disegno di legge non è solo un motore economico, è un invito a riscoprire il piacere dell'esplorazione responsabile e l'occasione per le zone meno note di mostrare al mondo la loro unicità.

In conclusione, signora Presidente, il Gruppo Forza Italia appoggia il disegno di legge in discussione perché scommette sul valore delle radici del nostro Paese, per il quale ci impegniamo, che vuole essere un crocevia di incontri, di scambio e di crescita. Significa riconoscere che il cammino è più che un'azione fisica: è un viaggio profondamente umano, che ci unisce nella ricerca della bellezza, della conoscenza e della comprensione.

Questo disegno di legge oggi costituisce per noi tutti un impegno non solo come legislatori, ma come custodi del nostro patrimonio, che ha il potere di ispirare il mondo intero. Insieme possiamo fare la differenza, rendendo i cammini d'Italia un'esperienza da vivere con tutto il corpo e con la mente, ma soprattutto con tutto il cuore.

Per questo motivo, il Gruppo Forza Italia voterà a favore del provvedimento in esame. (*Applausi*).

[ALUISIO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ALUISIO](#) (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi, i cammini turistici rappresentano non solo percorsi fisici, ma veri e propri tesori di storia, cultura e spiritualità, che attraversano il nostro Paese da Nord a Sud, da Est a Ovest. Ogni passo che facciamo lungo questi percorsi è un atto di amore e di rispetto verso la natura e le generazioni future, che ci avvicina un po' di più alla bellezza e alla grandiosità della nostra terra.

Ogni passo rappresenta un'opportunità unica per staccare la spina dalla frenesia della vita moderna, per riscoprire il piacere della lentezza e per riempire il nostro spirito di pace e armonia.

Parliamo di sentieri millenari, testimoni silenziosi di epoche passate, di tradizioni tramandate di generazione in generazione e di paesaggi mozzafiato che ci riconnettono all'animo pulsante del nostro pianeta. Ebbene, camminare lungo questi sentieri non è solo un viaggio fisico, ma anche un viaggio interiore, che ci permette di riflettere e di ritrovare il contatto con noi stessi e con il mondo che ci circonda. Se un tempo i nostri antenati percorrevano questi cammini con umiltà e rispetto, consapevoli della bellezza e della grandezza della natura che li circondava, oggi noi abbiamo l'opportunità di seguire le loro orme e i loro insegnamenti, percorrendo questi sentieri attraverso colline, boschi, valli e montagne, immergendoci nella storia e nella cultura dei nostri territori, incontrando persone che condividono la nostra passione per l'avventura e per la scoperta e lasciandoci ispirare dalle storie e dalle tradizioni del posto, perché ognuno di noi deve vivere la dimensione dell'amore mettendosi in relazione con la natura quale veicolo di bellezza, che lenisce il dolore e genera la speranza.

Onorevoli colleghi, in un momento in cui il turismo sostenibile e culturale sta diventando sempre più rilevante, è fondamentale riconoscere il potenziale dei cammini come risorsa per il nostro territorio, rappresentando un'opportunità unica per far conoscere al mondo intero la ricchezza del nostro patrimonio culturale e paesaggistico, nonché per promuovere lo sviluppo socioeconomico delle comunità locali attraverso un turismo responsabile, non lasciato alla mercé degli avventurieri e delle persone ingorde di speculazioni. È compito dello Stato e delle Istituzioni dare ordine a un turismo che rischia di determinare la distruzione del nostro patrimonio culturale e paesaggistico, preservando il godimento della bellezza dell'ambiente ed evitando file interminabili e caotiche di turisti.

Ebbene, i cammini d'Italia sono un vero e proprio filo rosso che collega le diverse Regioni italiane, offrendo ai pellegrini e agli escursionisti un'esperienza indimenticabile di scoperta e avventura. Tuttavia, affinché i cammini possano esprimere appieno il loro potenziale, è necessario un impegno concreto da parte delle comunità locali, così da preservare la nostra storia, la nostra cultura e il nostro ambiente. Solo così possiamo promuovere lo sviluppo sostenibile delle nostre comunità, creando opportunità di lavoro e di crescita economica per le aree rurali e montane, promuovendo uno stile di vita sano e attivo.

Onorevoli colleghi, è vero che si poteva fare di più nel rispetto della natura e di questo patrimonio inestimabile che il creato ci ha donato. Si poteva lavorare ad un testo più congeniale rispetto alle reali esigenze del nostro patrimonio paesaggistico, ma al netto di ogni steccato politico e anche in

considerazione del fatto che questo sito trae origine nella XVIII legislatura, pur non condividendo tutto il contenuto, il MoVimento 5 Stelle considera favorevolmente questo provvedimento.

Infatti, valorizzare questi percorsi vuol dire camminare insieme per difendere la bellezza del nostro Paese, per celebrare la diversità dei nostri territori e per scoprire la magia che si nasconde dietro ogni curva dei sentieri. Sotto il profilo tecnico, ricordo che il testo nasce nel lontano 2021, quando al Governo sedeva ancora il MoVimento 5 Stelle. In quell'occasione la 7a Commissione, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla promozione dei cammini interregionali quali itinerari culturali, avviò un provvedimento che recava l'obiettivo finale di valorizzare la funzione dei cammini come vettore di accrescimento culturale, turistico esperienziale, sociale e spirituale, ma anche come importante strumento di promozione di corretti stili di vita.

Così, con l'avvio dell'attuale legislatura - la XIX - sono state recepite una serie di osservazioni che hanno esitato dapprima in un testo a prima firma del presidente della 7a Commissione Roberto Marti e, successivamente, in un definitivo nuovo testo del relatore.

In particolare, il provvedimento di cui stiamo discutendo si compone di nove articoli e cristallizza al primo articolo l'obiettivo del testo, che è appunto quello di promuovere i cammini con il fine di assicurare la fruizione dei luoghi in cui si snodano e garantire adeguati *standard* di sicurezza, valorizzando monumenti e siti di interesse, nonché lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali, ambientali, paesaggistici ed enogastronomici che li connotano.

Inoltre, al fine di favorire lo sviluppo, la tutela e la promozione dei cammini, l'iniziativa legislativa istituisce presso il Ministero del turismo la banca dati dei cammini d'Italia, che integra una mappa digitale dei cammini con informazioni relative alle loro principali caratteristiche, finalizzata ad orientare il potenziale fruitore, cioè il cittadino, il viandante.

Per ottemperare anche a questa finalità, il provvedimento istituisce una cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, che nasce anche per definire le modalità per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati dei cammini. Inoltre, al fianco di questa struttura tecnica, viene istituito un tavolo permanente che costituisce una sede stabile di consultazione, per favorire il confronto e il monitoraggio di problematiche connesse alle esigenze e ai profili di evoluzione dei cammini.

Ci tengo ad evidenziare che la nostra forza politica ha presentato numerosi emendamenti che arricchiscono la cornice normativa del testo, di cui due approvati, a prima firma dei senatori Croatti e Sironi. Ad esempio, grazie alla proposta emendativa del collega Marco Croatti del MoVimento 5 Stelle, è stato introdotto il ruolo degli esperti in materia di cammini, al fine di garantire che il tavolo permanente possa contare su competenze specifiche sui diversi aspetti del tema per la valorizzazione e la promozione dei cammini in Italia. Questi esperti sono fondamentali per valutare la qualità dei progetti presentati, per fornire supporto tecnico e scientifico al tavolo permanente e per promuovere la condivisione di conoscenza e buone pratiche tra gli attori coinvolti.

Onorevoli colleghi, ci sono alcuni temi che ci devono vedere uniti, al di là di ogni bandiera, e uno di questi è proprio la tutela del pianeta che ci ospita. Per questo motivo, votando favorevolmente questo provvedimento, intendiamo valorizzare il patrimonio culturale e spirituale legato ai cammini. Sono certa che investire nella promozione dei cammini d'Italia come itinerari culturali non solo arricchirà il nostro Paese dal punto di vista turistico ed economico, ma contribuirà anche a preservare e trasmettere alle generazioni future la ricchezza della nostra identità culturale e storica.

Auspico dunque che il suono dei nostri passi risuoni come un inno alla bellezza della natura, alla ricchezza della nostra storia e alla forza della nostra comunità e che ogni passo che compiamo ci avvicini un po' di più alla nostra terra e al nostro cuore. Onorevoli colleghi, solo insieme possiamo fare la differenza. Solo insieme possiamo lasciare un'eredità di bellezza e di amore per le generazioni future. Camminiamo insieme, camminiamo per l'Italia e camminiamo per il futuro della nostra terra e delle generazioni che verranno. (*Applausi*).

MARTI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTI (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, sono orgoglioso dell'importante lavoro

svolto nella Commissione che mi onoro di presiedere, in piena sinergia sia con il Ministro della cultura, sia con il Ministro del turismo, che ci ha permesso di far approdare all'esame dell'Assemblea questo provvedimento a mia prima firma.

Il presente disegno di legge è fortemente voluto dalla Lega, opera in continuità con l'attività svolta nella scorsa legislatura, come ha detto prima il relatore, e fa tesoro degli esiti dell'Affare assegnato n. 590, relativo alla promozione di cammini interregionali quali itinerari culturali, conclusosi con l'approvazione unanime della proposta di risoluzione presentata dalla senatrice Saponara. Tiene anche conto dell'esame in sede referente del disegno di legge, Atto Senato n. 2367, recante disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Questa è una delega al Governo in materia di cammini.

I cammini uniscono i territori, si aprono a paesaggi spesso inediti e suggestivi e portano alla scoperta di borghi, pievi, abbazie, santuari, monasteri, fortezze, castelli e siti archeologici di indubbio valore. Rappresentano una grande opportunità turistica e compongono anche una vera e propria rete culturale tangibile, che si può ammirare e vivere in tutte le sue espressioni e specificità.

Il viaggio, anche nell'immaginario letterario, ha una duplice funzione, cioè quella di rappresentare le finalità di un percorso, ma anche la misura della distanza che ci separa da realtà sconosciute e uno stimolo quindi alla ricerca del nuovo e del futuro. Seguendo questo messaggio letterario, il progetto di recupero e ripristino di queste rotte diventa una nuova occasione di viaggio come strumento della conoscenza del sistema complesso del paesaggio e del sistema storico e culturale del territorio, influenzato dall'antico cammino.

Nel 2016, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha individuato un elenco di 42 itinerari rispondenti a precisi requisiti, 11 per la precisione, che sono stati inseriti nei cammini d'Italia. Divenuti in seguito 44, ora compongono l'atlante digitale dei cammini d'Italia. Ideato nel 2018 come contenitore di itinerari per una rete di mobilità lenta, rappresenta la prima mappatura ufficiale dei cammini d'Italia e sono molteplici le richieste di adesione da parte delle Regioni.

I cammini, d'altra parte, per essere valorizzati e vivere concretamente hanno bisogno di aprirsi all'aspetto più prettamente culturale. Bisogna quindi mettere in rete tutti i beni materiali e immateriali, che, insieme, compongono una parte importante del patrimonio della storia e della cultura della nostra penisola in tutte le sue forme e le sue diversità. Per questo ho voluto lavorare in prima persona al progetto.

L'articolo 1 racchiude l'essenza dell'idea di turismo e di cultura che noi abbiamo in mente; la Repubblica, infatti, promuove e valorizza i cammini, anche comprensivi delle vie d'acqua fluviali e marine, quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale, percorribili a piedi o in altre forme di mobilità dolce e sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, articolati in tappe giornaliere, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, linguistici, paesaggistici, enogastronomici e sportivi, nonché di sviluppo di turismo dei territori interessati.

La crescita del turismo culturale che si verifica in modo costante ormai da un ventennio è determinata dalla generale evoluzione del mercato e si manifesta nei comportamenti dei turisti e delle imprese dell'ospitalità. Seppur non ancora in maggioranza, i nuovi turisti sono espressione di comportamenti di viaggio fisicamente attivi, intellettualmente vivaci, curiosi di muoversi per visitare e conoscere destinazioni, luoghi, territori e paesaggi meno conosciuti e anche meno praticati. Hanno questo carattere specialmente le destinazioni che uniscono la qualità locale del patrimonio naturale e storico alla capacità di soddisfare i bisogni di alimenti e bevande genuini, ospitalità e relazioni umane sinceri e capaci di dare facile accesso a turisti orientati a organizzare autonomamente viaggi o vacanze.

Con queste disposizioni potremo assicurare la fruizione dei luoghi su cui insistono i cammini, garantendo adeguati *standard* di sicurezza, di qualità dell'accoglienza, di accessibilità anche delle persone con disabilità e lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio. Inoltre, potremo assicurare la conoscenza della rete dei cammini italiani sui mercati turistici nazionali ed internazionali, l'incentivazione delle attività connesse alle tradizioni dei territori interessati all'evoluzione della lingua italiana, delle tradizioni religiose, dei luoghi e delle comunità, la

valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse storico, culturale, religioso, paesaggistico e naturalistico presenti nei territori attraversati e lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali, ambientali, paesaggistici ed enogastronomici che li connotano.

Ci saranno una cabina di regia e un tavolo permanente per assicurare il raggiungimento di questi obiettivi e si provvederà ad avviare adeguatamente campagne di comunicazione per favorire lo sviluppo dei cammini a livello nazionale ed internazionale.

Signori, si tratta quindi di un sistema di rilancio di una parte importante del sistema turistico che il Paese attendeva da molto tempo e per questo annuncio convintamente il voto favorevole del Gruppo Lega. *(Applausi)*.

RANDO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANDO (PD-IDP). Signora Presidente, colleghe e colleghi, la valorizzazione dei cammini d'Italia rappresenta un atto di fondamentale importanza per rafforzare anche nel nostro Paese il turismo sostenibile: un nuovo modo di viaggiare che pone l'attenzione sul rispetto dell'ambiente, degli elementi naturali e delle comunità locali. Ecco perché questo disegno di legge è di particolare importanza anche per il nostro Gruppo e ha visto la nostra condivisione dentro un confronto positivo durante i lavori in Commissione: turismo sostenibile e vorrei aggiungere responsabile, perché articolato attorno all'idea che siano la mobilità dolce e il basso impatto sui territori a renderlo possibile.

Poco più di due anni fa il Parlamento ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana, inserendo tra i principi fondamentali la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. La promozione e la valorizzazione degli itinerari turistici e dei cammini è un atto positivo, proprio perché discendono esplicitamente da quei principi diventati costituzionali. Approvando questa legge rivendichiamo l'impegno, che abbiamo messo in Costituzione, di preservare l'ambiente, anche valorizzando un modo di viaggiare che stimola la consapevolezza e la responsabilità dei viaggiatori.

Come sappiamo, la valorizzazione del turismo sostenibile e delle vie storiche è un processo costitutivo dell'Unione europea. Il programma degli itinerari culturali è stato avviato dal Consiglio d'Europa nel 1987 e da allora ha visto importanti finanziamenti per realizzare anche in Italia cammini storici e religiosi di grande pregio e richiamo. Scegliere di valorizzare i cammini d'Italia significa quindi rafforzare, anche nel nostro Paese, la valorizzazione di itinerari che rimandano alle radici di un'Europa delle comunità e dei popoli.

Siamo arrivati a questo testo finale dopo un lavoro importante di ascolto e di discussione all'interno della Commissione cultura. Voglio ringraziare i componenti e il suo Presidente per la disponibilità al dialogo dimostrata e per aver accettato emendamenti che ritenevamo importanti al fine di rafforzare i principi di legge, arrivando a comporre un nuovo testo che lascia un'impronta per la promozione turistica di aree spesso meno frequentate, zone interne e piccoli Comuni.

C'è un rammarico nelle mie parole, signor Presidente. È il rammarico di chi, guardando anche al lavoro che abbiamo portato avanti per questo provvedimento, si rende conto di quanto è diverso il lavoro parlamentare quando si sceglie il dialogo, quando non si scappa dal confronto. Sappiamo bene che, per come si svolgono per lo più i lavori parlamentari, purtroppo questa è una rarità. Non lo evidenzio per cercare la polemica politica; al contrario, dovremmo cercare di essere tutti più consapevoli dell'*iter* giusto per nostri lavori. In un calendario fitto di decreti da convertire e di fiducie messe dal Governo, che annientano il dibattito parlamentare, abbiamo chiaro che, con un confronto reale e con una discussione nel merito, riusciamo a raggiungere traguardi più alti e leggi migliori.

Vengo al disegno di legge e al voto che esprimeremo al termine delle dichiarazioni. Il nostro sarà un voto favorevole, perché finalmente si chiude un *iter* per la promozione dei cammini che era iniziato nella passata legislatura con la proposta del senatore Nencini, poi raccolta e modificata con il disegno di legge che oggi approveremo. Nei lavori della Commissione è emersa chiaramente l'esigenza di definire una normativa statale di principio che offra uno strumento di salvaguardia sistemica dei cammini stessi, in quanto beni culturali complessi, considerati quindi nella loro unitarietà e per il loro ruolo di arricchimento della comunità e di conservazione del suo patrimonio identitario, oltre che come opportunità di sviluppo economico dei territori.

Il voto è favorevole perché questa legge serviva al nostro Paese. Non completa tutto ciò che c'è da fare per la classificazione e la valorizzazione dei cammini d'Italia, ma ne riconosce il valore indiscusso per il nostro turismo, individua le risorse e impegna il Governo a completare il quadro degli interventi necessari a migliorare gli itinerari turistici.

I cammini e le vie storiche sono la testimonianza di un turismo vocato al benessere, al paesaggio e alla sostenibilità, in grado di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle culture, materiali e immateriali, delle tradizioni locali e dei nostri prodotti tipici; di creare contatti, incontri e integrazione con culture diverse e generazioni diverse; di rispettare l'ambiente, il paesaggio e gli stili di vita dei Paesi, dei territori e delle popolazioni ospitanti; di promuovere salute, benessere e inclusione: insomma, un turismo che non consuma il territorio, ma, al contrario, tutela, valorizza e rigenera la bellezza.

Sono centinaia i cammini d'Italia, molti purtroppo non adeguatamente valorizzati. Con questa legge si compie finalmente un passo in avanti, assicurando strumenti e risorse per la loro promozione; un lavoro che vedrà tavoli nazionali, nei quali abbiamo chiesto siano coinvolte anche le nostre università, rafforzando in questo modo la qualità della proposta turistica del nostro Paese.

Non possiamo sottovalutare l'importanza di questo disegno di legge per le nostre aree interne, troppo spesso dimenticate e non adeguatamente valorizzate, con un potenziale ancora tutto da esplorare. Fuori dai percorsi turistici convenzionali, i borghi e le aree interne potranno trovare nuova attrattività grazie alla promozione dei cammini. Il turismo lento, infatti, è capace di portare benefici a tutte le parti interessate: turisti, imprese turistiche, popolazione locale; di promuovere un corretto uso del patrimonio ambientale, storico, artistico e culturale e di essere oggi uno dei settori di sviluppo dell'economia locale di quei territori cosiddetti marginali, portando benefici di natura economica e occupazionale.

Il turismo dei cammini sposta l'attenzione dei viaggiatori dalla meta al tragitto. Occorre, perciò, che i territori attraversati siano in grado di proporre un prodotto a forte vocazione turistica e di strutturare di conseguenza il sistema di offerta, nella complessa interazione tra turismo, vocazione rurale e tutela ambientale e nel protagonismo delle comunità.

Secondo i dati del *dossier* Terre di mezzo del 2022, il passaggio dei camminatori in Italia ha prodotto almeno un milione di pernottamenti documentati. Il che consente di dire che, nella realtà, la cifra è certamente più ampia. Guide, mappe, vestiario, pernottamenti, pranzi, merende e cene: il camminatore muove l'economia, soprattutto di quelle zone e borghi spesso ai margini del turismo di massa.

Concludo, signor Presidente, ribadendo il voto favorevole del Partito Democratico al disegno di legge per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia. Conosciamo tutti le difficoltà con le quali il nostro Paese cerca di rafforzare i sistemi turistici e di aumentare le presenze sul nostro territorio. Con questa legge compiamo un passo in avanti per portare alla luce la bellezza del nostro Paese, degli incantevoli paesaggi spesso dimenticati, dei borghi che non si incontrano nelle rotte principali.

È una legge per dare maggiore forza al nostro turismo come veicolo di sviluppo e benessere. Come scrisse il filosofo Spinoza: «La strada che porta alla conoscenza è una strada che passa per dei buoni incontri». È una citazione che rappresenta al meglio questa legge: la promozione di un turismo esperienziale, della conoscenza e dell'incontro. (*Applausi*).

[COSENZA](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[COSENZA](#) (*FdI*). Signor Presidente, colleghi, finalmente abbiamo una legge sui cammini culturali italiani; una legge che guarda in maniera unitaria allo sviluppo turistico del ricco patrimonio che caratterizza la nostra Nazione, attraverso la creazione di percorsi dedicati alla scoperta delle nostre tradizioni, della nostra storia e delle nostre bellezze artistiche.

L'Italia è da sempre riconosciuta come la patria della cultura nel mondo. Tuttavia, queste meraviglie sono state nascoste, dimenticate, sottovalutate. Questa legge viene in soccorso, proponendo un modo innovativo per valorizzare e promuovere il nostro patrimonio, ma anche per far fronte a quegli squilibri che si stanno verificando.

Stiamo tutti assistendo al sovraffollamento turistico delle nostre città, il cosiddetto fenomeno dell'

overtourism, che non è altro che la conseguenza dell'assenza pluriennale di una pianificazione e programmazione turistica a beneficio di tutto il territorio. Di conseguenza, le città scoppiano, mentre i borghi sono desertificati.

In tal senso, i cammini vengono incontro a un'esigenza del Paese, perché sono itinerari che, attraversando il territorio italiano, possono mettere in collegamento i vari centri, dando la possibilità ai flussi turistici di fluire verso i diversi punti di interesse, dalle città ai borghi. Fratelli d'Italia ci ha tenuto a inserire i cammini delle Città metropolitane e di Roma Capitale, proprio per far rivivere, attraverso la Via Francigena e tutte le diramazioni, gli storici collegamenti con la capitale.

Questi sistemi generano un impatto positivo sulle comunità locali, costituendo un volano per lo sviluppo economico. Ed è così che si creano le opportunità di lavoro; si stimolano l'artigianato locale, la ristorazione, l'ospitalità; si favorisce la conservazione del restauro dei beni culturali, contribuendo alla salvaguardia del nostro patrimonio.

Questa impostazione è un'opportunità, perché dà impulso ad una visione unitaria del turismo attraverso una mappatura dei siti e la realizzazione di una rete. Il concetto di impostare unitariamente lo sviluppo è fondamentale e questo vale per il sistema infrastrutturale e per tutti gli investimenti da realizzare. È necessaria una visione coordinata per rendere l'Italia, che è un museo a cielo aperto, apprezzabile e fruibile nella sua interezza, nel rispetto delle sue bellezze, in un sistema mantenuto e organizzato, nell'ambito di una visione complessiva.

Scontiamo decenni di incuria, frammentazione, omologazione. Il mondo agricolo è decimato dalla burocrazia europea. Il paesaggio porta i segni di un dissesto ideologico che è diventato dissesto idrogeologico e ambientale. Ci vorrà del tempo per recuperare, ma sono certa che i cammini culturali potranno contribuire a preservare il territorio italiano e a diffondere il nostro patrimonio immateriale e identitario. Ritengo infatti che i circuiti storico-religiosi, come quelli delle abbazie benedettine alle quali sono particolarmente affezionata, possano costituire un sistema di diffusione e circolazione dei valori della nostra cultura, la cultura occidentale. Questi circuiti storicamente hanno avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo intellettuale e culturale europeo, nello sviluppo della nostra civiltà fondata sui valori della pace, del rispetto dell'uomo e della sua dignità. Attraverso la rivitalizzazione del loro sistema possono continuare ad essere fari e propulsori di un modello socioeconomico sostenibile, connotato dai progressi spirituali e culturali accanto a quelli scientifici e tecnologici.

Oggi, colleghi, noi tutti più che mai abbiamo la responsabilità di lavorare per difendere e diffondere i valori dell'Occidente, conservando radici e identità. E ciò non significa guardare indietro o rifiutare i cambiamenti: significa dominarli per scrivere un futuro migliore nel senso delle comunità e soprattutto nell'interesse dei nostri ragazzi e delle generazioni future.

Annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione

PRESIDENTE. Avviso che la Conferenza dei Capigruppo è convocata domani per definire il calendario dei lavori delle prossime settimane, a conclusione delle votazioni del provvedimento all'ordine del giorno, intorno alle ore 12.

Ripresa della discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 562 (ore 18,42)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, con il seguente titolo: «Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia».

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BEVILACQUA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (M5S). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per portare a conoscenza dell'Assemblea due situazioni che impattano in maniera drammatica, ancora una volta, dal punto di vista delle condizioni di lavoro nel territorio della Sicilia.

Mi riferisco, per quanto riguarda la prima vicenda, agli operatori dei *call center* delle commesse TIM.

Solo su Palermo si tratta... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.

BEVILACQUA (M5S). Dicevo, solo sulla città di Palermo il rischio occupazionale riguarda 600 lavoratori e lavoratrici dei *contact center* che si occupano delle commesse TIM, ma la vicenda riguarda i lavoratori di tutti i *contact center* distribuiti sul territorio nazionale.

È una situazione in cui appare evidente, ancora una volta, come la clausola di salvaguardia di tali operatori sia aggirata in maniera molto semplice da parte dei committenti. E, quindi, presenterò - come ho già fatto per quanto riguarda una delle aziende toccate da questa vicenda - anche a favore degli altri gruppi un'interrogazione e soprattutto chiederò l'intervento da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy* affinché venga, come richiesto dalle organizzazioni sindacali, istituito tempestivamente un tavolo per la vertenza e per la situazione di crisi aziendale di questi lavoratori.

Il secondo punto riguarda la non meno spiacevole situazione, sempre dal punto di vista occupazionale, dei verbalizzatori degli atti processuali. Si tratta di una categoria di lavoratori che, ad oggi, in Italia, non ha un adeguato riconoscimento contrattuale e, anche se dall'ultima legge di bilancio sono state stanziare delle somme a loro favore, sul loro futuro non è stata ancora fatta chiarezza. Anche in questo caso sto per depositare un'interrogazione per chiedere che possa essere data risposta alle legittime richieste di tali lavoratori e lavoratrici, che rivestono un ruolo fondamentale nell'ambito delle attività processuali, perché senza di loro la parte dibattimentale praticamente non può avere luogo. Anche in questo caso presenterò un'interrogazione per richiedere al Ministero della giustizia un intervento per l'apertura di un tavolo che sia attento ad accogliere le richieste di detti lavoratori. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Ippolito Nievo» di San Donà di Piave, in provincia di Venezia, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 27 marzo 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 27 marzo, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 18,48*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008 ([982](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008.

Art. 2.

Approvato

(*Ordine di esecuzione*)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 39 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 21 del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con appositi provvedimenti legislativi.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022 ([987](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022, di seguito denominato « Accordo ».

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Norme applicabili)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, quando le disposizioni dell'Accordo medesimo mancano o non dispongono diversamente, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38.
2. Nel caso previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, dell'Accordo, l'autorità giudiziaria competente a richiedere assistenza per la sorveglianza dell'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti è il giudice che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova.
3. Nel caso previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'Accordo, l'autorità giudiziaria che trasmette o che riceve direttamente la richiesta di assistenza ne informa il Ministero della giustizia, inviando copia della richiesta stessa.

Art. 4.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022 ([998](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021 ([1057](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018 ([1058](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 49 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia ([562](#))

ARTICOLI DA 1 A 9 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(Oggetto e finalità)

1. La Repubblica promuove e valorizza i cammini, anche comprensivi delle vie d'acqua fluviali e marine, quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, articolati in tappe giornaliere, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, linguistici, paesaggistici, enogastronomici e sportivi nonché di sviluppo turistico dei territori interessati. In deroga a quanto previsto al primo periodo, la circolazione motorizzata è consentita per i mezzi indispensabili per consentire l'accessibilità alle persone con disabilità.
2. La promozione e la valorizzazione dei cammini è finalizzata ad assicurare: la fruizione dei luoghi su

cui insistono, garantendo adeguati *standard* di sicurezza, di qualità dell'accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità; lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio; la conoscenza della rete dei cammini italiani sui mercati turistici nazionali e internazionali; l'incentivazione delle attività connesse alle tradizioni dei territori interessati e all'evoluzione della lingua italiana nella storia dei cammini medesimi, delle tradizioni religiose, dei luoghi e delle comunità; la valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse storico, culturale, religioso, paesaggistico e naturalistico presenti nei territori attraversati; lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali, ambientali, paesaggistici ed enogastronomici che li connotano; il dialogo interculturale e interreligioso; la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 2.

Approvato

(*Banca dati dei cammini d'Italia*)

1. Al fine di favorire la conoscenza, lo sviluppo, la tutela e la promozione, anche a fini turistici, dei cammini, è istituita presso il Ministero del turismo la banca dati dei cammini d'Italia, di seguito denominata « banca dati », che integra una mappa digitale dei cammini con informazioni relative alle loro principali caratteristiche, finalizzate ad orientare il potenziale fruitore.

2. Sono inseriti nella banca dati, qualora conformi ai criteri individuati dal decreto di cui al comma 4:

a) i tratti presenti sul territorio italiano dei cammini riconosciuti quali itinerari culturali europei dal Consiglio d'Europa, in attuazione della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res (2013)67, adottata il 18 dicembre 2013, e le loro dirette confluenze viarie di riconosciuto interesse turistico, culturale, locale o regionale;

b) i cammini interregionali che interessano il territorio di almeno due regioni, di una regione e di una provincia autonoma ovvero delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) i cammini riconosciuti da una regione o da una provincia autonoma quali cammini di interesse regionale o locale;

d) i cammini riconosciuti dalle città metropolitane e da Roma Capitale quali cammini di interesse locale.

3. Il Ministero del turismo provvede all'inserimento dei cammini di cui al comma 2 nella banca dati, assegnando contestualmente la qualifica di « cammino d'Italia ».

4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia di cui all'articolo 3, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti:

a) le linee guida per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati;

b) gli *standard* di qualità a cui i cammini indicati dal comma 2 devono essere conformi per l'inserimento nella banca dati;

c) le modalità e i termini per l'inserimento, la sospensione temporanea e la cancellazione dalla banca dati dei cammini non più rispondenti ai criteri fissati dal decreto.

5. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della banca dati, nel limite di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

6. Resta ferma la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di istituire e disciplinare cammini e itinerari di interesse regionale e locale.

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art. 3.

Approvato

(*Cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia*)

1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità della presente legge, favorendo il coordinamento delle politiche e degli interventi che le amministrazioni interessate devono attuare, con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita, presso il Ministero del turismo, la cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, di seguito denominata « cabina di regia ».

2. Il decreto di cui al comma 1 individua i compiti e le funzioni della cabina di regia. In particolare, la cabina di regia, sentito il tavolo permanente per i cammini d'Italia di cui all'articolo 4:

a) definisce gli *standard* di qualità dei cammini d'Italia;

b) definisce le modalità per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati;

c) definisce il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia di cui all'articolo 5 e ne monitora l'attuazione;

d) approva ogni altra proposta o iniziativa utile a favorire lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia.

3. La cabina di regia è composta da due rappresentanti del Ministero del turismo, due rappresentanti del Ministero della cultura, un rappresentante del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed è presieduta dal Ministro del turismo o da un suo delegato. Alla cabina di regia possono essere invitati i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche posti all'ordine del giorno.

4. Il Ministero del turismo, mediante l'istituzione di una segreteria tecnica, assicura, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, anche avvalendosi di esperti esterni all'amministrazione il cui incarico è conferito esclusivamente a titolo gratuito.

5. Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese, ad eccezione di quelle relative alle missioni, o emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate fanno fronte ad eventuali costi di funzionamento, ivi inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti della cabina di regia, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Tavolo permanente per i cammini d'Italia)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Ministero del turismo, con decreto del Ministro del turismo, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro per le disabilità, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il tavolo permanente per i cammini d'Italia, di seguito denominato « tavolo permanente ».

2. La composizione del tavolo permanente, presieduto dal Ministro del turismo o da un suo delegato, è definita con il decreto di cui al comma 1.

3. Al tavolo permanente partecipano i componenti della cabina di regia, i rappresentanti delle associazioni, ivi incluse quelle a tutela delle persone con disabilità, delle università, degli enti del Terzo settore e degli operatori ed organismi attivi nei settori culturale e turistico, nonché esperti della materia. Il tavolo permanente può articolare i suoi lavori in sezioni specializzate su specifici aspetti dei cammini, alle quali possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti di amministrazioni pubbliche ovvero altri soggetti esperti aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e nelle tematiche poste all'ordine del giorno. La partecipazione ai lavori del tavolo permanente non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

4. Il tavolo permanente costituisce una sede stabile di consultazione e favorisce il confronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili di evoluzione dei cammini, lo scambio di esperienze

e di buone pratiche, nonché l'elaborazione di proposte normative e amministrative. La finalità del tavolo permanente è quella di favorire lo sviluppo dei cammini e di garantire, attraverso la pianificazione condivisa dei progetti e il coordinamento delle attività tra gli attori coinvolti, la creazione di reti di collaborazione tra le parti interessate, anche avvalendosi di esperti in materia di cammini, che operano esclusivamente a titolo gratuito, scelti in relazione all'esperienza maturata in ambito professionale o associativo con competenze specifiche quali: sicurezza e accessibilità, promozione e comunicazione, innovazione e sviluppo sostenibile, nonché valore culturale e paesaggistico.

5. Il supporto tecnico e amministrativo al tavolo permanente è assicurato dal Ministero del turismo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Il tavolo permanente presenta al Ministro del turismo, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione annuale sull'attività svolta.

Art. 5.

Approvato

(Programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia)

1. La cabina di regia, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera c), sentito il tavolo permanente, predispone il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, di seguito denominato « programma », indicando le priorità degli interventi e definendo la strategia unitaria di promozione e di valorizzazione dei cammini d'Italia a livello nazionale. Il programma ha durata triennale.

2. Gli interventi inseriti nel programma sono realizzati dalle amministrazioni centrali, regionali o locali secondo le rispettive competenze, con il coordinamento del Ministero del turismo.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

Approvato

(Studi e ricerche. Relazione alle Camere)

1. Il Ministero del turismo e il Ministero della cultura possono promuovere la realizzazione di studi, approfondimenti, ricerche e iniziative scientifiche, anche in collaborazione con università e altre istituzioni, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro del turismo trasmette alle Camere una relazione sui cammini d'Italia che dà conto delle attività svolte dalla cabina di regia e dello stato di attuazione degli interventi previsti nel programma.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

Approvato

(Campagne di promozione dei cammini)

1. Al fine di promuovere i cammini inseriti nella banca dati, incentivandone la fruizione e favorendo lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio, il Ministero del turismo, sentita la cabina di regia, realizza e coordina campagne di promozione a livello nazionale e internazionale.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art. 8.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del

programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, pari a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Art. 9.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 982

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 987

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1057

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1058

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che;

- relativamente all'articolo 41, viene confermato quanto indicato nella relazione tecnica, ovvero che alle riunioni ivi previste e ai dialoghi settoriali partecipa solo personale dell'Unione europea;

- in relazione all'articolo 45, viene chiarito che le facilitazioni e agevolazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni ivi indicate sono le ordinarie cortesie diplomatiche, che sono in ogni caso accordate anche in assenza di specifici accordi internazionali; peraltro, il Governo ha chiarito che le riunioni dovrebbero svolgersi alternativamente a Bruxelles e a Singapore, quindi i soggetti tenuti ad accordare tali facilitazioni sono essenzialmente il Governo del Belgio e quello di Singapore. Viene quindi confermato che dalla previsione di cui all'articolo 45, di carattere ricognitivo e che non riguarda in linea di principio attività che si svolgono in Italia, non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 562

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Dichiarazione di voto del senatore De Rosa sul disegno di legge n. 987

L'Accordo che andiamo a ratificare prevede un ampliamento della cooperazione giudiziaria bilaterale tra Italia e San Marino.

La ragione è quella di attuare il reciproco riconoscimento decisioni giudiziarie che riguardano l'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale.

Pertanto, fermi restando gli obblighi e le prescrizioni che devono rispettare le persone condannate, viene favorita la loro riabilitazione sociale.

Un Accordo di buon senso, cui va il voto favorevole dei senatori di Forza Italia.

Dichiarazione di voto del senatore De Rosa sul disegno di legge n. 998

Al nostro esame un Protocollo che modifica l'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (O.I.V.), che è una istituzione intergovernativa esperta nel settore della vite e dei prodotti derivati.

L'OIV mette insieme i maggiori Paesi produttori, cui fa capo l'85% della produzione mondiale di vino. L'attività dell'OIV è quella di assistere le altre organizzazioni internazionali intergovernative e armonizzare le norme internazionali in materia di produzione vinicola.

Ora la sede dell'Assemblea Generale dell'OIV viene trasferita da Parigi a Digione.

Quindi i senatori di Forza Italia daranno il loro voto favorevole alla ratifica in oggetto.

Testo integrale della relazione orale del senatore De Rosa sul disegno di legge n. 1057

La ratifica al nostro esame è un Accordo tra Italia e San Marino sul reciproco riconoscimento e sulla esecuzione delle decisioni riguardanti il sequestro e la confisca dei proventi illeciti.

Lo scopo è quello di migliorare la cooperazione tra i due Stati in materia.

Peraltro, l'Accordo si inquadra all'interno del quadro di diverse Convenzioni in materia, già sottoscritte e ratificate da entrambi i Paesi, di sequestro e confisca di proventi di reato della criminalità organizzata o del terrorismo.

E quindi vengono disciplinati i provvedimenti conseguenti al riconoscimento e all'esecuzione.

In primo luogo si prevedono le modalità per il riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento cautelare di sequestro o definitivo di confisca emesso dalla competente Autorità dell'altro Stato.

I beni sottoposti a sequestro, rimangono nella disponibilità e sotto la custodia della parte richiesta, fino all'emissione del provvedimento di confisca ad opera della parte richiedente.

Le somme ottenute a seguito dell'esecuzione dei provvedimenti di confisca ed eventualmente di vendita dei beni in questione prevedono due ipotesi.

1. Il caso in cui i proventi siano al di sotto dei 10.000 euro, per cui sono integralmente trattenute dalla parte richiesta.

2. Il caso di proventi di importo eguale o superiore alla soglia dei 10.000 euro, per cui sono trasferiti dalla parte richiesta a quella richiedente il cinquanta per cento degli stessi.

Questo, ovviamente, viene previsto quando non vi siano accordi di altro tipo tra le parti.

Così come, se non c'è accordo tra le parti, il ricavato della vendita dei beni viene trasferito su conti espressamente individuati.

In questo caso la parte richiesta non ha la possibilità di imporre condizioni riguardo all'utilizzo delle somme oggetto di trasferimento.

Nel caso in cui la vendita dei beni confiscati non risulti conveniente, la parte richiesta è obbligata a trasferire tali beni alla parte richiedente.

Quest'ultima ha comunque la possibilità di rifiutare il trasferimento, non potendo comunque pretendere oneri e spese dalla parte richiesta.

È inoltre prevista la possibilità di destinare i beni ad altre finalità, preferibilmente di utilità sociale, se vi sia accordo tra le parti, nel caso non sia stato possibile vendere o trasferire i beni in questione.

Inoltre, nel caso i beni sequestrati o confiscati siano demaniali o parte del patrimonio indisponibile delle parti, queste hanno rispettivamente il diritto di trattenerli o di averli in restituzione senza corrispettivo.

Ulteriori articoli dell'Accordo dispongono del corretto trattamento dei dati personali, sulla compatibilità con il diritto internazionale e della UE e sulle modalità di risoluzione di eventuali controversie.

Siamo quindi in presenza di una ulteriore collaborazione tra Italia e San Marino che vede il voto favorevole dei senatori di Forza Italia.

Dichiarazione di voto del senatore De Rosa sul disegno di legge n. 1058

L'accordo contiene un testo piuttosto corposo con ben 52 articoli, che va a sostituire quello precedente, che era del 1980.

E quindi questo complesso articolato definisce la cornice giuridica e politico-istituzionale della innovata cooperazione che vede diversi ambiti di interesse comune quali commercio, gli investimenti, la politica industriale, la sanità, l'ambiente e l'energia.

Oltre all'impegno sui diritti umani, le parti si impegnano a promuovere lo sviluppo sostenibile e ad affrontare le varie sfide quali cambiamenti climatici, globalizzazione, terrorismo, criminalità, riciclaggio, cooperazione in materia di diritti umani.

Peraltro i rapporti dell'Italia con Singapore sono già stati rafforzati anche in ambito di organizzazioni associazioni internazionali come l'ASEAN.

L'accordo in oggetto completa questo quadro di ottime relazioni.

Quindi, annuncio il voto favorevole dei senatori di Forza Italia.

Alla Convenzione hanno già aderito 22 Paesi.

Poiché il fine è quello di dare vita a uno sviluppo sostenibile delle zone costiere, immaginando una pianificazione razionale delle attività, che si concili rispetto dell'ambiente, in particolare delle zone costiere, i senatori di Forza Italia voteranno a favore di questa ratifica.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 987:

sulla votazione dell'articolo 4, il senatore Lotito avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 998:

sulla votazione dell'articolo 4, il senatore Lotito avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 1057:

sulla votazione dell'articolo 4, il senatore Lotito avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 562:

sulla votazione degli articoli 7 e 9, il senatore Lotito avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Boccia, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Cantu', Castelli, Cattaneo, Croatti, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Giacobbe, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Paita, Rauti, Renzi, Rosa, Rubbia, Scalfarotto, Segre, Silvestro, Sisto e Turco.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lombardo e Murelli, per attività della 4^a Commissione permanente; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Lorefice, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Floridia Aurora, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Casini, per attività dell'Unione interparlamentare.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), nella seduta del 21 marzo 2024, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, una risoluzione a conclusione dell'esame dell'affare assegnato relativo all'atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 2024-2026 (*Doc. XXIV*, n. 17).

Il predetto documento è inviato al Ministro dell'economia e delle finanze.

Commissione parlamentare per la semplificazione, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per la semplificazione la senatrice Domenica Spinelli in sostituzione del senatore Michele Barcaiolo, dimissionario.

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per la semplificazione il deputato Giovanni Arruzzolo in sostituzione del deputato Francesco Cannizzaro, dimissionario.

Commissione parlamentare per la semplificazione, Ufficio di Presidenza

La Commissione parlamentare per la semplificazione ha proceduto all'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

Sono risultati eletti:

Presidente: deputato Francesco Saverio Romano;

Vice Presidenti: deputato Gianangelo Bof
e deputato Ubaldo Pagano;

Segretari: deputata Erica Mazzetti
e deputato Agostino Santillo.

Insindacabilità, deferimento di richieste di deliberazione

È stata deferita, in data 22 marzo 2024, alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, la documentazione con la quale l'onorevole Saverio De Bonis, senatore all'epoca dei fatti, chiede che il Senato sollevi conflitto di attribuzione nei confronti del Tribunale di Matera per rigetto dell'eccezione di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in ordine ad un procedimento penale nei suoi confronti.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Verducci Francesco, D'Elia Cecilia

Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro dell'Aquila di Fermo (1080)
(presentato in data 21/03/2024);

senatori Romeo Massimiliano, Marti Roberto, Murelli Elena, Paganella Andrea, Bergesio Giorgio Maria, Bizzotto Mara, Borghi Claudio, Cantu' Maria Cristina, Dreosto Marco, Potenti Manfredi, Pucciarelli Stefania, Spelgatti Nicoletta, Stefani Erika, Testor Elena

Riconoscimento dell'equipollenza alla Laurea magistrale (classe LMR02) con qualifica accademica di dottore magistrale ai sensi dell'art. 13, comma 7, del DM 22 ottobre 2004, n. 270, dei titoli derivanti dai vari percorsi scolastico/accademici afferenti la qualifica di "Restauratore di beni culturali", nonché accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali di cui all'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio (1081)
(presentato in data 26/03/2024);

senatori Paita Raffaella, Sbröllini Daniela

Disposizioni in materia di contrasto ai disturbi alimentari e della nutrizione (1082)
(presentato in data 25/03/2024);

senatori Paroli Adriano, Zanettin Pierantonio, Gasparri Maurizio, Damiani Dario, De Rosa Raffaele, Galliani Adriano, Occhiuto Mario, Rosso Roberto, Silvestro Francesco

Modifiche all'articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazioni delle cure palliative (1083)
(presentato in data 26/03/2024);

senatore Fina Michele

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (1084)
(presentato in data 26/03/2024).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Fina Michele ed altri

Modifiche al codice penale in materia di propaganda e diffusione di messaggi inneggianti al fascismo e al nazismo e di produzione, distribuzione e vendita di oggetti con simboli fascisti e nazisti (1040)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica,

bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
(assegnato in data 26/03/2024);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Cucchi Ilaria

Disposizioni in materia di matrimonio egualitario (1050)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 26/03/2024);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Silvestroni Marco

Modifica all'articolo 161 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, in materia di compenso dell'esperto o dello stimatore (1065)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 26/03/2024);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Spelgatti Nicoletta ed altri

Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di pellet (1062)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

(assegnato in data 26/03/2024);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Ternullo Daniela ed altri

Disposizioni in materia di inserimento nel mondo del lavoro delle donne vittime di violenza di genere e domestica e vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso, nonché dei figli delle vittime di femminicidio (1047)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 26/03/2024).

Disegni di legge, ritiro

La senatrice Elena Sironi ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Sironi e altri. - "Norme per l'azzeramento del consumo di suolo, il ripristino e la sostenibilità dell'uso del suolo" (842).

Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure d'infrazione

Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con lettera in data 21 marzo 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la comunicazione concernente l'avvio - ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - della procedura d'infrazione n. 2023/2090, in merito all'incompleto recepimento della direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.

La predetta comunicazione è deferita alla 2a e alla 4a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 28).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con lettera in data 21 marzo 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la comunicazione concernente gli sviluppi della procedura di infrazione n. 2014/2147 (già procedura di infrazione n. 94 della XVII Legislatura), relativa al mancato rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente, per quanto riguarda il superamento dei valori limite di PM10.

La predetta comunicazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 27/2).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 marzo 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale alla dottoressa Donatella Proto, nell'ambito del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 marzo 2024, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che è stata autorizzata, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2018 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, una variazione senza oneri aggiuntivi in ordine al progetto "Un orto per la scuola "Foua 2": sistemi di agricoltura integrata per l'autosufficienza alimentare e lo sviluppo locale nella comunità di Ngueniene - Senegal" dell'Associazione volontari Dokita onlus.

La predetta comunicazione è trasmessa alla 3a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 marzo 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, la relazione sulle attività svolte dalla Fondazione Ordine mauriziano, riferita all'anno 2023.

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (Atto n. 441).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 25 marzo 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, la relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2023.

La predetta relazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 6a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. LXVII*, n. 2).

Con lettere in data 21 marzo 2024, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Sorbo San Basile (Catanzaro) e Calvignano (Pavia).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 22 marzo 2024, ha

inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 1985, n. 411, la relazione sull'attività ed il bilancio consuntivo della Società "Dante Alighieri", relativi all'anno 2023.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 7a Commissione permanente (Atto n. 445).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 22 marzo 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1998, n. 484, la relazione sullo stato di esecuzione del Trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari, relativa all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (*Doc. CXXXIX*, n. 2).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Relazione sui progressi compiuti in Bosnia-Erzegovina - marzo 2024 (COM(2024) 129 definitivo), alla 3a e alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Gestire i rischi climatici: proteggere le persone e la prosperità (COM(2024) 91 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento

Con lettere in data 12 marzo 2024, sono state inviate, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2023 dai seguenti Garanti del contribuente:

per la Puglia (Atto n. 443);

per la Toscana (Atto n. 444).

I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente.

Federazione italiana golf, trasmissione di atti

Il Presidente della Federazione italiana golf, con lettera in data 21 marzo 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la relazione sulle attività svolte ai fini della realizzazione del progetto "Ryder Cup 2023", accompagnata dalla rendicontazione analitica dell'utilizzo delle somme assegnate, riferita al 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Atto n. 442).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 45 del 21 febbraio 2024, depositata il successivo 21 marzo 2024, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui stabilisce che, al fine dell'estinzione del reato, le condotte riparatorie debbano essere realizzate «prima dell'udienza di comparizione», anziché «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento» di cui all'articolo 29, comma 7, del medesimo decreto legislativo (*Doc VII*, n. 64) - alla 1a e alla 2a Commissione permanente;

sentenza n. 46 del 21 febbraio 2024, depositata il successivo 22 marzo 2024, con la quale dichiara

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 646, primo comma, del codice penale, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *u*), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni» (*Doc VII*, n. 65) - alla 1a e alla 2a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 22 marzo 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

di PagoPA S.p.A., per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 208);

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 209);

del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato (FAPPS), per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 210).

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni. Deferimento

Il Difensore civico della Regione Basilicata, in data 26 marzo 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. CXXVIII*, n. 7).

Interpellanze

[MALPEZZI](#), [BOCCIA](#), [BAZOLI](#), [MIRABELLI](#), [LORENZIN](#), [NICITA](#), [ZAMBITO](#), [IRTO](#), [BASSO](#), [D'ELIA](#), [ZAMPA](#), [ALFIERI](#), [CAMUSSO](#), [CRISANTI](#), [DELRIO](#), [FINA](#), [FRANCESCHELLI](#), [FRANCESCHINI](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [GIORGIS](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MELONI](#), [MISIANI](#), [PARRINI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

in data 20 marzo 2024 il direttore dell'ufficio scolastico regionale (USR) della Lombardia ha inviato al dirigente scolastico dell'istituto comprensivo "Iqbal Masih" di Pioltello (Milano) una richiesta di valutare l'annullamento della delibera che istituisce la giornata di chiusura della scuola il 10 aprile, in occasione della festa di fine Ramadan;

la delibera era stata votata all'unanimità dal consiglio d'istituto, organo dove sono rappresentati genitori, insegnanti e collaboratori e che viene eletto democraticamente, lo scorso 19 marzo;

in particolare, come si legge in una nota del competente Ministero dell'istruzione e del merito: "sulla base delle risultanze dell'accertamento ispettivo, sono state evidenziate talune irregolarità della delibera assunta dal consiglio d'istituto. Il direttore generale dello stesso ufficio ha pertanto invitato il dirigente scolastico, nella sua qualità di garante della legittimità dell'azione amministrativa della scuola, a valutare la disapplicazione della delibera e la possibilità dell'annullamento in autotutela da parte dello stesso consiglio d'istituto, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia". A quanto si apprende tali irregolarità sarebbero di natura formale e non sostanziale;

sia il dirigente scolastico che i docenti, che hanno sottoscritto una lettera pubblica, avevano spiegato che tale scelta, votata all'unanimità dai docenti e accolta all'unanimità dal consiglio d'istituto, è di natura esclusivamente didattica e nasce dall'analisi e dalla valutazione del contesto territoriale, sociale e culturale in cui è inserita la scuola con un'utenza multiculturale con predominanza araba e pakistana. In tal senso, si è ritenuto che in questo specifico contesto, in cui convivono serenamente bambini di culture e religioni diverse, sarebbe stato necessario sospendere le attività didattiche nel giorno in cui quasi la metà degli alunni è assente, anticipando di un giorno l'inizio delle lezioni;

ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 le istituzioni scolastiche autonome possono, sulla base del calendario scolastico della propria Regione, deliberare di anticipare o posticipare la data di inizio delle lezioni o di individuare altri giorni di sospensione delle attività

didattiche garantendo, comunque, l'effettuazione di almeno 200 giorni di lezione; nella delibera quadro del 2012 della Regione Lombardia è stabilito che: "le istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto del monte orario annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli eventuali ed opportuni adattamenti del calendario scolastico d'istituto - debitamente motivati e deliberati dall'istituto scolastico o formativo e comunicati altresì tempestivamente alle famiglie entro l'avvio delle lezioni nelle seguenti fattispecie: a) esigenze derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 275/99 nonché all'art. 10 co. 3, lett. c) del D.lgs. 297/94. Qualora l'adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni, nel limite massimo di tre giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio; b) esigenze connesse a specificità dell'istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di carattere particolare; inoltre, sul sito della Regione Lombardia è riportata la nota recante calendario scolastico 2023/2024 (Prot. n.r1. 2023.5812) che stabilisce che "le istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre opportuni adattamenti del calendario scolastico d'istituto, comunicandoli tempestivamente alle famiglie entro l'avvio delle lezioni";

l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 1994, recante "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", stabilisce che tra le competenze del consiglio d'istituto vi sia proprio "l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali";

il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 che disciplina l'autonomia scolastica stabilisce che essa è "garanzia di pluralismo culturale che si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti";

in tal senso, la scuola Iqbal Masih così come ogni altro istituto italiano decide in autonomia le proprie pause didattiche. Basti pensare a quello che accade a Ivrea, dove per il celebre carnevale le scuole chiudono per più giorni durante quella settimana rispetto ad ogni parte d'Italia o in città come Prato dove c'è una comunità cinese numericamente importante in cui in diverse scuole già si adottano misure del genere nei giorni del capodanno cinese, ma ci sono anche scuole che adattano il calendario per far svolgere ai propri studenti la settimana bianca;

nelle ore in cui si è diffusa la notizia della chiusura della scuola diversi esponenti politici, tra cui il vicepremier e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che in questo gesto ha visto l'"islamizzazione del Paese" e il Ministro in indirizzo, hanno criticato aspramente tale decisione, generando una violenta polemica politica che ha minato la serenità della comunità scolastica e messo a rischio la sicurezza del dirigente, che ha denunciato di essere stato minacciato e insultato;

il competente Ministro in indirizzo, in particolare, ha chiesto "agli uffici competenti di verificare le motivazioni di carattere didattico che hanno portato a deliberare la deroga al calendario scolastico regionale e la loro compatibilità con l'ordinamento". Ha aggiunto che "le scuole non possono stabilire nuove festività in modo diretto o indiretto";

in materia di calendario scolastico la competenza spetta alle Regioni e, in tal senso, appare quantomeno singolare l'intervento del Ministero e il silenzio da parte dell'amministrazione competente; si specifica che la scuola non ha introdotto una nuova festività ma stabilito, nell'ambito dell'autonomia concessa a legislazione vigente, un giorno di sospensione dalle lezioni;

si ritiene che il clima generato da tali polemiche politiche, a giudizio degli interpellanti scomposte, abbia creato disagio a docenti, bambini e famiglie,

si chiede di sapere quali siano le irregolarità di natura formale riscontrate che hanno condotto alla richiesta di valutare l'annullamento della delibera e se il Ministro in indirizzo non ritenga che la scuola, una volta corretto l'eventuale errore formale, sia pienamente legittimata a decidere i giorni di sospensione della didattica.

(2-00016p. a.)

Interrogazioni

[MANCA](#), [ALFIERI](#), [ROSSOMANDO](#), [MARTELLA](#), [FURLAN](#), [ZAMBITO](#), [IRTO](#), [TAJANI](#), [FINA](#), [D'ELIA](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#), [CAMUSSO](#), [PARRINI](#), [MALPEZZI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [SENSI](#), [ZAMPA](#), [LA MARCA](#), [GIACOBBE](#) - *Ai Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il Governo, nell'agosto 2023, ha presentato alla Commissione europea una prima proposta di revisione del PNRR a cui ha fatto seguito una serie di aggiustamenti nel corso dei negoziati con la Commissione europea che hanno portato, con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, ad un risultato finale distante sia dalla proposta iniziale di revisione sia dal PNRR originario. Le modifiche, non limitate alla sola riprogrammazione delle risorse assegnate all'Italia, hanno riguardato i contenuti del piano e il quadro finanziario interno, con conseguente necessità di rimodulazione e integrazione delle risorse a suo tempo attivate a livello nazionale per assicurarne la piena attuazione; il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, dopo un lungo periodo di attesa determinato dalle difficoltà di definire le necessarie coperture finanziarie, prevede le nuove disposizioni per la realizzazione degli investimenti del PNRR e di quelli non più finanziati con tali risorse, nonché le nuove disposizioni in materia di revisione del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), conseguenti alla citata decisione del Consiglio ECOFIN;

la Corte dei conti, nella memoria rilasciata presso la V Commissione Bilancio della Camera dei deputati in data 18 marzo 2024, ha evidenziato una serie di preoccupanti criticità che interessano diverse parti del citato decreto-legge e la gestione del PNRR nel suo complesso;

sul fronte delle risorse a disposizione, dei definanziamenti operati e delle coperture, la Corte ha rilevato numerose anomalie e scarsa trasparenza. Riguardo alla stima delle risorse PNRR da integrare e quantificate in 9,4 miliardi di euro sul triennio 2024-2026, ha ribadito le "esigenze di trasparenza delle decisioni di spesa" sottolineando, come anche sostenuto dall'UPB, che la relazione del decreto risulta priva delle eventuali disponibilità di bilancio utili a "fugare dubbi circa la futura necessità di integrazioni degli stanziamenti di spesa", dal momento che la relazione tecnica si limita "a fornire elementi di sintesi delle valutazioni condotte per pervenire alla stima delle risorse PNRR" e non vengono, invece, "riportate le informazioni di dettaglio, necessarie al fine di ricostruire pienamente le valutazioni alla base del processo di quantificazione seguito"; anche sul fronte delle maggiori esigenze finanziarie, in linea con quanto già evidenziato dall'UPB, riferisce come "sarebbe stato auspicabile esplicitare l'elenco delle misure per le quali è stimato un incremento dei costi, indicando in particolare i 'progetti in essere' per i quali tale maggiore onerosità, quantificata nell'ammontare rilevante di 2,32 miliardi, viene esclusa dal computo degli impieghi e dunque dei nuovi oneri". L'articolo 1 del decreto-legge prevede un'articolata operazione di definanziamento dei fondi del PNC per complessivi 3,8 miliardi di euro per il triennio 2024-2026 e si caratterizza per la previsione di rimodulazioni orizzontali di risorse, con posticipo della programmazione dal biennio 2024-2025 al triennio 2026-2028 per 12 programmi di spesa e in tagli definitivi a 11 programmi di investimento, per i quali "non sono fornite informazioni in merito alle ragioni alla base della decisione per un ammontare di 1.5 miliardi";

relativamente agli interventi finanziari previsti sul fronte della sanità (per i quali le Regioni lamentano la sottrazione di complessivi 1,2 miliardi di euro) la Corte sottolinea come siano "destinati a riflettersi sulla dinamica della spesa per investimenti del settore in misura significativa". A tal riguardo, viene espressamente riportato il caso degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" per cui la disposizione, "oltre a ridurre l'ammontare complessivo delle risorse destinabili ad investimenti in sanità (l'aver attribuito il finanziamento del programma al Fondo ex art. 20 incide sulle disponibilità per ulteriori accordi di programma) e a incidere su programmi di investimento regionali già avviati", comporterà "il rinvio dell'attuazione del progetto a quando saranno disponibili spazi finanziari adeguati" con conseguente allungamento dei tempi "che dovrebbe essere valutato alla luce dello stato di attuazione dei progetti attivati e che potrebbero registrare fabbisogni difficilmente rinviabili";

profonde critiche sono sollevate anche in merito al modello di gestione del PNRR. In relazione al

rafforzamento della struttura di missione per il PNRR, la Corte dei conti sottolinea come la prevista attribuzione di poteri ispettivi alla struttura presso la Presidenza del Consiglio dei ministri non sia coerente "con i compiti di mero coordinamento attribuiti dall'articolo 95 della Costituzione" e segnala, per giunta, quella che definisce come una preoccupante "asistematicità" riguardo all'attribuzione di poteri ispettivi di palazzo Chigi su tutte le pubbliche amministrazioni resa "ancor più evidente" se esercitata nei confronti di Regioni o enti locali "in ragione del principio costituzionale di autonomia che governa i rapporti tra questi e le amministrazioni centrali". Inoltre, relativamente alla previsione di nuovi strumenti a supporto degli enti territoriali, segnala il concreto rischio di un "ingorgo di moduli organizzativi" in ragione di una mancata prevista differenziazione dei "compiti, ruoli, responsabilità e modalità di raccordo con le strutture di governance nazionale";

la Corte sottolinea inoltre alcune preoccupanti misure che contrastano con la corretta gestione della pubblica amministrazione. In particolare, riguardo alla previsione di dotare i commissari straordinari per la realizzazione di alcune opere di "un numero massimo di 7 esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione" e "pensionati", riferisce "perplexità perché consentirebbe di avvalersi anche di personale privo dei requisiti meritocratici di comprovata specializzazione che giustificano l'ingresso eccezionale di privati all'interno della PA". In aggiunta, in relazione alla facoltà concessa al Ministero del turismo di "ricorrere a società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato operanti nel settore dei servizi informatici", segnala la totale mancata chiarezza della disposizione, non essendo chiaro se la disposizione è volta a prevedere deroghe alla disciplina in tema di evidenza pubblica di cui al codice dei contratti pubblici né se con l'utilizzo della definizione 'società controllate' il Legislatore intenda riferirsi alle società in house", si chiede di sapere:

se, nelle more della conversione del decreto-legge n. 19 del 2024, i Ministri in indirizzo non ritengano necessario provvedere a sanare tutte le criticità evidenziate nella memoria della Corte dei conti, a partire dalla corretta formulazione delle coperture finanziarie, e che rischiano di precludere il pieno raggiungimento degli obiettivi del PNRR e minare la credibilità internazionale del Paese;

se intendano: tempestivamente fornire al Parlamento tutte le informazioni di dettaglio sulle modifiche apportate sia sul fronte dei contenuti del PNRR sia del quadro finanziario complessivo, con evidenza delle singole misure finanziate e dei singoli definanziamenti operati; garantire una costante trasmissione al Parlamento di tutte le informazioni necessarie a valutare lo stato di avanzamento del PNRR a livello delle singole schede progetto, al fine di favorire l'esercizio dell'attività di monitoraggio e controllo da parte delle competenti Commissioni parlamentari; fornire una dettagliata rendicontazione in merito agli obiettivi trasversali del PNRR; assicurare l'integrale rifinanziamento delle misure espunte dal PNRR e di quelle parzialmente definanziate; utilizzare le risorse del fondo di sviluppo e coesione a copertura degli interventi del PNRR senza pregiudicarne la natura aggiuntiva e il vincolo di destinazione dell'80 per cento in favore del Mezzogiorno; garantire l'attuazione del nuovo PNRR nel pieno rispetto del cronoprogramma; se, in relazione ai tagli sul fronte della sanità, e in particolare dei fondi del programma "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", non ritengano necessario scongiurare il rischio attuale e concreto di ritardi nella realizzazione dei progetti già attivati.

(3-01044)

[BOCCIA](#), [D'ELIA](#), [MALPEZZI](#), [TAJANI](#), [GIORGIS](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [FURLAN](#), [ZAMBITO](#), [SENSI](#), [CAMUSSO](#), [RANDO](#), [ZAMPA](#), [VALENTE](#), [BAZOLI](#), [VERINI](#), [MIRABELLI](#), [CRISANTI](#), [NICITA](#), [BASSO](#), [FRANCESCHELLI](#), [ALFIERI](#), [ROJC](#), [FINA](#), [FRANCESCHINI](#), [LORENZIN](#), [MANCA](#), [VERDUCCI](#), [MARTELLA](#), [DELRIO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* -

Premesso che:

nei prossimi mesi, considerati l'attuale andamento degli indicatori macroeconomici e di finanza pubblica e la situazione dei nostri conti pubblici a fronte degli impegni richiesti dal nuovo patto di stabilità, il Governo sarà chiamato ad inevitabili interventi di revisione della spesa pubblica, a fronte dei quali sarà necessario agire non attraverso tagli lineari, che molto spesso aggrediscono anche la "buona spesa", ma attraverso un'attenta analisi degli sprechi;

nelle pieghe del bilancio dello Stato, nonostante gli interventi di *spending review* finora effettuati,

permangono ancora buoni margini di miglioramento e di ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse pubbliche, come a più riprese segnalato anche dalla Corte dei conti e dall'UPB;

considerato che:

con l'articolo 1, comma 10-*quinquiesdecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, è stata data un'interpretazione autentica ai contenuti dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, in materia di contributi alle imprese editrici di quotidiani e periodici, con la quale si è previsto che non possono accedere al riparto dei relativi contributi i soggetti che risultino partecipati con quote maggioritarie da gruppi quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati;

nonostante questa importante modifica, dall'analisi dei dati sulla ripartizione delle risorse dei contributi ripartiti ed erogati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 70, relativa agli ultimi anni, appare evidente che una parte consistente dei medesimi contributi siano appannaggio di beneficiari che risulterebbero controllati o partecipati da società non quotate o da società non quotate nei mercati regolamentati che distribuiscono dividendi ai soci e che, in base alle risultanze dei rispettivi bilanci di esercizio, non avrebbero oggettivamente necessità di fare ricorso a risorse pubbliche per sostenere le proprie attività e tantomeno per consentire una più ampia distribuzione di dividendi ai soci;

tale la situazione appare in evidente contrasto con gli obiettivi di ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse pubbliche, tenendo conto anche dei sacrifici che saranno richiesti ai cittadini, oltre che lontana dalla realtà attuale, che vede sempre più affermarsi il ricorso alle nuove tecnologie d'informazione in formato digitale e della rete in luogo del tradizionale formato cartaceo, e al contempo non consente alle piccole realtà indipendenti e locali di accedere al riparto delle suddette risorse;

come appare evidente, in prospettiva di possibili interventi di *spending review*, con alcune semplici modifiche alla disciplina vigente applicate al caso descritto sarebbe possibile garantire, da un lato, un riequilibrio a garanzia del raggiungimento degli obiettivi di ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse pubbliche disponibili e, dall'altro, il conseguimento di un adeguato sostegno ad importanti realtà editoriali indipendenti e locali, che spesso raggiungono una conoscenza e una diffusione presso i cittadini, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, superiore ad alcuni dei soggetti controllati o partecipati da società che distribuiscono dividendi ai soci e che risultano negli elenchi dei beneficiari dei contributi di cui del citato articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 70, si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Governo sui fatti esposti e se siano in via di predisposizione interventi mirati ad un più attento ed equilibrato utilizzo delle risorse pubbliche, come a più riprese segnalato dalla Corte dei conti e dall'UPB;

se nell'ambito delle attività di ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse pubbliche a cui saranno chiamati nei prossimi mesi il Ministero dell'economia e delle finanze e la Ragioneria generale dello Stato, unitamente alle altre amministrazioni centrali, possano rientrare anche situazioni come quelle descritte;

se il Ministro in indirizzo intenda eventualmente intervenire, e in che tempi, al fine di riequilibrare ulteriormente i criteri di accesso ai benefici di cui al decreto legislativo n. 70 del 2017, ed evitare che risorse pubbliche affluiscano, tramite controllate o partecipate, a società non quotate nei mercati regolamentati che distribuiscono dividendi ai propri soci e se intenda, fermo restando il mantenimento del livello degli stanziamenti vigenti, provvedere all'ottimizzazione del loro utilizzo al fine di valorizzare maggiormente le piccole realtà editoriali indipendenti e presenti sul territorio che utilizzano anche le nuove tecnologie del digitale e della rete.

(3-01045)

[FINA](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della cultura.* - Premesso che:

la riserva naturale del Borsacchio è un'area protetta, istituita nel 2005, che si estende tra Roseto degli Abruzzi e le frazioni di Cologna Spiaggia e Montepagano (in provincia di Teramo);

con i suoi 1.100 ettari di natura incontaminata, rappresenta uno degli ultimi tratti del litorale abruzzese che conserva caratteri di integrità ambientale e paesaggistica, non ancora intaccati dallo sviluppo insediativo che ha investito molti tratti della costa adriatica;

con l'approvazione della legge regionale 25 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo per gli anni 2024-2026, è stata disposta una riduzione del 98 per cento della riserva, la cui estensione è passata da 1.100 ad appena 24 ettari, escludendo dalla nuova perimetrazione l'intera fascia collinare;

la scelta a giudizio dell'interrogante avventata di cancellare, senza alcuna consultazione, una delle tre riserve naturali site nella provincia di Teramo ha suscitato la contrarietà di numerose associazioni territoriali a causa della totale mancanza di trasparenza che ha caratterizzato l'*iter* decisionale, in assenza di un doveroso processo di concertazione collettiva con le comunità locali e le amministrazioni interessate;

l'iniziativa appare ancora più grave viste le funzioni di conservazione e di tutela della biodiversità, patrimonio collettivo dal valore inestimabile;

nonostante la lettera inviata il 18 marzo dal presidente della Regione Marsilio all'ufficio per le autonomie speciali, nella quale si comunica che "saranno riconsiderati i confini della riserva nel rispetto delle procedure e delle garanzie partecipative", sono necessarie ulteriori garanzie riguardanti il processo di ripermetrazione dell'area protetta in modo che risponda unicamente alle esigenze di conservazione dell'ecosistema;

considerato, infine, che, in una nota emessa il 7 marzo dall'ufficio stampa e comunicazioni del Ministero della cultura, si legge: "Il Ministero della Cultura smentisce le ricostruzioni di stampa e precisa che non c'è stata alcuna bocciatura della legge della Regione Abruzzo relativa alla Riserva naturale del Borsacchio, tanto meno ha espresso un giudizio di costituzionalità, che com'è noto non rientra nelle funzioni di un Dicastero",

si chiede di sapere se e quali iniziative i Ministri in indirizzo ritengano di adottare, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di garantire il ripristino dell'estensione originaria della riserva.

(3-01046)

[PIRRO](#), [MAZZELLA](#), [DI GIROLAMO](#), [NATURALE](#), [TREVISI](#), [BEVILACQUA](#), [SIRONI](#), [MAIORINO](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [MARTON](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* -

Premesso che:

la previdenza obbligatoria dei liberi professionisti iscritti a un ordine o albo è gestita da casse autonome privatizzate a cui il professionista è iscritto in funzione dell'attività svolta. Le casse di previdenza dei liberi professionisti sono dotate ciascuna di un proprio statuto interno, che ne regola la normativa previdenziale e assistenziale degli iscritti;

le casse sono organismi privati istituite da due distinti decreti. In particolare, il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che ha privatizzato le cosiddette vecchie casse e il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che ha di fatto istituito le cosiddette nuove casse;

la contribuzione dei liberi professionisti è in genere costituita da: 1) contributo soggettivo calcolato in percentuale sul reddito netto professionale dichiarato; 2) contributo integrativo, variabile da un 2 a un 5 per cento da calcolare sul volume d'affari ai fini IVA; 3) contributo di maternità, stabilito in cifra fissa; 3) contribuzione modulare, facoltativa e non presente in tutte le casse, stabilita in cifra fissa o in percentuale sul reddito professionale netto dichiarato;

considerato che:

le prestazioni erogate dalle casse di previdenza dei liberi professionisti sono, in genere, le medesime di quelle erogate dalle gestioni INPS, anche se i requisiti per maturare le prestazioni variano da cassa a cassa in funzione dei rispettivi regolamenti interni;

tali variazioni creano un evidente disequilibrio tra i professionisti che aderiscono ai diversi ordini professionali, sia in termini previdenziali che assistenziali;

tenuto conto della circostanza che la conferma dell'esame di Stato semplificato introdotto nel periodo della pandemia (che si allunga anche alle sessioni 2024) non basta ad arginare la perdita di *appeal* delle professioni. Nel 2022 (ultimo anno disponibile) i candidati si sono dimezzati rispetto al *boom* del 2020 e, rispetto al 2018, si sono ridotti di un terzo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno ed urgente intervenire anche con iniziative normative, per rivedere in forma organica ed aggiornata la previdenza e assistenza a favore

dei liberi professionisti iscritti alle relative casse di previdenza.

(3-01048)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[SILVESTRONI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

in merito alle vicende legate all'attuazione dell'impianto di termovalorizzazione nella località di Santa Palomba da parte del Comune di Roma Capitale, e in merito a quanto è emerso anche sugli organi di informazione, le doglianze dei sindaci dei comuni interessati dell'area dei Castelli di Roma, si sono particolarmente incentrate sull'assenza di puntuale interlocuzione con i territori, sulla realizzazione di un impianto tecnologico che senza ombra di dubbio causerà una mutazione significativa delle caratteristiche zonali, sia sotto il profilo atmosferico, sia sotto il profilo idrogeologico e anche e soprattutto sul ciclo vitale vegetale, animale e umano;

in tale contesto, non sono stati diffusi dati "certi, incontrovertibili e documentati" sui valori delle future alterazioni in termini di emissioni di nanopolveri, particolato, furani, diossine, idrocarburi policiclici aromatici, metalli e di tutti gli inquinanti indicati dalla specifica normativa di settore, altresì, non sono stati parimenti diffusi "dati certi" sulla ricaduta sul terreno e in falda, di inquinanti in soluzione idrica, provenienti dalla miscelazione delle emissioni con le acque meteoriche o di dilavamento e ruscellazione;

inoltre, le ragioni asseritamente emergenziali, come l'aumento delle presenze per il Giubileo 2025, non giustificerebbero la realizzazione di un tale impianto, che dovrebbe altresì entrare in funzione solo dopo la fine dell'Anno Giubilare 2025, e che risulterebbe oltretutto sovradimensionato con le sue 600.000 tonnellate di portata. Tantomeno appare valida la valutazione di Roma Capitale che l'area di Santa Palomba è libera da fattori escludenti di tutela integrale, non tenendo conto, invece, del superiore interesse della collettività in tema ambientale e di salute pubblica,

si chiede di sapere:

alla luce delle osservazioni esposte in premessa, quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di fare chiarezza sulle criticità illustrate, informando così i cittadini dei territori interessati attraverso riscontri scientificamente sostenibili ed eliminando nel contempo gravissime confusioni di interpretazione sulla reale necessità o meno di realizzare l'impianto di termovalorizzazione di Santa Palomba;

se non ritenga necessaria un'accurata valutazione preventiva in termini scientifico-predittivi per rispondere in maniera esaustiva alle preoccupazioni sulla salute che spaventano i cittadini dei territori in questione, le quali dovrebbero essere accolte e considerate con la massima attenzione.

(3-01047)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[SCALFAROTTO](#), [BORGHI Enrico](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il 21 marzo 2024, il Tribunale di Torino ha assolto in primo grado dodici imputati e condannato a pene lievi altri cinque imputati, il tutto nell'ambito del processo avviato nel 2015 dal pubblico ministero Gianfranco Colace per presunte irregolarità nella gestione del Salone del Libro di Torino;

il fulcro dell'inchiesta della procura ruotava attorno all'ipotesi di presunte turbative d'asta relative all'organizzazione dell'evento negli spazi del Lingotto e ai falsi in bilancio relativi alla rendicontazione della Fondazione del Libro e della Musica: tra gli imputati, tra gli altri, l'allora sindaco di Torino Piero Fassino e l'ex assessore regionale piemontese alla cultura Antonella Parigi;

Fassino e Parigi, al pari di molti altri imputati oggi assolti, sono stati fermi nella volontà di rinunciare alla prescrizione e chiedere una pronuncia di merito, volta a fugare ogni incertezza circa la correttezza del suo operato: dopo 15 anni di sospetti e dolore, accuse e scalpore mediatico, è giunta l'assoluzione; dei ventiquattro capi d'imputazione formulati dall'accusa, ne sono rimasti in piedi solo tre relativi alla gestione contabile dell'evento, che hanno portato a condanne inferiori all'anno di reclusione: un esito dell'inchiesta assai più modesto di quello presentato dal PM Colace;

ad avviso degli interroganti nel corso della sua carriera Gianfranco Colace si è distinto nelle cronache giudiziarie per diversi processi fallimentari instaurati su suo impulso, dal grande clamore mediatico, ma di indubbia inconsistenza;

si ricorda, per citare alcuni casi più noti, l'accusa di falso elettorale a l'on. Riccardo Molinari (capogruppo Lega alla Camera dei deputati) respinta dal Tribunale di Torino con formula piena lo scorso novembre; l'inchiesta nei confronti dell'imprenditore Giulio Muttoni, intercettato 30.000 volte e accusato di associazione mafiosa, *in primis* (per otto anni), e, poi, una volta archiviato quel filone, di turbativa d'asta e traffico di influenze illecite; le intercettazioni illegali effettuate per più di 500 volte (in tre anni) ai danni del sen. Stefano Esposito senza alcuna autorizzazione del Senato e in spregio dell'articolo 68 della Costituzione, prontamente stigmatizzate dalla Corte costituzionale e che hanno portato all'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di Colace da parte della Procura generale della Corte di cassazione, ma anche le "inedite" inchieste condotte nei confronti dell'ex presidente di Regione Chiamparino e dell'ex sindaca di Torino on. Chiara Appendino, dove si è giunti persino a paventare un'indebita ingerenza nell'ambito della discrezionalità politica di amministratori e rappresentanti politici eletti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivare i propri poteri ispettivi in merito all'operato della Procura di Torino per accertare l'assenza di condizionamenti e il corretto funzionamento dei relativi uffici giudiziari, tanto a garanzia dei cittadini e del principio di separazione dei poteri, quanto della corretta amministrazione della giustizia.

(4-01108)

GASPARRI - *Ai Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che:

il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali", all'articolo 15-ter (Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale nonché di attività di medicina estetica) indica come accedere ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista ambulatoriale del servizio sanitario nazionale nonché di attività di medicina estetica;

in particolare, al comma 1, dispone che: "Per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale"; il tribunale di Sassari, con l'ordinanza n. 1491/2021 del 16 dicembre 2021, aveva dichiarato illegittimo escludere gli odontoiatri dal concorso per la specialistica ambulatoriale del SSN;

risulta invece che la SISAC (struttura interregionale sanitari convenzionati), violando il principio della gerarchia delle fonti ha sottoscritto per conto della Conferenza Stato-Regioni un'intesa sindacale che all'articolo 19, comma 4, disciplina i requisiti per accedere alle graduatorie delle aziende sanitarie locali del SSN, richiedendo ancora per gli anni 2024 e 2025 il titolo della specializzazione abrogato dalla legge;

infatti nell'accordo collettivo nazionale del 31 marzo 2020, nella dichiarazione a verbale n. 3, è stabilito che: "Le parti firmatarie del presente Accordo dichiarano la volontà a incontrarsi nuovamente qualora dovessero realizzarsi le condizioni che richiedono un adeguamento negoziale normativo ed economico in attuazione di uno specifico atto di indirizzo emanato dal Comitato di Settore. In particolare, per garantire l'omogeneità degli istituti negoziali relativi agli assetti organizzativi dell'assistenza territoriale, le parti si impegnano all'adeguamento del presente Accordo con quanto deriverà dai successivi Accordi per la medicina generale e per la pediatria di libera scelta. Tale impegno ha validità anche in riferimento ad eventuali modifiche normative inerenti ai titoli professionali per l'iscrizione in graduatoria ai sensi della Legge 8 novembre 2012, n. 189",

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo, ciascuno per la propria competenza, intendano intraprendere per fare applicare già dall'anno 2024 le disposizioni di cui all'articolo 15-ter richiamato ed evitare così la chiusura dei servizi odontoiatrici del territorio per carenza di odontoiatri specialisti e spese giudiziarie inutili e costose per l'amministrazione pubblica.

(4-01109)

MAGNI, CAMUSSO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* -

Premesso che:

in data 28 febbraio 1998, Poste Italiane è stata trasformata da ente pubblico economico in società per azioni, denominata Poste Italiane S.p.A.;

a seguito di tale conversione, i dipendenti di Poste Italiane sono transitati da un regime di natura pubblica ad un regime di natura privata, senza soluzione di continuità, con evidente e grave danno economico arrecato a quanti sono stati assunti prima del febbraio 1998;

l'articolo 53, comma 6, della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, per provvedere alla liquidazione delle indennità di buonuscita maturate fino alla data del 28 febbraio 1998, stabilisce: «A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni (...) al personale dipendente della società medesima spettano (...) il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma»;

dunque, in base a tale norma, la prestazione dovrebbe essere calcolata secondo i valori retributivi utili in vigore al 28 febbraio 1998, congelando, di fatto, l'indennità di buonuscita dei dipendenti postali;

va segnalato che tale trattamento è stato riservato esclusivamente ai dipendenti di Poste Italiane, al contrario di casi analoghi di altri dipendenti transitati dal regime «pubblico» a quello «privato» quali, ad esempio, i dipendenti di Ferrovie dello Stato S.p.A.;

la delicata questione della buonuscita dei dipendenti postali (oggetto, nel tempo, di numerosi atti di sindacato ispettivo, da parte di quasi tutte le forze politiche) attiene a circa 219.601 persone: i lavoratori postali cessati dal servizio, a cui è già stata liquidata l'indennità di buonuscita dal 1998 ad oggi, sarebbero 142.847; quelli tuttora in servizio, per i quali deve ancora maturare il diritto all'indennità di buonuscita, sarebbero 76.754;

l'ammontare complessivo della rivalutazione monetaria e degli interessi eventualmente riconoscibili a tutti i soggetti interessati, sia cessati che ancora in servizio, è pari a 907.261.000 euro; l'ammontare complessivo delle indennità di buonuscita che dovranno essere liquidate nel corso dei prossimi anni (e, in particolare, per il periodo dal 2017 al 2040) è pari a 939.972.000 euro, come anche ricordato dall'allora sottosegretaria per il Lavoro e le Politiche sociali Biondelli, in risposta ad un'interrogazione parlamentare, presentata alla Camera dei deputati nel corso della XVII Legislatura (5-11009 del 30 marzo 2017);

nelle risposte alle diverse interrogazioni presentate sul tema, è sempre stato dato atto dell'ingiusta discriminazione recata ai danni dei dipendenti delle Poste, adducendo l'impossibilità di riconoscere quanto loro dovuto esclusivamente alle difficoltà di reperimento delle risorse necessarie per la relativa copertura finanziaria;

le risorse economiche necessarie a sanare tale situazione sono anche riconducibili al protrarsi, nel tempo, della vicenda, in relazione alla quale è ormai assolutamente improcrastinabile un'adeguata azione risolutiva,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo su quanto riferito in premessa;

se non ritengano di dover intervenire al più presto, per quanto di competenza, per consentire ai lavoratori di Poste Italiane S.p.A. (sia a quelli cessati, sia a quelli ancora in servizio) di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita, al pari di tutti gli altri lavoratori, pubblici e privati, anche ipotizzando, a tal fine, l'istituzione di un apposito Fondo.

(4-01110)

BERGESIO - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nell'estate 2017 Erika Preti venne uccisa dal fidanzato Dimitri Fricano con cui era in vacanza a casa di amici a San Teodoro, in Sardegna;

il corpo della ragazza venne straziato da 57 coltellate; un femminicidio terribile, che l'uomo cercò di mascherare denunciando l'aggressione da parte di uno sconosciuto, versione che sostenne per un mese prima di confessare. È stato condannato a 30 anni in via definitiva;

da notizie di stampa di questi giorni si apprende che Dimitri Fricano è stato trasferito ai domiciliari

nella sua casa di Biella, trasferimento deciso dal Tribunale di sorveglianza, su richiesta dell'amministrazione penitenziaria, vista l'impossibilità di gestirne i problemi di salute all'interno della struttura carceraria;

fin dall'inizio, quando era ancora detenuto nel carcere di Ivrea, Fricano aveva avuto problemi ad adattarsi alla vita da recluso, sia per problemi con gli altri detenuti, visto il delitto per cui era stato condannato, che per la cura a base di psicofarmaci a cui era sottoposto ancora prima di essere arrestato: problemi legati a un disturbo psichiatrico di tipo depressivo che sarebbero aumentati dopo il trasferimento a Torino;

negli ultimi mesi, da notizie che sarebbero trapelate dal carcere, avrebbe iniziato a non lavarsi e a rifiutarsi di uscire dalla cella, peggiorando quindi i rapporti con gli altri detenuti. Sarebbe inoltre aumentato di peso fino a sfiorare i 200 chili, sviluppando una forte dipendenza per le sigarette, oltre a presentare episodi ricorrenti di epilessia;

il provvedimento ha la durata di un anno, dopo il quale verrà sottoposto a una nuova visita, nel corso della quale si deciderà se prorogare i domiciliari o farlo rientrare in carcere,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti nonché dell'*iter* che ha portato alla concessione del beneficio e quali rimedi ritenga opportuno proporre affinché ci sia un'effettiva esecuzione della pena.

(4-01111)

(già 3-00780)

[BORGHI Enrico](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

lo scorso 25 marzo 2024 il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti d'America ha reso noto di aver messo sotto accusa sette *hacker* cinesi strettamente legati al Governo cinese, i quali avrebbero cospirato, per circa 14 anni, al fine di accedere illegalmente a *computer* e altri *device* di ufficiali, funzionari pubblici, imprenditori e politici statunitensi e stranieri per sostenere le attività di spionaggio volte a tutelare gli interessi economici della Repubblica popolare cinese;

secondo lo US Department of justice, nel corso degli anni il gruppo di *hacker* avrebbe inviato oltre 10.000 *e-mail* contenenti *malware* o altri sistemi di accesso illegale a informazioni riservate dei destinatari, in quella che il procuratore generale definisce una vera e propria "global hacking operation - backed by the PRC government - targeted journalists, political officials, and companies to repress critics of the Chinese regime, compromise government institutions, and steal trade secrets";

tra gli obiettivi di tale operazione di cyberspionaggio vi sono stati tutti i membri europei dell'Alleanza interparlamentare sulla Cina (IPAC), cioè dell'organismo istituito nel 2020 per riunire i parlamentari di tutti i Paesi che intendono promuovere iniziative volte a neutralizzare le minacce promosse dal partito comunista cinese all'ordine internazionale e ai principi democratici;

si tratta di circa 200 parlamentari provenienti da 20 diversi Paesi (inclusa l'Italia), tutti presi a bersaglio di una specifica operazione di cyberspionaggio gestita dal Ministero cinese per la sicurezza dello Stato nel 2021;

tale circostanza, se confermata, evidenzerebbe un'attività di ingerenza da parte di uno Stato estero estremamente lesiva delle prerogative e della libertà di rappresentanti liberamente e democraticamente eletti, come quelli italiani, le cui prerogative e libertà sono espressamente garantite in particolare dagli articoli 67 e 68 della Costituzione, a presidio del proprio ruolo di rappresentanti della nazione e diretta espressione della sovranità popolare,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga opportuno fornire informazioni ed elementi circa l'attività di spionaggio condotta ai danni dei membri europei dell'IPAC nel corso di questi anni.

(4-01112)

[GUIDOLIN](#) - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (detto "decreto anticipi"), ha stabilito all'articolo 3, comma 1, che, in via eccezionale, in attesa del complessivo rinnovo dei contratti per il triennio 2022-2024 del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, l'indennità di vacanza contrattuale riferita al mese di dicembre 2023, è incrementata, a valere sull'anno

2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salva l'effettuazione di successivi conguagli. Gli oneri derivanti dalla disposizione sono stati quantificati in 2 miliardi di euro;

al comma 3, prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Regioni ed enti dipendenti, amministrazioni del servizio sanitario nazionale, enti locali, camere di commercio, università italiane, enti pubblici non economici, enti e istituzioni di ricerca, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo), possano erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento richiamato, con oneri a carico dei propri bilanci;

la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024), all'art. 1, commi dal 27 al 31, ha stanziato circa 8 miliardi di euro per i prossimi due anni al fine di rinnovare gli aumenti contrattuali del pubblico impiego, scaduti già da diversi anni;

sia le amministrazioni centrali dello Stato che le altre amministrazioni stanno erogando l'indennità di vacanza contrattuale in modi differenti,

si chiede di sapere quale sia lo stato di avanzamento dei pagamenti dell'indennità di vacanza contrattuale e perché, all'interno delle stesse amministrazioni statali, il pagamento non sia uniforme.

(4-01113)

[PAITA](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

organi di stampa riferiscono del liceo scientifico "Leonardo da Vinci" di Genova, dove la visita di istruzione per le classi quinte, con destinazione Berlino, avrebbe registrato numerose defezioni da parte delle studentesse e degli studenti a causa degli elevati costi di iscrizione: circa 700 euro a persona, cifra che supererebbe anche il tetto massimo fissato dallo stesso liceo per le visite di istruzione, pari a 600 euro;

sempre secondo organi di stampa, le gite scolastiche dai 3 ai 5 giorni avrebbero un costo medio che oscilla tra i 350 e i 600 euro, cifre senz'altro più contenute di quella stabilita dal liceo genovese, ma che per molte famiglie rappresentano un odioso ostacolo nel percorso di socializzazione e crescita dei propri figli;

esperienze, ricordi, condivisione e, spesso unica, occasione per viaggiare, le visite di istruzione rappresentano un momento imprescindibile nel percorso di formazione di studentesse e studenti;

le agevolazioni pubbliche finanziate per consentire l'accesso alle gite scolastiche non sono sufficienti, soprattutto perché riservate a una ristrettissima platea di famiglie, senza considerare che a causa dell'inflazione, dell'aumento delle rate dei mutui e dei finanziamenti oggi anche famiglie con ISEE sopra i 5.000 euro non possono permettersi di far partecipare i propri figli ai viaggi di istruzione e spesso, se ci riescono, è solo grazie a enormi sacrifici,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per rendere i costi dei viaggi di istruzione accessibili per tutti e per evitare che istituti, scuole e licei organizzino gite dai costi proibitivi, trasformando un passaggio fondamentale della crescita degli alunni che dovrebbe fungere da momento di condivisione e socializzazione in una sorta di lusso accessibile solo per le famiglie più abbienti o a fronte di enormi sacrifici per l'economia familiare.

(4-01114)

(già 3-00930)

[MAGNI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la legge 22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza" prevede, all'articolo 16, che: "entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Sanità presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro. Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero";

dopo numerosi solleciti, solo in data 12 settembre 2023 il Ministero della salute ha trasmesso al

Parlamento l'ultima relazione con i dati relativi al 2021;
ad oggi non è stata presentata la relazione successiva, relativa ai dati dell'anno 2022;
le ultime rilevazioni confermano l'andamento degli anni passati: una diminuzione del ricorso all'IVG, verosimilmente collegato anche al decremento delle nascite, oltre che al maggiore e più efficace ricorso ai metodi di controllo della fecondità, in ordine alla procreazione libera e consapevole, secondo gli auspici della legge n. 194 del 1978;
ciononostante, è pur vero che l'ultima relazione pubblicata riporta altresì dati allarmanti riguardanti in particolare la scarsa diffusione dei consultori familiari, un ancora limitato ricorso al metodo farmacologico in ottemperanza alla circolare del 12 agosto 2020 del Ministro della sanità, che indica l'erogazione in regime di *day-hospital*, in strutture ambulatoriali pubbliche o nei consultori famigliari, per ridurre il ricorso all'IVG tradizionale gravata da un numero maggiore di complicanze, e soprattutto l'altissima incidenza in ambito pubblico dell'obiezione di coscienza con riguardo a personale medico e non medico: basti pensare che il personale sanitario obietto nelle regioni settentrionali rappresenta il 54,7 per cento del totale, nelle regioni centrali il 63 per cento e nelle regioni meridionali il 78,5 per cento con picchi di oltre l'85 per cento in Sicilia, l'84 per cento in Abruzzo, l'80 per cento in Puglia. Quest'ultimo dato in particolare comporta ancora oggi un'alta percentuale di strutture pubbliche che non effettuano IVG, in aperta violazione dell'art. 9 della legge n. 194: sono 11 le regioni che contano strutture ospedaliere con il 100 per cento di obiettori;
emergono inoltre gravi criticità in alcuni specifici ambiti territoriali: in Basilicata una donna su tre è costretta a recarsi fuori regione per poter accedere all'IVG; sono ben 9 le province italiane nelle quali non è possibile accedere all'interruzione volontaria di gravidanza; in Sicilia e in Calabria i tempi medi di attesa per poter accedere ad un intervento IGV sono di circa 28 giorni. Secondo il *report* "Mai dati" dell'Associazione "Luca Coscioni", in Italia sarebbero 72 gli ospedali che hanno tra l'80 e il 100 per cento di obiettori di coscienza tra il personale sanitario; ventidue gli ospedali e quattro i consultori con il 100 per cento di obiettori tra tutto il personale sanitario, 18 gli ospedali con il 100 per cento di ginecologi obiettori e infine 46 le strutture che hanno una percentuale di obiettori superiore all'80 per cento;
in questo contesto, preoccupano le notizie di stampa che quasi quotidianamente riportano episodi in cui dentro le strutture ospedaliere pubbliche e nei consultori vengono riconosciuti spazi ad associazioni *pro* vita, veri e propri presidi anti abortisti, in cui i volontari, spesso confondendosi con il personale medico e paramedico, contribuiscono a diffondere pratiche e iniziative poco rispettose della libertà di autodeterminazione delle donne, come le cosiddette stanze di ascolto, in cui si cerca di dissuadere le donne dalla loro scelta sollecitando i medici a mostrare o sentire l'ascolto del battito fetale. Peraltro, sovente, queste associazioni usufruiscono di stanziamenti pubblici, come in Piemonte, Umbria, Lazio, Campania: si calcola che ad operare attualmente in Italia siano ben 110 realtà anti abortiste che contrastano la scelta della donna, sancita dalla legge n. 194 del 1978, si chiede di sapere:
come il Ministro in indirizzo intenda attivarsi per: garantire una più completa e uniforme attuazione della legge n. 194 del 1978 sul territorio nazionale; rafforzare gli strumenti previsti dalla legge citata a tutela della libertà della donna di abortire in piena sicurezza anche garantendo la pratica dell'aborto farmacologico nei consultori familiari; ridurre la percentuale ancora altissima di obiettori di coscienza fra il personale medico e paramedico in servizio nelle strutture pubbliche; incrementare la diffusione di protocolli che prevedano la somministrazione di strumenti abortivi farmacologici senza necessità di ricovero; rispettare il termine stabilito per la presentazione della Relazione annuale sullo stato di attuazione della legge n. 194 del 1978;
se non intenda inoltre attivarsi con urgenza per evitare che le strutture del SSN ospitino iniziative in contrasto con la *ratio* della legge stessa e con la libertà di autodeterminazione delle persone che decidono di abortire.

(4-01115)

[DI GIROLAMO](#), [MAIORINO](#), [PIRRO](#), [BEVILACQUA](#), [LOPREIATO](#), [NAVE](#), [SIRONI](#), [DAMANTE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti*

e dell'interno. - Premesso che:

il 24 marzo 2024 i viaggiatori presenti nella stazione Termini di Roma, al pari di quelli presenti in altre stazioni italiane, si sono confrontati con lo sciopero dei trasporti proclamato in precedenza da alcune sigle sindacali;

nella stessa giornata, sempre alla stazione Termini, i tanti passeggeri rimasti senza possibilità di viaggiare, sul tabellone di arrivi e partenze hanno potuto leggere la pubblicità dell'"EU-US forum" che già da qualche giorno circolava su numerosi quotidiani. Chi cercava quindi gli orari dei treni ha letto la seguente frase: "Le politiche EU stanno mettendo a rischio la civiltà occidentale";

a promuovere il messaggio è lo EU-US forum, una sorta di *think tank* di destra, nato solo da pochi giorni e guidato da due ex consiglieri dell'amministrazione Trump con l'obiettivo dichiarato, come si legge sul sito *web*, di smascherare "la minaccia dell'agenda liberal estrema propagandata dall'Unione Europea" e "invertire le sue politiche dannose";

la *mission* dell'EU-US forum è il continuo attacco alle scelte della UE e alle politiche introdotte in alcuni Paesi europei, con particolare riferimento all'assistenza sanitaria universale, alla stretta sulle auto a benzina e *diesel* ma anche alle politiche di tassazione sulle classi più agiate;

a giudizio degli interroganti appare di estrema gravità che le posizioni espresse dall'EU-US forum, che peraltro appaiono ad avviso degli interroganti sovrapponibili al sentire di numerosi elementi della maggioranza di governo, possano riversarsi attraverso pubblicità a pagamento in luoghi pubblici come le stazioni ferroviarie,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se ritenga opportuno che una simile e riconoscibile presa di posizione contro la UE, e ancor di più contro alcune specifiche politiche adottate dall'Unione, abbia trovato spazio e visibilità in luoghi pubblici di un Paese membro;

se e come intenda attivarsi per garantire che casi come quello esposto, configurabili come vera e propria campagna elettorale al di fuori della normativa di settore, rispettino le norme in materia di trasparenza della pubblicità politica previste dall'UE, specie in termini di lotta alla disinformazione e alle ingerenze straniere.

(4-01116)

[MARTON](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

STMicroelectronics N.V. è una multinazionale e una società tecnologica di origine franco-italiana. Ha sede a Plan-les-Ouates, in Svizzera ed è quotata alla Borsa di New York, all'Euronext Paris a Parigi (CAC 40) e alla Borsa Italiana a Milano (FTSE MIB). La ST è la più grande azienda europea di produzione e progettazione conto terzi di semiconduttori. L'azienda è il risultato della fusione di due società di semiconduttori di proprietà del Governo nel 1987: Thomson Semiconducteurs francese e SGS Microelettronica italiana;

gli azionisti di riferimento sono per circa il 50 per cento, tramite diverse società pubbliche, il Governo italiano e francese;

preso atto che a quanto risulta all'interrogante:

si susseguono notizie di stampa relative a tensioni tra Roma e Parigi in relazione alla *governance* aziendale, che vede l'attuale amministratore delegato Jean Marc Chery in scadenza e i relativi piani di investimento che sembrano privilegiare il territorio francese rispetto a quello italiano;

ad agosto 2022 è stato siglato l'accordo con Global Foundries per costruire a Crolles un nuovo impianto capace di garantire entro il 2026 una produzione fino a 620.000 wafer da 300 mm. all'anno. Un investimento da 7,5 miliardi di euro in due anni che lo Stato francese ha supportato inserendolo nel "Chips Act" con un finanziamento di 2,9 miliardi;

ritenuto che:

di contro per l'Italia, a Catania, ST sta costruendo un nuovo impianto integrato di produzione di substrati di carburo di silicio (SiC) per far fronte alla crescente domanda nei settori automobilistico e industriale, ma l'investimento si ferma a 730 milioni di euro in cinque anni con un sostegno di 292,5 milioni attraverso il Piano italiano di ripresa e resilienza;

se da un lato c'è un maggior impegno finanziario sul suolo francese, probabilmente favorito da una politica industriale chiara del Governo, dall'altro si assiste ad una sostanziale inerzia del Governo italiano, fatta salva la richiesta di contare di più senza proporre concreta soluzione;

il Chips Act è il pacchetto legislativo europeo sui semiconduttori, approvato l'8 febbraio 2022 dalla Commissione europea: prevede 43 miliardi di euro per raddoppiare entro il 2030 la produzione europea di *chip* e rendere autonomi gli Stati membri dalle forniture *extra* UE,

si chiede di sapere:

quali siano le prospettive di investimento e di sviluppo dell'attività industriale in Italia da parte di ST e quali siano i prevedibili riflessi occupazionali;

se il Ministro in indirizzo possa indicare le proposte concrete indirizzate alla compagine azionaria e al Governo francese circa la strategia industriale italiana nel campo dei *microchip*;

se non ritenga di dover potenziare le misure adottate con il decreto-legge n. 104 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2023, entrato in vigore il 10 ottobre 2023 in attuazione del "Chips Act" europeo.

(4-01117)

Risoluzioni in commissione

[ALFIERI](#), [DELRIO](#), [LA MARCA](#) - La 3^a Commissione Affari esteri e difesa del Senato della Repubblica,

premessi che:

con legge del 13 giugno 2023 n. 83, la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera hanno ratificato l'Accordo relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri ed il Protocollo di intesa recante le modifiche alla Convenzione tra i due Paesi, per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio;

il nuovo regime pertiene al sistema di tassazione dei lavoratori frontalieri come definiti dall'articolo 2, lettera *b*), dell'Accordo, ossia quei soggetti residenti in comuni italiani siti a meno di venti chilometri dalla frontiera, che svolgono un'attività di lavoro dipendente nella medesima area per un datore di lavoro svizzero e che rientrano quotidianamente nel proprio domicilio. L'accordo, all'articolo 2, lettera *a*), fornisce, inoltre, una definizione di "area di frontiera", che per quanto riguarda la Svizzera, è rappresentata dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese e per l'Italia, delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano;

la novità più rilevante tra la nuova e la previgente disciplina risiede nell'adozione di un criterio concorrente nella tassazione. L'imposizione fiscale sarà, pertanto, effettuata sia nello Stato dove viene prestata l'attività lavorativa, sia nello Stato di residenza;

il predetto Accordo tra Italia e Svizzera, inoltre, all'articolo 9 prevede il regime transitorio per i lavoratori che al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo o tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023 abbiano svolto attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera, e che restano imponibili soltanto nella Confederazione elvetica;

il 22 dicembre 2023, Italia e Svizzera hanno siglato un accordo amichevole che definisce con precisione l'elenco dei comuni Italiani (518) e svizzeri di confine, che ai sensi dell'articolo 2 del nuovo Accordo fiscale, includono le località poste entro i 20 km dal confine tra i 2 Stati, ove risiedono i lavoratori frontalieri beneficiari del predetto regime transitorio;

tuttavia, i 3 Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese, nelle direttive applicative dell'Accordo, hanno individuato quali "vecchi frontalieri" beneficiari del regime transitorio, solo quelli residenti nei comuni italiani presenti nelle liste unilateralmente compilate a partire dal 1974, anno di stipulata del precedente accordo fiscale;

in questo modo i "vecchi frontalieri" residenti in 71 comuni arbitrariamente non presenti in questi elenchi non vedono riconosciuto dalle autorità cantonali il beneficio del regime transitorio di tassazione unicamente in Svizzera;

appare necessario dunque che si proceda ad un chiarimento all'interno della Commissione mista, cioè l'organo istituito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del nuovo Accordo per risolvere per via di amichevole composizione qualsiasi questione inerente all'interpretazione o all'applicazione del predetto Accordo e

sanare eventuali divergenze interpretative sorte in merito all'Accordo stesso, impegna il Governo a convocare prontamente la Commissione mista citata, al fine di giungere ad un chiarimento in tempi rapidi che tuteli le posizioni fiscali dei lavoratori frontalieri esclusi dalle liste dei Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese.

(7-00012)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-00965, della senatrice Rossomando ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 2^a Commissione permanente (Giustizia), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-01046 del senatore Fina, sulla ripermetrazione della riserva naturale del Borsacchio, in provincia di Teramo.

Risoluzioni da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 50 del Regolamento, la seguente risoluzione sarà svolta presso la Commissione permanente:

3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa):

7-00012 del senatore Alfieri ed altri, sulla tutela delle posizioni fiscali dei lavoratori frontalieri esclusi dalle liste dei Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.